

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

238^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	na dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» (1584) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):
DISEGNI DI LEGGE		
Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge n. 1584:		
PRESIDENTE	3	
Discussione:		
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la discipli-		
		FORTE (PSI), relatore
		COVI (Repubb.)
		ROVEDA (Lega Nord)
		PAINI (Lega Nord)
		SIGNORELLI (MSI-DN)
		MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)
		* PICCOLO (Rifond. Com.)
		TADDEI (PDS)
		MEDURI (MSI-DN)
		CONDARCURI (Rifond. Com.)

238ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 OTTOBRE 1993

* GUGLIERI (<i>Lega Nord</i>)	Pag. 153
TURINI (<i>MSI-DN</i>)	154
* ROSCIA (<i>Lega Nord</i>)	157
RAVASIO (<i>DC</i>)	165
PAGLIARINI (<i>Lega Nord</i>)	169
MANZI (<i>Rifond. Com.</i>)	175
CANNARIATO (<i>Verdi-La Rete</i>)	178

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 29 OTTOBRE 1993

181

ALLEGATO

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELE- VISIVI

Variazioni nella composizione	182
-------------------------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ...	182
Annunzio di presentazione	182

Apposizione di nuove firme	Pag. 182
Assegnazione	183

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PRO- CEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento	183
-------------------	-----

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	183
Richieste di parere per nomine in enti pub- blici	183
Trasmissione di documenti	184

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interro- gazioni	184
Annunzio di risposte scritte ad interro- gazioni	184
Annunzio	185
Interrogazioni da svolgere in Commissione	203

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discor-
so non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

PICCOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bonferroni, Colombo Svevo, Condorelli, Coppi, Dipaola, Fanfani, Ferrara Pasquale, Ferrara Salute, Ferrara Vito, Garofalo, Leone, Lombardi, Mininni-Jannuzzi, Montini, Murmura, Pedrazzi Cipolla, Pulli, Ruffino, Russo Raffaele, Santalco, Senesi, Stefanini, Struffi, Tossi Brutti, Triglia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo, Ferrari Bruno, Visibelli e Paire, a Varsavia, Rubner, in Slovacchia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia posta sul disegno di legge n. 1584

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che il Governo nel corso della seduta antimeridiana di oggi ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1584, di cui fra poco inizieremo l'esame.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha proceduto all'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia. I tempi a

disposizione dei Gruppi sono stati già portati a conoscenza dei Gruppi stessi e sono i seguenti:

Presidenza.....	10'
DC.....	20'
PDS.....	30'
PSI.....	20'
Lega Nord.....	130'
Rifondazione Comunista.....	120'
MSI-DN.....	120'
PRI.....	15'
Verdi-La Rete.....	15'
PLI.....	10'
Misto.....	40'
Dissenziati.....	10'

Nei tempi sopraindicati sono comprese anche le dichiarazioni di voto finali. La votazione nominale comincerà alle ore 13,30 di venerdì.

In ogni caso la seduta di oggi terminerà alle ore 21,30 e quella di domani mattina è convocata alle ore 9,30, per svolgere la votazione sulla questione di fiducia intorno all'orario richiamato.

Per quanto riguarda gli effetti procedurali della posizione della questione di fiducia, ricordo che - secondo la prassi costante della nostra Assemblea, confermata dall'unanime parere espresso dalla Giunta per il Regolamento il 19 marzo 1984 - discende da essa il dovere costituzionale del Senato di pronunciarsi prioritariamente sull'oggetto su cui la fiducia è stata posta, con la conseguenziale esclusione di ogni altra votazione.

Sono pertanto inammissibili questioni pregiudiziali e sospensive, ordini del giorno, stralci, emendamenti, divisioni ed aggiunte al testo sull'approvazione del quale è stata posta la fiducia. Se già presentate, tali proposte non possono avere corso.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» (1584)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30

agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie», già approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Poichè la Commissione ha terminato da poco i suoi lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Forte.

FORTE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione sarà necessariamente breve perchè su questo argomento già più volte ho avuto il compito di relatore sia in Commissione che in Aula.

Mi limiterò, per quanto riguarda la parte sull'armonizzazione comunitaria, ad esprimere le preoccupazioni che derivano dai dati statistici internazionali e dalle sensazioni più recenti concernenti il problema dei controlli e della collaborazione informativa relativamente all'imposta sul valore aggiunto, controlli che devono attualmente essere effettuati non più alla frontiera o alla dogana «arretrata», ma nei luoghi di destinazione dei beni stessi. Questo per noi comporta un duplice sforzo, che in parte dipende da noi stessi, in parte, e soprattutto, dagli altri. Si tratta di uno sforzo di accertamento anche fisico, per il quale è estremamente importante utilizzare le forze e le competenze doganali, perchè ritengo si tratti innanzitutto di controllare i magazzini, e quindi non solo di effettuare delle analisi per così dire «scritturali», o se vogliamo contabili. Naturalmente la Guardia di finanza, prima preposta per questa parte ai controlli di frontiera, e i funzionari impegnati per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto dovranno essere coinvolti attivamente insieme ai funzionari doganali in modo da ottenere un'aliquota di controlli conforme a quella che dovrebbe essere, e sembra essere, la prassi degli altri paesi, in particolare della Francia, in cui tale aliquota si attesta intorno al 20 per cento annuo, cifra molto consistente che permetterebbe - sembra - di realizzare un controllo globale nel quinquennio considerato. Immaginando che ciascuna forza a disposizione, Guardia di finanza, doganali, funzionari IVA, realizzi circa il 6 per cento dei controlli, si dovrebbe arrivare abbastanza vicini alla copertura totale.

Come dicevo, in buona parte si tratterà di controlli sui magazzini, cioè in relazione alle entrate ed uscite delle merci dai magazzini, dedicando - e su questo punto entra in gioco ovviamente anche la collaborazione internazionale - una particolare cura alla classificazione delle merci nei magazzini stessi in modo analitico, sulla base delle nomenclature delle tariffe doganali. Ciò quindi anche con un maggior collegamento tra le attuali regolamentazioni, in gran parte ministeriali, relative alla tenuta appunto dei magazzini e della contabilità di magaz-

zino, ai fini delle imposte dirette in modo da effettuare un coordinamento stretto con le tipologie delle classificazioni doganali, in quanto diversamente non si riuscirebbe ad accertare il flusso in entrata ed in uscita delle merci.

Aggiungo che comunque, purtroppo, l'attuale disciplina di ciò non è sufficiente. Richiamo solo l'esempio della gioielleria: è abbastanza evidente che in questo campo tra un gioiello lavorato, un gioiello che per sua natura è semplice, come potrebbe essere un anello nuziale, un gioiello semilavorato, come potrebbe essere la parte iniziale di una catena d'oro, o addirittura, un gioiello artistico conservato in magazzino vi è un'enorme differenza. E mentre una volta su questi oggetti, per quanto piccoli, si esercitavano i controlli doganali - ovviamente relativi all'imposta sul valore aggiunto, dal momento che si parla di traffico intercomunitario - oggi questo non avviene più, provocando, tra l'altro, oltre che problemi di evasione fiscale, anche fenomeni delittuosi o di riciclaggio di proventi di attività criminose nel settore del traffico della droga o in altri settori di interesse della mafia.

Una seconda considerazione legata all'aspetto dell'armonizzazione con le direttive CEE (ed è una raccomandazione generale) riguarda il metodo utilizzato per gli esoneri dalle imposte di fabbricazione. Da un punto di vista comunitario, il principio fondamentale è che tutto va considerato esente salvo ciò che è tassato. Da noi invece, in particolare per quanto riguarda l'imposta sui prodotti petroliferi, ma anche quella sugli alcolici, vige una formulazione contraria: in linea di principio tutto è tassato tranne ciò che è specificamente indicato per gli esoneri. Questo dà luogo ad una pletora di problemi e ad una macchinosità estrema delle strutture con alcuni fenomeni che diventano autentici *rebus* per i casi marginali, ad esempio nel settore degli spiriti, quando non si capisce se essi vengono utilizzati per usi alimentari o meno, o, soprattutto, nel settore dei prodotti petroliferi, dove in taluni casi non è facile comprendere se possa applicarsi il principio generale di sottoporre a tassazione solo ciò che viene utilizzato nell'autotrazione o comunque come combustibile per il riscaldamento.

Dovremo tenere presente, quindi, in una sede successiva, questo canone, perchè già adesso la lettura del testo al nostro esame fa comprendere che il delicatissimo lavoro di delimitazione degli imponibili svolto comporterà una esigenza di testi unici delle accise con i quali dovremo arrivare alle definizioni degli imponibili con una maggiore chiarezza. In linea generale, si imporrà certamente anche un nuovo testo unico, oltre che sulle imposte di fabbricazione (ora accise), anche per l'imposta sul valore aggiunto che, ormai, a causa di tutte queste sovrapposizioni di normative, è diventata estremamente complessa e in taluni casi nebulosa. Più volte, in sede di 6ª Commissione permanente, in accordo con il senatore Guglieri, abbiamo avuto modo di sottolineare l'esistenza di un problema di tabelle. Non possiamo procedere con una tabella residuale: è necessario che tutti i beni siano indicati nelle tabelle delle riduzioni, o modifiche di aliquote, in modo che di residuale ci sia solo l'aliquota normale e, quindi, anche in questo caso, viga il principio per cui ciò che non è indicato in tali tabelle - che ovviamente non hanno il solo carattere di essere pubblicate su «il Sole-24 Ore» - lo si ritenga tassato con l'aliquota normale.

Vorrei adesso passare all'analisi di un tema particolare ossia quello concernente l'imposta sui sacchetti di plastica che è stata sostituita da un contributo. Tra l'altro tale aspetto ha costituito il contenuto di un emendamento proposto dalla nostra Commissione, in particolare da me, durante il dibattito svoltosi appunto in Commissione; in quell'occasione il Governo era presente e fu posto in minoranza. Devo dire, però, che nella *querelle* che sostengo da lungo tempo su questo argomento, il punto centrale per cui ritengo essere giustificata tale diversa impostazione è dato dalla considerazione che i tributi «ecologici» non devono risolversi in imposte indirette mascherate, ma devono mantenere il più possibile la natura di contributi finalizzati al disinquinamento, o alla prevenzione di questo fenomeno; tali contributi vanno configurati in modi quasi privatistici per consentire la gestione del fenomeno stesso e la formula applicabile è quella del «contributo speciale» il quale, come è noto, si pone al confine tra l'imposta e la tassa o addirittura il prezzo. Proprio perchè, diversamente, noi avremmo, da un punto di vista sistematico e degli effetti pratici, non già un prelievo finalizzato a questo scopo ecologico particolare ma una sorta di imposta indiretta di cui non vi è alcuna garanzia che dia luogo all'effetto ecologico desiderato. Non si può infatti supporre che l'imposta sui sacchetti di plastica (questo è un caso emblematico anche per altri) abbia come fine di impedire che gli stessi sacchetti di plastica siano usati o di restringerne grandemente l'uso, perchè altrimenti si potrebbero adottare altre misure. In ogni caso l'elasticità della domanda evidentemente non è tale, in relazione al prezzo di questo bene (che è sussidiario ad un bene più importante essendo soltanto un contenitore), da consentire che un tributo di entità ragionevole possa avere effetti di questa natura.

Pertanto l'effetto lo si ottiene mediante una sorta di rapporto sinallagmatico o di corrispettivo e quindi a noi sembra che questo emendamento sia giustificato. In questo caso particolare del resto la Comunità europea nell'elenco della accise non include quella sui sacchetti di plastica che sarebbe quindi sfornita di tutela comunitaria, attivando forme evidenti di contrabbando.

Andando avanti nell'esposizione, troviamo la ripetizione delle norme sui Centri di assistenza fiscale su cui sono stati presentati nella nostra Commissione emendamenti soppressivi. In linea di principio, non certo ad anno avanzato e nella situazione in cui questi Centri stanno operando, noi riteniamo che il visto di conformità debba essere ridotto a qualcosa che attesta solo che il professionista in questione o l'assistente tecnico sindacale conosce i fatti di cui dà certificato di veridicità ovvero di «conformità» per averli gestiti, non perchè li riconosce come se fosse un notaio o un organo di accertamento. Nel sistema francese chi ha tenuto la contabilità IVA assicura di averlo fatto in modo corretto, sulla base di documenti ricevuti senza risponderne se i documenti che gli sono stati consegnati non sono tutti, ma assolutamente rispondendo in relazione a ciò che ha ricevuto. Questo dovrebbe essere il visto di conformità. Se lo traduciamo in questo modo, i Centri di assistenza fiscale perdono la natura molto ambigua che oggi hanno e possono essere utili per questo particolare aspetto di deontologia professionale: quello di garantire che ciò che si è fatto da parte del

consulente è corretto. Ciò anche e soprattutto nella semplificazione tributaria per consentire l'invio in blocco di nastri magnetici al fisco anzichè di fogli di carta, con una evidente semplificazione ed accelerazione. Tuttavia, allo stato attuale, l'istituto solleva perplessità.

Per quanto riguarda il compromesso sulla *minimum tax*, il «contributo diretto lavorativo», è doveroso per il relatore sottolineare che ciò che spesso è stato riportato dalla stampa non è esatto. Questa normativa da un lato in sostanza elimina il concetto e quindi la struttura originaria della *minimum tax* che qualche tributarista con una certa forzatura, ma in modo pittoresco, ha definito come una sorta di «metodo catastale». Il catasto infatti è diverso per varie ragioni, perchè, ad esempio, il valore reddituale o patrimoniale è scritto in un libro e comporta un'indicazione permanente fatta con determinati coefficienti analitici che sono molto più seri del contributo diretto lavorativo e che esprimono il reddito medio ordinario continuativo. Qui invece ci troviamo di fronte ad un principio di reddito presunto minimo globale del soggetto esercente, che è un concetto diverso da quello di reddito medio ordinario continuativo dell'unità produttiva parcellare. È vero però che si trattava di un principio non suscettibile di prova contraria.

Ora, se quello del reddito medio ordinario continuativo dell'unità produttiva parcellare è certamente uno dei metodi migliori per dedurre la capacità contributiva (come ci insegnano i saggi di Luigi Einaudi sull'ottima imposta e quelli di scrittori precedenti ai quali egli si riferisce) ben diverso è questo secondo concetto: non è una media ordinaria continuativa riferita al nucleo produttivo sulla base di vari coefficienti ma un semplice coefficiente tassativo di presunzione di reddito minimo personale dell'esercente che vale anche per gli anni in cui il soggetto abbia avuto delle perdite. Esso può certamente indurre i soggetti ad appiattirsi su una dichiarazione di reddito minimo; non si basa su elementi idonei a determinare una media o un minimo continuativo di reddito ma su presunzioni *iuris et de iure* che a volte hanno connotati paradossali, come quella secondo cui chi assume una persona abbia per questo un reddito maggiore di chi non l'assume perchè questo significa che ha ampliato la sua attività; invece, questo tale forse ha dovuto assumere una persona perchè la sua attività, per sua disgrazia, si è complicata, per cui per avere la stessa clientela di prima deve faticare di più. Questo caso si verifica assai di frequente nelle congiunture difficili, come possono testimoniare molti professionisti, commercianti ed artigiani. Tale tipo di presunzione che è tra le più semplicistiche e paradossali si configura come una sorta di tassa sull'occupazione, per cui può incentivare il lavoro nero.

Invece, al metodo al quale si sta arrivando, cioè i coefficienti presuntivi che consentono l'onere della prova del contrario (quindi con un principio preliminare di inversione dell'onere della prova) non si può rivolgere la critica appena ricordata, ferma restando quella dell'eccessiva semplificazione del metodo adottato: il contributo lavorativo. Se mi si consente il riferimento (peraltro, credo, non dottrinale ma pratico) alla teoria matematica degli insiemi, vorrei far rilevare che in questo caso siamo di fronte ad un errore concettuale poichè si fa riferimento ad insiemi normali e quindi ad esempio si ragiona su uno o due addetti, in possesso o meno della laurea; invece, bisogna ricorrere

alla teoria degli insiemi sfumati in quanto nella realtà non esiste discontinuità aritmetica del tipo: laurea o non laurea. Non è esatto che se il reddito *full time* è uguale a 100 il reddito *part time* sia sempre uguale a 50, una cifra «x» per un addetto e il doppio per due addetti e così via.

In una elaborazione matematica appropriata, si possono costruire dei modelli, ricorrendo ad insiemi sfumati, dando vita a cosiddetti sistemi esperti; con questi si possono verificare molto meglio i fenomeni reddituali mediante coefficienti fra loro combinati.

Se l'onorevole Ministro lo desidera, potrei anche fornirgli informazioni specifiche su come questi sistemi possono essere tecnicamente costruiti per arrivare all'elaborazione di indicatori più plausibili, volendo conseguire l'obiettivo di disporre di coefficienti per i quali è richiesto l'onere della prova del contrario.

Il ricorso al principio poco «elegante» di dichiarare almeno il 95 per cento del coefficiente si è reso necessario per problemi formali di copertura e per la confusione con cui l'argomento è stato discusso più nelle piazze che nelle Aule parlamentari. Sarebbe stato preferibile che l'anticipo fosse stato costruito in modo diverso, prevedendo, ad esempio, il 70 per cento e, dunque, nel novembre il 95 per cento del 70 per cento (come io stesso avevo proposto), affinché il conguaglio non avvenga mediante rimborso o spostamento a nuovo di un credito del contribuente sui successivi debiti di imposta ma venga calcolato con il sistema del reciproco confronto per la definizione della differenza in più o in meno.

Comunque, la soluzione alla quale si è giunti sembra ragionevole non solo perchè si muove, a mio avviso, nella giusta direzione ma anche perchè si inserisce - e ci auguriamo che funzioni - nella linea del conto fiscale, in cui le cifre in più dovrebbero essere conguagliate con una rapidità maggiore di quella attuale. Esistono, in contropartita, anche misure importanti in relazione a sistemi di verifica: quindi, non sono solo previste «concessioni» al lavoratore autonomo, al professionista o alla piccola impresa.

Intendo però fare un'osservazione negativa, inerente il nuovo visto di conformità. Forse sono un ingenuo, ma ho la sensazione che le categorie corporative, che si sono molto agitate, acquisiscano il diritto di riscuotere dal contribuente una piccola somma (molti pochi, sommati, fanno assai). I loro centri di assistenza fiscale rilasceranno questi visti di conformità, per la riduzione della *minimum tax*, che da un punto di vista pratico non avranno un grande valore. Si verificherà un po' quello che avviene a certi studenti, che in certi pubblici concorsi, si presentano agli esami tutti raccomandati; chi non lo fosse, sarebbe un candidato anomalo. Immagino, quindi, che tutti coloro che chiedono lo «sconto» otterranno il visto di conformità, che però non certificherà - così prevede la norma - che il contribuente effettivamente ha un reddito minore rispetto al coefficiente del contributo diretto lavorativo corretto con i vari parametri, ma solo che esso ha la potenzialità di averlo. Si tratta quindi di una vaga indicazione, e questo è un neo che si inserisce, purtroppo, nella situazione che prevede l'esistenza dei Centri di assistenza fiscale. È un tipo di espediente che piace nella guerra che si è scatenata tra le varie professioni in relazione al visto di conformità.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti importanti del provvedimento, relativi in particolare all'accertamento analitico, sulla base della contabilità o di altri indicatori, che correggono la sensazione, che qualcuno ha avuto, che si sarebbe concesso qualcosa alle proteste in piazza di chi non vuole pagare. Si è fatto un aggiustamento significativo, che va nella giusta direzione. Lo affermo io, ma è presente in Aula il senatore Reviglio che lo può confermare. In passato abbiamo introdotto una serie di strumenti di natura analitica (ricevute fiscali, registratori di cassa, obblighi contabili, generalizzazione della fattura, della ricevuta, dello scontrino o comunque del documento), proprio allo scopo di consentire l'analiticità. Se tutti questi pezzi di carta e tutte queste incombenze - comprese le bolle di accompagnamento, che rappresentano un fenomeno residuale - devono essere buttati via perchè non si fanno controlli o si ricorre a coefficienti rigidi, questi adempimenti che sono una fatica per il contribuente, necessaria per l'accertamento, diventano quasi una presa in giro.

Tra le nuove norme, invece, ve ne sono alcune importanti, che consentono l'utilizzo di risultanze oggettive in relazione alla contabilità ed ad altri elementi analitici. Vi è in particolare anche il *revival*, se mi è concessa l'espressione, degli «studi di settore», che già nel 1938 (o forse nel 1940) il futuro ministro delle finanze, professor Vanoni, collaborando con il ministro Thaon di Revel, aveva posto come fondamentale strumento di accertamento analitico in materia di imprese e «ovviamente» anche di lavoro autonomo, piccola impresa ed artigiano.

Quindi sono stati compiuti dei progressi, e sarebbe un errore affermare che - in questo testo - vi è solo un compromesso sulla *minimum tax*. Vi è anche un ulteriore ed importante sforzo per l'affinamento degli strumenti d'accertamento analitici. Sono varie norme rispetto alle quali è importante rilevare che le categorie cosiddette autonome, cioè i piccoli operatori, hanno ottenuto di non essere tassate con un'imposta di capitazione - questo rappresentava in effetti il contributo diretto lavorativo - inferiore di gran lunga a quella ideata da Servio Tullio. Questi aveva diviso i cittadini in sette classi sulla base delle categorie socio-professionali di appartenenza, in modo da poter dire che si trattava di un'imposta di capitazione diversificata, in relazione alle condizioni socio-professionali. Invece nel nostro caso ci troviamo di fronte proprio ad un'imposta semplicistica per capi.

Se l'amministrazione funzionerà, le categorie autonome subiranno il peso di strumenti di accertamento più incisivi di prima, in particolare in relazione al formalismo che si era instaurato per cui, considerando puramente la contabilità e magari il registratore di cassa come documentazione non superabile, si poteva tranquillamente creare una barriera di evasione. Conosco delle persone (e credo che tutti ne conoscano) in grado, con un «programmino» informatico, di coordinare l'uno e l'altra in un modo talmente preciso da esibire una sorta di prova documentale formale che però diventa paradossale rispetto a controlli di magazzino o a controlli di strutture produttive o di offerta di servizi. Il vincere queste verità formali con riferimento a studi di settore e dati analitici, è previsto per evitare l'arbitrio della «brevità» di strumenti

come la *minimum tax* che vengono adottati «per disperazione» dando luogo ad ingiustizie di segno opposto.

L'ultimo punto da trattare riguarda la smagliatura (di cui mi dolgo profondamente, come penso molti colleghi) che è rimasta in questo testo, riferita alla previsione che, per il contenzioso tributario, possano svolgere funzioni di rappresentanza dei contribuenti anche soggetti non iscritti agli albi professionali, purchè dotati di laurea o di diploma in ragioneria e iscritti negli elenchi dei periti tributari.

Ciò non sarebbe poi tanto grave se non fosse che, guardando all'insieme dei soggetti in questione iscritti come periti tributari negli elenchi delle Camere di commercio, è facile scoprire che - quasi tutti - non sono altro che ex funzionari dell'amministrazione pubblica e - con maggiore frequenza - ex funzionari dell'ufficio delle imposte. Infatti, raramente un cittadino che è giunto alla laurea specializzata o dispone del diploma di ragioniere diventa perito della Camera di commercio se non è iscritto agli albi professionali, salvo un altro caso ancora più paradossale: che sia stato bocciato così tante volte da non riuscire ad essere ammesso all'albo agognato.

In questo modo noi inseriamo da un lato i bocciati e dall'altro gli ex funzionari del fisco fra i difensori nel contenzioso, il che non è accettabile: per i bocciati, per ovvie ragioni; per gli ex funzionari, perchè c'è un problema etico. Il fatto che siano iscritti negli albi professionali e abbiano fatto il relativo concorso starebbe a significare - se mi si consente l'espressione - che si sono «riciclati» in modo dignitoso e completo; che non hanno usato questa scorciatoia di aver prima lavorato per il fisco e poi, con il sistema della porta girevole, essere passati, senza nessun controllo, dall'altra parte.

Concludendo, vorrei raccomandare al Ministro di considerare che questa norma (che per la verità è stata posta come transitoria in relazione all'attuazione della normativa comunitaria, che è più rigorosa in materia, con riferimento ai soli iscritti alle Camere di commercio alle date attuali) stabilisce che i soggetti in questione sono abilitati (non so se sia un diritto soggettivo) a svolgere queste attività di contenzioso solo in materia di imposta sul valore aggiunto, di IRPEF, di ILOR e di IRPEG. Automaticamente, pertanto, si deve considerare che la materia penale tributaria viene esclusa. Quando il *quantum* in discussione (in relazione a contestazioni per evasione o frode) supera una certa cifra o riguarda certi fatti, che possono dar luogo, in sede giudiziaria, alle sanzioni di cui alla legge cosiddetta «manette agli evasori», non vi è possibilità di patrocinio in questione perchè non è menzionata la materia penale. Ciò è abbastanza logico visto che quella di questi consulenti è una categoria «raccogliaticcia».

Secondariamente, non è menzionata la riscossione. Quando la materia in questione ha a che fare con la tematica della riscossione (ad esempio, quando il caso di contenzioso sia sorto in relazione ad una opposizione ad un atto di riscossione), si è al di fuori delle possibilità offerte dal testo. Ugualmente quando si parla di estimi catastali, poichè tale materia non è menzionata esplicitamente: rimane quindi esclusa, insieme all'ICI e ai tributi simili.

Infine, l'abilitazione, in questione, al contenzioso non si può proporre quando le questioni sono di puro diritto processuale (poichè

anche tale materia non è indicata) o di puro diritto procedimentale, relativo alla normativa sull'accertamento e sulle trattenute, che è separata dal *corpus* fondamentale in materia di imposte sul reddito e IVA cui ci si è riferiti.

È possibile, con una interpretazione restrittiva derivante dal fatto che si tratta di una vistosa eccezione ai principi generali del nostro ordinamento ed anche della Comunità europea, fare in modo che questa abilitazione transitoria, a termine, di personale non dotato di qualifiche adeguate per svolgere compiti di rappresentanza dei contribuenti possa essere minimizzata.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, siamo di fronte ad un provvedimento più volte reiterato. La Comunità europea ci guarda e abbiamo bisogno di offrire punti fermi al contribuente, anche perchè le materie relative all'accertamento non sono di poco conto. Impegnando di continuo il lavoro parlamentare su questo testo risulterebbe poi difficile occuparci del testo relativo alla semplificazione tributaria, che dovrebbe a sua volta consentire di giungere a moduli semplificati di dichiarazione dei redditi e a meno affannose, ossessive e macchinose attività di adempimento in relazione alle stesse dichiarazioni dei redditi e alle altre incombenze sfrontando gli obblighi procedurali senza incidere sulla problematica sottostante. Non cito altri temi urgenti che dovremo discutere se non per memoria. È stata nuovamente prorogata la normativa riguardante la tassazione dei guadagni da capitale e degli utili di borsa. Sono ancora in discussione le normative sulla tassazione delle rendite finanziarie a cui questa si collega (si tratta, infatti, di leggi delega in scadenza), la normativa sugli esoneri fiscali, come pure la normativa (in relazione all'armonizzazione comunitaria) sulla tassazione del reddito di impresa (è un'altra legge delega). Non possiamo persistere nel metodo di rivisitare continuamente l'attuale testo ampiamente discusso, senza addentrarci in tutti questi altri argomenti che ci attendono al varco e che sono estremamente importanti. Pertanto, io stesso mi sono assunto la responsabilità, nell'ambito dell'ampia disponibilità manifestata sia dai Gruppi della maggioranza che da quelli dell'opposizione, che pure hanno presentato emendamenti, di verificare la possibilità di accedere ad una fiducia tecnica per chiudere questo capitolo. Tra l'altro, occorre considerare che dei due giorni a disposizione una mezza giornata era impegnata in adempimenti di carattere costituzionale. Quindi, il grosso rischio era di non poter giungere alla conclusione della discussione, salvo invitare tutti a ritirare gli emendamenti, ma questo, giuridicamente, era improprio.

Pertanto, la via prescelta a me è sembrata la migliore. Voglio così rispondere ad un collega solitamente molto garbato, il senatore Rastrelli, secondo il quale io dovrei vergognarmi molto per non aver protestato per questo voto di fiducia. In realtà, mi sono dato da fare perchè si giungesse a tale voto per le ragioni che ho esposto. Mi sembra infatti che in tal modo diamo una certezza ai contribuenti, e riusciremo, in futuro, a smaltire un lavoro parlamentare che si è fortemente accumulato e - mi auguro - daremo anche alcune risposte al paese nel senso dell'incentivazione, mediante innovazioni fiscali, di quei fenomeni che servono a rivitalizzare il mondo della borsa, dell'economia e degli investimenti. Di tali innovazioni il Ministro qui presente ci ha

dato, in audizioni ed in varie occasioni, alcuni segnali importanti che ci preme cogliere al più presto, perchè il paese ne ha veramente bisogno.

Non si tratta di interventi distorsivi, bensì di interventi conformi che accompagnano in modo sano l'economia di mercato togliendo strumenti fiscali impropri, che inventano redditi o fanno emergere guadagni di capitali laddove non ci sono o impongono obblighi tributari tutti in un solo momento, in relazione a imponibili che si sono formati nel tempo.

Come ripeto, si tratta di misure conformi per adattare il peso fiscale alla soma del contribuente: questo somaro che di necessità ha il compito di rimediare, in questi anni, a periodi in cui si è speso troppo facilmente, senza considerare il monito che - anche al di là di certe esagerazioni ideologiche - in economia si pone, sulla base della partita doppia, anche ai più alti livelli: non esiste il pasto gratuito.

Dato ciò, si tratta però anche di stabilire che le modalità di pagamento devono essere corrette, comode e praticabili. Con questi auspici, signor Presidente, signor Ministro e colleghi, ringrazio per l'attenzione prestatami. (*Applausi dai Gruppi del PSI e della DC*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 che costituisce il disegno di legge n. 1584, di conversione del decreto-legge n. 331.

Raccomando ad ogni Gruppo il rispetto dei tempi contingentati.

Il testo dell'articolo 1 del disegno di legge è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, salvo quelli derivanti dall'esclusione dal regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previsto per i produttori agricoli, per le società per azioni e in accomandita per azioni, per le società a responsabilità limitata, per le società di mutua assicurazione e per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno precedente abbiano conseguito un volume di affari superiore ai 360 milioni di lire, e del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213. I produttori agricoli che hanno effettuato versamenti di imposta per effetto delle disposizioni contenute nei decreti-legge 31 dicembre

1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, e 28 aprile 1993, n. 131, hanno diritto, limitatamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura, in sede di dichiarazione relativa all'anno 1993, alla detrazione o al rimborso delle somme versate. Le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società di mutua assicurazione che per il triennio 1993-1995 intendano optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale possono darne comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e quelle concernenti l'imposta sul valore aggiunto di cui al numero 21) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dettate per il trasferimento di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, si applicano anche agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dal 22 maggio al 21 luglio 1993, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle operazioni effettuate nello stesso periodo di tempo anche se l'acquirente, alla data dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione in un comune diverso da quello ove è situato l'immobile acquistato, a condizione che abbia dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere nel comune dove è situato l'immobile acquistato altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di voler adibire tale immobile a propria abitazione principale.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali e amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea.

Ricordo che la Camera dei deputati ha approvato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331:

All'articolo 4:

al comma 3, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Resta ferma la facoltà del depositario autorizzato di assolvere l'obbligo di cui alla presente lettera mediante idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa»;

al comma 4, dopo le parole: «I depositi fiscali» sono inserite le seguenti: «si intendono compresi nel circuito doganale e».

All'articolo 7, al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: «con gli interessi legali dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso».

All'articolo 15, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrato in ambito NATO, nonché alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti».

*All'articolo 17, al comma 3, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il biodiesel è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 250.000 tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di *set-aside* ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed immissione in consumo. Il contingente di biodiesel in esenzione di accisa potrà essere innalzato fino ad un massimo di 500.000 tonnellate annue, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima applicazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono essere altresì esonerati dall'accisa i carburanti ed i combustibili di origine agricola nell'ambito di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti e in particolare*

i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e con l'osservanza delle modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, a programmi di produzione preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria».

All'articolo 20, al comma 1, alla tabella A richiamata:

il numero 6 è sostituito dal seguente:

«6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce e nella florovivaistica... 10 per cento aliquota normale.

L'agevolazione è limitata al solo gasolio e olio combustibile.

L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta sulla base di criteri oggettivi stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità e quantità delle colture, alla dotazione delle macchine e delle attrezzature effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

al numero 12, lettera b), le parole: «a vapore» sono sostituite dalle seguenti: «e vapore».

All'articolo 27:

al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato generale, dal direttore generale dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I direttori centrali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono membri di diritto del comitato di gestione di cui al comma 4 in sostituzione dei funzionari appartenenti all'Amministrazione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette partecipa al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato in qualità di membro di diritto. Ai componenti del comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è corrisposto un gettone di presenza stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità ed i criteri di cui

al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10 agosto 1988, n. 357».

All'articolo 29, al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applica con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:».

Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - (Contributo di riciclaggio sul polietilene). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo è dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sui film plastici importati o di provenienza comunitaria.

2. Obbligati al pagamento del contributo sono:

- a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;
- b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria;
- c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.

3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato.

4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad agevolare il finanziamento delle attività di:

- a) raccolta differenziata, recupero e rigenerazione di scarti di film di polietilene, al fine di ridurre l'impatto ambientale e di ridurre l'uso delle discariche;
- b) sviluppo dei mercati d'impiego dei materiali provenienti dalla rigenerazione e dal riciclaggio dei film di polietilene.

5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo dovuto.

6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1994».

All'articolo 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione dall'accisa e dai diritti erariali speciali in miscela con la benzina come carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3, del presente decreto limitatamente a programmi sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 18 novembre 1992, e successive modificazioni, per un quantitativo massimo di 100.000 ettanidri di alcole etilico denaturato, e fino al 31 dicembre 1993; l'onere relativo, pari a lire 9 miliardi e 600 milioni per il 1993, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201».

All'articolo 35, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «e sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, e successive modificazioni, relativamente agli estratti ed essenze non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori».

All'articolo 36:

al comma 2, numero 24), dopo le parole: «lettere a) e b)» sono inserite le seguenti: «del primo comma»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984»;

al comma 2, numero 25), dopo le parole: «lettere a) e b)» sono inserite le seguenti: «del primo comma»;

al comma 2, il numero 41-bis) è sostituito dal seguente:

«41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche».»;

al comma 3, lettera c), al numero 127-quinquies), dopo le parole: «ed eolica» sono soppresse le parole: «ceduti da imprese costruttrici»;

al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) dopo il numero 127-quaterdecies) è aggiunto il seguente:

“127-quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui al numero 127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”.»;

al comma 8, lettera a), al capoverso, le parole: «304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156» sono sostituite dalle seguenti: «305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58»;

al comma 9, lettera a), punto 3), il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:

«27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere»;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.»;

al comma 12, dopo le parole: «della ristrutturazione degli edifici» sono inserite le seguenti: «e delle opere pubbliche e di pubblica utilità»; e dopo le parole: «e successive proroghe» sono inserite le seguenti: «, né compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato

luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;

dopo il comma 12, è inserito il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«19-bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

19-ter. Al comma 12-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

All'articolo 39, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5».

All'articolo 46, al comma 5, le parole: «trenta giorni dall'effettuazione» sono sostituite dalle seguenti: «il mese successivo a quello di effettuazione»; e le parole: «il quindicesimo giorno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il mese seguente».

All'articolo 50, al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonché la specifica del relativo titolo».

All'articolo 54:

al comma 9, le parole: «il 31 marzo 1993» sono sostituite dalle seguenti: «la stessa data, purchè regolarizzati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è sostituito dal seguente:

“4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; per l'omissione o la inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; si applicano altresì, anche agli uffici doganali, le disposizioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni”».

All'articolo 57, al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 40, comma 9,» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 58».

All'articolo 61, al comma 1, alla tariffa, articolo 4, alla nota 2 sono aggiunte, in fine, le parole: «Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile nè gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile».

All'articolo 62:

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio".»;

al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 14 novembre 1992, n. 438», sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 62-ter del presente decreto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993».

Dopo l'articolo 62, sono inseriti i seguenti:

«Art. 62-bis. - (Studi di settore). - 1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività

e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.

Art. 62-ter. - (*Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo*). - 1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, per il periodo di imposta 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena di nullità previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non adottati in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, possono applicarsi anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente, adeguano il reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste dall'articolo 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.

5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:

a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;

b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, o da un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.

6. Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 62-quater. - (*Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi*). - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi

da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non adottati in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonché i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria".

2. Il sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e

successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi adottati dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12".

3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 62-quinquies. - (*Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo. Abrogazioni*). - 1. Il comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per metà in caso di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

3. L'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 62-sexies. - (*Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili*). - 1. Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 62-ter, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso articolo 62-ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:

a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-ter;

b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;

c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.

2. La Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate e i servizi per l'accertamento e la programmazione delle direzioni regionali delle entrate eseguono, sulla base di piani annuali o in via straordinaria, controlli e verifiche per l'accertamento dei tributi devoluti alla competenza del Dipartimento delle entrate, avvalendosi di tutti i poteri di indagine previsti dalle singole leggi d'imposta. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, sono comunicati agli uffici competenti ai fini dell'accertamento.

3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.

4. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, lettera d), le parole: "e dal controllo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dal controllo";

b) nel secondo comma, lettera d), le parole: "e le irregolarità formali" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero le irregolarità formali".

All'articolo 63:

al comma 5, le parole da: «Il Ministro delle finanze» fino a: «provvede:» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede:»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione».

All'articolo 65:

al comma 5, primo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 3 febbraio 1992»; e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le autovetture nonchè gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonchè con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonchè per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi»;

al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole: «erariali e regionali» sono sostituite dalle seguenti: «erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Le riduzioni previste dal comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si intendono applicabili anche ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438».

All'articolo 66:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Gli stessi atti» sono inserite le seguenti: «, nonchè gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992,»;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;

b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;

c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.»;

al comma 8, capoverso 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi»;

al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993»;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, nè devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi.»;

al comma 10, lettera b), numero 1) , capoverso, le parole: «1° ottobre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994»;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno 1993, n. 213, nonché nel presente articolo, nella parte in cui sostituiscono l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche qualora non sia stata esercitata l'opzione prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale relativa al 1993.

10-ter. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, settimo comma, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994";

b) all'articolo 17, primo comma, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1994".»;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«22-bis. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché alle aziende di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto. Il beneficio può essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione».

All'articolo 69:

al comma 3, lettera a), le parole: « Sono, altresì, abilitati » sono sostituite dalle seguenti: « In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati »; dopo le parole: « 29 settembre 1973, n. 600, » sono inserite le seguenti: « i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG »; alla medesima lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per

territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636»;

al comma 3, lettera h), numero 1), capoverso 2, le parole: «o per le quali pendeva il termine alla data del 15 gennaio 1993, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data,»;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in vigore»;

al comma 6, le parole: «14 dicembre 1931» sono sostituite dalle seguenti: «14 settembre 1931».

Ricordo che il testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI

CAPO I

REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE

Articolo 1.

(Prodotti soggetti ad accise - Definizioni)

1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;

b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;

c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;

f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.

3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Büsingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.

Articolo 2.

(Fatto generatore ed esigenza dell'accisa)

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione.

2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche:

a) l'ammacco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 5;

b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

3. È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che si è reso garante di tale pagamento.

Articolo 3.

(Accertamento, liquidazione e pagamento)

1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. In caso di ritardo, oltre l'applicazione delle indennità e degli interessi di mora, non è consentita l'immissione in consumo da parte del soggetto obbligato fino all'estinzione del debito di imposta. Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento sono unificati a trenta giorni dalla fine di ogni bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

Articolo 4.

(Regime del deposito fiscale)

1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.

2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino e per i depositi di birra e di prodotti alcolici intermedi si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

3. Il depositario autorizzato è obbligato:

a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti e di prodotti alcolici la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi

di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. In presenza di apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Per il gas metano la cauzione è prestata secondo le misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102. Resta ferma la facoltà del depositario autorizzato di assolvere l'obbligo di cui alla presente lettera mediante idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi di oli minerali di capacità superiore a 3.000 metri cubi, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta.

Articolo 5.

(Abbuoni per perdite e cali)

1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.

Articolo 6.

(Circolazione di prodotti soggetti ad accisa)

1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.

2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, secondo modalità che saranno definite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attesa di tale decreto, restano in vigore le modalità di garanzia per il trasporto spiriti in cauzione d'imposta, vigenti al 31 dicembre 1992. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.

3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, può disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.

4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.

5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 7.

(Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)

1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;

b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;

c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;

d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;

e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi legali dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso.

2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è tenuto ad informare le competenti autorità del Paese di provenienza.

Articolo 8.

(Operatore professionale)

1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio

della attività economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti indicati nell'articolo 27, comma 1.

Articolo 9.

(Rappresentante fiscale)

1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro, il titolare del deposito fiscale mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.

2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:

a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;

b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le modalità previste e nel termine stabilito;

c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui sono consegnate le merci.

3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i com-

piti previsti dall'articolo 7, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

Articolo 10.

*(Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
e già immessi in consumo in altro Stato membro)*

1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.

3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, nè quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'articolo 9.

Articolo 11.

*(Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo
in altro Stato membro e acquistati da privati)*

1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:

- a) sigarette, 800 pezzi;
- b) sigaretti (di peso non superiore a 3 g/pezzo), 400 pezzi;
- c) sigari, 200 pezzi;
- d) tabacco da fumo, 1 kg;
- e) bevande spiritose, 10 litri;
- f) prodotti intermedi, 20 litri;
- g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;

h) birra, 110 litri.

3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.

Articolo 12.

(Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa)

1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e detenzione nel territorio nazionale.

2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a 25 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante.

3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a norma dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale.

4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, i depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti di cui alle categorie a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Articolo 13.

(Prodotti muniti di contrassegno fiscale)

1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.

3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.

Articolo 14.

(Rimborso dell'accisa)

1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.

2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'articolo 13, nonché le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in conformità alle disposizioni comunitarie.

Articolo 15.

(Esenzioni)

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrare in ambito NATO, nonché alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti;

d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La

stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

Articolo 16.

(Regimi particolari)

1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.

2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.

3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.

4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 106 del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonchè a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola.

CAPO II

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUGLI OLI MINERALI

Articolo 17.

(Prodotti soggetti ad accisa)

1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti petroliferi:

a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35), benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33), oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per

autotrazione e per combustione (1) con le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;

b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):

1) per autotrazione: lire 625.620 per 1.000 litri;

2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1.000 litri;

c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1.000 kg (2):

1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1.000 kg;

d) gas metano (codice NC 2711 29 00):

1) per autotrazione: aliquota zero;

2) per combustione:

usi civili (3) (4);

usi industriali: lire 20 al mc. (5).

(1) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatti impiegati negli usi di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1° gennaio 1994 ed in misura intera dal 1° gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.

(2) L'aliquota di lire 90.000 per 1.000 kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes.

(3) Per il gas metano usato come combustibile per usi civili fino al 31 dicembre 1993, si applicano le aliquote previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 784, e dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, dal decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29 aprile 1991, n. 139, e dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Dal 1° gennaio 1994 si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

(4) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

(5) Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile nel settore alberghiero o nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi, e nelle attività artigianali ed agricole.

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

- a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
- c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
- d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
- e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;
- f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
- g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
- h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
- i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
- l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;
- m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
- n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il biodiesel è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 250.000 tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di *set-aside* ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed immissione in consumo. Il contingente di biodiesel in esenzione di accisa potrà essere innalzato fino ad un massimo di 500.000 tonnellate annue, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima applicazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono essere altresì esonerati dall'accisa i carburanti ed i combustibili di origine agricola nell'ambito di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti e in particolare i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e con l'osservanza delle modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, a programmi di produzione preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria.

4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius.

5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.

6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.

Articolo 18.

(Fatto generatore dell'accisa)

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:

a) quando si verificano i casi previsti nell'articolo 17, commi 2 e 3;

b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è

effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.

3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali già immessi in consumo con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 19.

(Definizione di stabilimento di produzione)

1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a «trattamento definito» ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.

2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.

3. Non si considera produzione di oli minerali:

a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;

b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.

Articolo 20.

(Impieghi agevolati)

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata;

la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, numero 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

CAPO III

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SULL'ALCOLE E SULLE BEVANDE ALCOLICHE

Articolo 21.

(Birra)

1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20° Celsius.

2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

Articolo 22.

(Vino)

1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero.

2. Si intendono per:

a) «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera b), aventi:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purchè siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

b) «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:

1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

3. È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

Articolo 23.

(Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)

1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

2. Si intendono per:

a) «altre bevande fermentate tranquille» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera b) del presente articolo, ed esclusi i prodotti previsti all'articolo 21, che abbiano:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

b) «altre bevande fermentate gassate» tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonchè i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'articolo 22, che soddisfano le seguenti condizioni:

1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;

3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

Articolo 24.

(Prodotti intermedi)

1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito.

2. Si intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, è considerata «prodotto intermedio» qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

Articolo 25.

(Alcole etilico)

1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.146.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.

2. Per alcole etilico si intendono:

a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.

4. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e della sovrainposta di confine sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali tributi, possono

essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale, con il medesimo ordine del privilegio previsto dall'articolo 18, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione.

Articolo 26.

(Esenzioni)

1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:

- a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
- b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;
- c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;
- d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965;
- e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
- f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
- g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti;
- h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
- i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perchè divenuti non idonei al consumo umano.

3. Nell'ambito delle modalità e condizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fino al 31 luglio 1996, l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, è assoggettato ad un'accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.

CAPO IV

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI

Articolo 27.

(Prodotti soggetti ad accisa)

1. Sono considerati tabacchi lavorati:

- a) i sigari e i sigaretti;
- b) le sigarette;
- c) il tabacco da fumo:

- 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
- 2) gli altri tabacchi da fumo.

2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- «c) il tabacco da fumo:

- 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
- 2) gli altri tabacchi da fumo»;

b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: «2-bis) è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.».

3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.».

4. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è integrato dal Ministro delle finanze che lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente nonché dal segretario generale e dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo, da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato generale, dal direttore generale dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Il predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, quelle previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

4-bis. I direttori centrali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono membri di diritto del comitato di gestione di cui

al comma 4 in sostituzione dei funzionari appartenenti all'Amministrazione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette partecipa al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato in qualità di membro di diritto. Ai componenti del comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è corrisposto un gettone di presenza stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità ed i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10 agosto 1988, n. 357.

5. Nell'ambito del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è istituita la direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico alla quale è preposto un dirigente generale di livello C. Sono corrispondentemente soppressi un posto di funzione di dirigente superiore di livello D di cui al quadro F della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e un posto di quinto livello della qualifica funzionale di cui alla tabella B allegato al medesimo decreto legislativo n. 105 del 1990.

6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicità dell'esposizione della targa regolamentare.

7. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo la parola: «dispone» è sostituita dalle seguenti: «può disporre»;

b) nel secondo periodo le parole: «è raddoppiata» sono sostituite dalle seguenti: «può essere raddoppiata».

Articolo 28.

(Aliquote)

1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue:

a) sigarette	57	per cento;
b) sigari e sigaretti naturali.	23	per cento;
c) sigari e sigaretti altri.	46	per cento;
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro ta- bacco da fumo	54	per cento;
e) tabacco da masticare.	24,78	per cento;
f) tabacco da fiuto.	24,78	per cento.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:

- a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;
- b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
- c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;
- d) prodotti riutilizzati dal produttore.

CAPO V

ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

Articolo 29.

(Criteri generali)

1. L'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applica con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

- 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
- 2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta media-

mente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.

5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tale quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

Articolo 29-bis.

(Contributo di riciclaggio sul polietilene)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo è dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comu-

nitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sui film plastici importati o di provenienza comunitaria.

2. Obbligati al pagamento del contributo sono:

- a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;
- b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria;
- c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.

3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato.

4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad agevolare il finanziamento delle attività di:

- a) raccolta differenziata, recupero e rigenerazione di scarti di film di polietilene, al fine di ridurre l'impatto ambientale e di ridurre l'uso delle discariche;

- b) sviluppo dei mercati d'impiego dei materiali provenienti dalla rigenerazione e dal riciclaggio dei film di polietilene.

5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo dovuto.

6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dal 1º gennaio 1994.

Articolo 30.

(Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio)

1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.

2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.

3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri stabiliti nell'articolo 29, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.

4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 18, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla combustione, non sono soggetti a tassazione.

6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonchè di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31.

(Mutua assistenza per recupero crediti)

1. Il primo comma dell'articolo 346-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 346-*bis* e 346-*ter* si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'articolo 128, lettera *a)*, dell'atto di adesione;

c) ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera *b)*, della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'articolo 128, lettera *b)*, dell'atto di adesione;

d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati.».

Articolo 32.

*(Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette.
Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni)*

1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.

2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni.

4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza, anche dalla Guardia di finanza.

5. Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette che espleta i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, i funzionari doganali possono svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti dall'articolo 20-bis del medesimo decreto.

7. Alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10-1. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili.»;

b) nell'articolo 13, primo comma, dopo le parole: «consigli compartimentali» sono aggiunte le seguenti: «ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi.»; i commi secondo e terzo sono soppressi.

Articolo 33.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attività per la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza.

3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia.

4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 17, comma 7, del presente decreto, devono essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai

prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

5. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.

6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Non si fa luogo a recuperi d'imposta per il biodiesel immesso in consumo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nell'ambito del contingente stabilito dall'articolo 17, comma 3, le ditte che intendono produrre ed immettere in consumo biodiesel in esenzione da accisa devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza al Ministero delle finanze dichiarando le quantità di biodiesel già immesse in consumo e quelle da immettere in consumo fino al 31 dicembre 1993, allegando la documentazione dalla quale risulti che trattasi di produzione preventivamente autorizzata dagli organi competenti ed una fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 20 per cento dell'accisa gravante sul prodotto petrolifero complessivamente sostituito.

7-bis. L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione dall'accisa e dai diritti erariali speciali in miscela con la benzina come carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3, del presente decreto limitatamente a programmi sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 18 novembre 1992, e successive modificazioni, per un quantitativo massimo di 100.000 ettanidri di alcole etilico denaturato, e fino al 31 dicembre 1993; l'onere relativo, pari a lire 9 miliardi e 600 milioni per il 1993, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

Articolo 34.

(Adeguamenti alla normativa comunitaria)

1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono

emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Articolo 35.

(Soppressione di imposte)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte:

a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924;

b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924;

c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni;

f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;

g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'articolo 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni;

h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica 1º ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni;

i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° luglio 1996.

3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero detenute in quantità superiore a 10 tonnellate alla data del 1° gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.

4. È ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. Per ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Possono usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto. Sono inoltre soppresse le licenze previste all'articolo 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, e sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, e successive modificazioni, relativamente agli estratti ed essenze non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori.

6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendisigari detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta dai soggetti interessati che abbiano presentato all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso entro il 15 maggio 1993. Per i distributori all'ingrosso di accendigas non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico il rimborso dell'imposta assolta è dovuto nella misura dell'otto per cento dell'imposta gravante su ogni singola fattura di acquisto effettuato nell'anno 1992.

7. Per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sulle giacenze di oli di semi sia tal quali che in semi oleosi, detenute alla data del 1° gennaio 1993 in quantità superiore alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso, nella misura di lire 1.000 per 100 kg di olio di semi raffinato e di lire 800 per 100 kg di olio di semi greggio o contenuto nei semi oleosi, è corrisposto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 31 luglio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.

8. La messa in libera pratica di residui di operazioni di importazioni di cacao, effettuate fino al 31 dicembre 1992, in sospensione temporanea della relativa imposta erariale di consumo è effettuata, a partire dal 1° gennaio 1993, in esenzione dal pagamento dell'imposta stessa.

TITOLO II

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

CAPO I

ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 36.

(Modificazione di talune aliquote)

1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) è sostituito dal seguente:

«36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);».

2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24), 25), 37), 38) e 41-*bis*) sono sostituiti dai seguenti:

«24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integra-

zioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis), e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984;

25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

37) somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;

41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi;».

2-bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche».

3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);

b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124), 127-terdecies) e 127-quaterdecies) sono sostituiti dai seguenti:

«24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);

80) preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore ad 1Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolifici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza mo-

trice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C, nei quali il distillato a 225° C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300° C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali;

127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);

127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);

c) sono aggiunti i seguenti numeri:

«127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di

energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici;

127-sexies) beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;

127-novies) prestazioni di trasporto aereo di persone;

127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;

c-bis) dopo il numero 127-quaterdecies) è aggiunto il seguente:

«127-quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui al numero 127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi».

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento:

a) per le cessioni e le importazioni di:

1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);

2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);

4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);

5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);

7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);

8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);

9) pelli gregge, ancorchè salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);

10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);

11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;

12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;

13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;

b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:

1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. È soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (vv.dd. ex 72.13; ex 72.14.20; ex 72.15; ex 73.14).

6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate nè sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono soppresses le parole «ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del 38 per cento» e, nel secondo periodo, le parole «per 138 quando l'imposta è del 38 per cento».

8. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58»;

b) la lettera e-bis) è abrogata.

9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 10:

1) il n. 6) è sostituito dal seguente:

«6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate»;

2) il n. 18) è sostituito dal seguente:

«18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze»;

3) è aggiunto il numero 27-ter):

«27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo

41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.»;

b) nell'articolo 19, al quarto comma, le parole: «di quelle indicate ai nn. 6, 10 e 11 dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «di quelle indicate al n. 11) dell'articolo 10».

10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo 8-bis, commi primo e secondo, dello stesso decreto.

11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della ristrutturazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilità distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, è concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. Il contributo, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA, non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe, nè compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La distruzione o il danneggiamento deve risultare dall'attestazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875. L'effettiva

utilizzazione del materiale e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione dell'edificio dovrà risultare da analoga attestazione. Con decreto del Ministro competente, secondo il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione del presente comma.

12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'IVA prevista all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è differito al 29 agosto 1993. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni è riconosciuto, fino al 31 dicembre 1996, all'avente diritto, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. All'applicazione della presente disposizione provvede, con proprio decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

14. All'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato».

15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista dall'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per evidenziare l'ufficio ricevente.

16. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è soppresso.

17. All'articolo 74, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria».

18. All'articolo 9, primo comma, n. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «o nazionalizzati» sono sostituite dalle seguenti: «nazionalizzati o comunitari».

19. All'onere derivante dai commi 12 e 13 del presente articolo, valutato complessivamente in lire 35 miliardi per il 1993, in lire 40

miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in lire 20 miliardi per il 1996, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19-bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

19-ter. Al comma 12-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

CAPO II

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Articolo 37.

(Operazioni intracomunitarie)

1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

Articolo 38.

(Acquisti intracomunitari)

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro, ovvero fuori del territorio della Comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporanea-

mente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, semprechè ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

Articolo 39.

(Effettuazione dell'acquisto intracomunitario)

1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

Articolo 40.

(Territorialità delle operazioni intracomunitarie)

1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso

delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e semprechè tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.

6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamiento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.

8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorchè l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.

9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonchè le prestazioni di tra-

sporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.

Articolo 41.

(Cessioni intracomunitarie non imponibili)

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

a) la consegna in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per loro conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai committenti o da terzi per loro conto;

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizi indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

Articolo 42.

(Acquisti non imponibili o esenti)

1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dalla imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto.

2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione

di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Articolo 43.

(Base imponibile ed aliquota)

1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 44.

(Soggetti passivi)

1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.

3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione

nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, nonché alla compilazione, ancorchè le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6.

4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 45.

(Detrazione)

1. È ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.

Articolo 46.

(Fatturazione delle operazioni intracomunitarie)

1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indica-

zione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere a), b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

Articolo 47.

(Registrazione delle operazioni intracomunitarie)

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere a) e b), e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, distintamente e nel termine ivi

stabilito, ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'articolo 23 dello stesso decreto.

2. I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anzichè in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'articolo 46, comma 5.

4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

Articolo 48.

(Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale)

1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1, 2 e 4, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28.

Articolo 49.

(Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti

passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'articolo 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'articolo 46, comma 5, e dell'articolo 47, comma 3.

Articolo 50.

(Obblighi connessi agli scambi intracomunitari)

1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonchè i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta

sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonché la specifica del relativo titolo. I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

8. Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento di imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi.

Articolo 51.

(Disposizioni relative ai produttori agricoli)

1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto.

2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformità alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 41, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il rimborso della relativa imposta con le modalità di cui all'articolo 38-ter del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Articolo 52.

(Cessioni a viaggiatori)

1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 53.

(Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi)

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il

rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.

5. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «formalità doganali» sono inserite le seguenti: «o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331».

Articolo 54.

(Sanzioni)

1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall'articolo 47, nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui all'articolo 47, comma 3.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, o per la presentazione di essa con l'indicazione dell'am-

montare delle operazioni dell'imposta in misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta.

4. Per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3 si applica la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni.

6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 3, si applica la sanzione di cui all'articolo 47, comma primo, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

8. Le sanzioni stabilite nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.

9. Le pene pecuniarie previste all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non si applicano per gli errori formali commessi fino al 30 giugno 1993 e per gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti entro la stessa data, purchè regolarizzati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo alla restituzione di importi pagati.

9-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; per l'omissione o la inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; si applicano altresì, anche agli uffici doganali, le disposizioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni».

Articolo 55.

(Collaborazione nei controlli, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri)

1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

Articolo 56.

(Norme applicabili)

1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

CAPO III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
CONNESSE AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Articolo 57.

(Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Agli effetti del presente decreto:

a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.»;

B) nell'articolo 8, primo comma, lettere a) e b), le parole: «all'estero o comunque fuori del territorio doganale» sono sostituite dalle parole: «fuori del territorio della Comunità economica europea»;

C) nell'articolo 8, primo comma, lettera b), le parole: «nei bagagli personali fuori del territorio doganale» sono sostituite dalle parole: «nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea» e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c) dopo le parole: «che intenda esportarli» sono aggiunte le seguenti: «o destinarli a cessioni intracomunitarie» e dopo le parole: «inerente all'attività di esportazione» sono aggiunte le seguenti: «o a quella diretta a scambi intracomunitari»;

D) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonchè per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma»;

E) nell'articolo 9, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea.»;

F) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè delle fatture relative a cessioni intracomunitarie»; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «; con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.»;

G) l'articolo 38-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 38-quater - (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri). - 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire

300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.»;

H) Nell'articolo 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «o da atto registrato presso l'ufficio del registro.»;

I) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67 - (Importazioni). - 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b):

a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;

b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione;

d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;

e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a).

2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.»;

L) nell'articolo 68 la lettera e) è soppressa;

M) nell'articolo 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.»;

N) nell'articolo 73-bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «o dall'importatore» sono aggiunte le parole: «ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari» e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «o importatori» sono aggiunte le parole: «ovvero agli acquirenti intracomunitari»;

O) nell'articolo 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole: «L'imposta afferente l'importazione» sono inserite le parole: «o l'acquisto intracomunitario».

2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, e all'articolo 58 concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'articolo 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Articolo 58.

(Operazioni non imponibili)

1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

2. Salvo quanto previsto nell'articolo 41, comma 2, lettera a), del presente decreto sono non imponibili, anche agli effetti dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a) del presente decreto, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro.

Articolo 59.

(Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione)

1. Le disposizioni dell'articolo 38-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonché relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 44, comma 2, lettera b), del presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».

Articolo 60.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.

2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1º gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.

3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1º gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.

4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:

a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;

b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;

c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.

5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorchè anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.

6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1° gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, semprechè le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorchè le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.

TITOLO III

ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

CAPO I

MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA ANNUALE

Articolo 61.

*(Tassa di concessione governativa
per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese
e per l'attribuzione del numero di partita IVA)*

1. Gli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106

alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
4	<p>1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):</p> <p>a) atto costitutivo 500.000</p> <p>b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile 250.000</p> <p>2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile) 250.000</p>		<p>1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).</p> <p>2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando è effettuato per finalità diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile né gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile.</p> <p>1. La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale è dovuta in aggiunta alla quota fissa.</p>
75	<p>1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonché negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali:</p> <p>a) per l'iscrizione:</p> <p>1) quota fissa 120.000</p> <p>2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti 500.000</p> <p>3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti 1.000.000</p> <p>4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti 2.000.000</p> <p>5) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti 4.000.000</p> <p>b) annuale la stessa di cui alla lettera a)</p> <p>2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989):</p> <p>a) per l'iscrizione 120.000</p> <p>b) annuale 120.000</p>		

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
80	1. Licenze o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 aprile 1993); per ogni mese di utenza:		<p>1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.</p> <p>2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.</p> <p>3. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonchè a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.</p>
	a) utenze residenziali	10.000	
	b) utenze affari	25.000	
88	1. Attribuzione del numero di partita IVA (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633):		<p>1. La tassa non è dovuta per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.</p> <p>2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività; quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.</p> <p>3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.</p> <p>4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.</p>
	a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonchè alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni:		
	- tassa per l'attribuzione e annuale	250.000	
	b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a):		
	- tassa per l'attribuzione e annuale	100.000	

2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I maggiori versamenti effettuati a titolo di tassa sulle concessioni governative a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rispetto al disposto del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato sul supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, possono essere recuperati mediante compensazione all'atto del versamento della tassa dovuta per l'anno 1994.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Articolo 62.

(Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta)

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, le parole: «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio»;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza

sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.»;

c) il comma 13-bis, introdotto dall'articolo 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dal seguente:

«13-bis. I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13, qualora abbiano costituito Centri di assistenza fiscale di cui al comma 20, ovvero abbiano stipulato convenzione con un Centro di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero di cui al comma 20. In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza; nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.»;

d) nel comma 16 sono soppresse le parole: «aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti»;

e) il comma 23 è sostituito dal seguente: «23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonchè le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.»;

f) nel comma 27, le parole: «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994».

2. I compensi di cui all'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, competono ai Centri di assistenza fiscale solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto articolo 78. La raccolta delle dichiarazioni e le altre operazioni si intendono effettuate direttamente anche se il Centro di assistenza vi provvede tramite i propri soci, i sostituti d'imposta che hanno stipulato la convenzione prevista dall'articolo 78, comma 13-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ovvero le imprese cui il Centro di assistenza affida l'effettuazione delle medesime attività.

3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti».

5. Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora il risultato contabile della liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle operazioni previste dall'articolo 16, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, entro il primo mese utile, e ciò anche al fine di tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati di assistenza fiscale.

6. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° e il 30 settembre di ciascun anno».

7. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonchè riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo

superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso».

8. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.

9. All'onere derivante dal comma 8, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1994.

11. Al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3-*bis* dell'articolo 1 è soppresso;
- b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 è soppresso;
- c) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa».

12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o per i quali non esistono associazioni di categoria nè ordini professionali, il parere di cui all'articolo 11-*bis*, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito da una autocertificazione dell'interessato concernente la descrizione dell'attività svolta. Tale certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo articolo 11-*bis*, comma 3.

13. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'articolo 62-*ter* del presente decreto sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le

disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

14. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento.

15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

16. L'ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonché di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta.

17. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993.

18. Nel decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed l), le parole: «31 marzo 1993» sono sostituite dalle altre: «20 giugno 1993»;

b) nell'articolo 5, comma 1, le parole: «31 marzo 1993» sono sostituite dalle altre: «20 giugno 1993»;

c) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «febbraio, aprile, giugno e settembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993»; e le parole: «1° novembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 1993».

19. Nell'articolo 62-bis, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 23 gen-

naio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole: «31 marzo 1993» sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno 1993».

20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa.

21. I provvedimenti previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993, per definire i termini e le modalità di recupero dei carichi sospesi sono adottati con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

22. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purchè la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione.

23. All'articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3-bis»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. La possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le attività esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale».

24. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 3-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 23, lettera b), del presente articolo, deve essere presentata entro il 18 dicembre 1993; la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione e la seconda entro il mese di maggio 1994. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta.

24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993.

Articolo 62-bis.

(Studi di settore)

1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.

Articolo 62-ter.

(Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo)

1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, per il periodo di imposta 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena di nullità previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, possono applicarsi anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente, adeguano il reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste dall'articolo 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.

5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:

a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;

b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, o da un Centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono all'accertamento basato sul solo contributo diretto

lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.

6. Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 62-quater.

*(Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo
sulla base dei coefficienti presuntivi)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i

principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonché i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria».

2. Il sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi adottati dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12».

3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 62-quinquies.

(Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo. Abrogazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le parole: «e per metà in caso di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

3. L'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 62-sexies.

(Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili)

1. Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 62-ter, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso articolo 62-ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:

a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-ter;

b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;

c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.

2. La Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate e i servizi per l'accertamento e la programmazione delle direzioni regionali delle entrate eseguono, sulla base di piani annuali o in via straordinaria, controlli e verifiche per l'accertamento dei tributi devoluti alla competenza del Dipartimento delle entrate, avvalendosi di tutti i poteri di indagine previsti dalle singole leggi d'imposta. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, sono comunicati agli uffici competenti ai fini dell'accertamento.

3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.

4. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, lettera d), le parole: «e dal controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dal controllo»;

b) nel secondo comma, lettera d), le parole: «e le irregolarità formali» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero le irregolarità formali».

Articolo 63.

(Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici)

1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 1994.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. È abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263.

5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali assegnatarie o comunque consegnatarie con immobili, già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi. Il Ministro

delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede:

a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo necessari ad usi istituzionali diretti, secondo una programmazione generale. Tale dichiarazione equivale alla sdemanializzazione dei beni di demanio pubblico;

b) a fissare le condizioni alle quali procedere alla permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera a);

c) a determinare l'uso da parte di amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della lettera b). Se il comune competente non provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, alla modifica della destinazione urbanistica dei beni acquisiti difforme dal predetto uso, si applica la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

«Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione».

6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione.

Articolo 64.

(Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri)

1. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve

essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria».

2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione» sono sostituite dalle parole: «in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma primo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata».

3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini della revisione dell'accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo secondo le norme e con le facoltà previste dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Articolo 65.

*(Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli
e motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione)*

1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo di potenza pari o superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto.

2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura:

a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:

- 1) da 21 a 23 cavalli fiscali. lire 5.000.000;
- 2) da 24 a 26 cavalli fiscali. lire 8.000.000;
- 3) da 27 a 30 cavalli fiscali. lire 10.000.000;
- 4) oltre 30 cavalli fiscali. lire 12.000.000;

b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:

- 1) da 24 a 26 cavalli fiscali. lire 5.000.000;
- 2) da 27 a 30 cavalli fiscali. lire 8.000.000;
- 3) oltre 30 cavalli fiscali. lire 10.000.000;

c) motocicli:

- 1) da 10 a 12 cavalli fiscali. lire 600.000;
- 2) oltre 12 cavalli fiscali. lire 2.000.000.

3. L'imposta straordinaria non è dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.

4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste nè rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

5. Per le autovetture, nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO + 0,97, particolato 0,14, nonchè secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire

all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonchè gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonchè con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonchè per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina.

6. Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno o entro il giorno precedente l'effettiva messa in acqua, se successivo a tale data. Tale termine può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

7. Il comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

«2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione».

8. La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta per una sola volta dal titolare di più licenze. La tassa è dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 1967, n. 1411. Per l'anno 1993, il termine per il pagamento è differito al 30 settembre.

9. Con decorrenza dal 1º gennaio 1994, all'articolo 29 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è aggiunta la seguente nota:

«La tassa di cui al comma 2 è dovuta anche se i biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri

pubblici esercizi: essa è stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci».

10. Al comma 3 dell'articolo 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legalizzazione non è richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunità economica europea».

11. L'aumento dell'imposta stabilita in misura fissa, disposto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, deve intendersi riferito anche all'imposta erariale di trascrizione.

12. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, delle pene pecuniarie e delle soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione, di importo non superiore a lire 20 mila.

12-bis. Le riduzioni previste dal comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si intendono applicabili anche ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Articolo 66.

(Modificazioni di disposizioni agevolative)

1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta società.

3. Gli atti di scissione e di cessioni di aziende o di rami aziendali di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

Gli stessi atti, nonchè gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992, non sono soggetti alla imposta ipotecaria e catastale nonchè all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società.

4. Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di società finalizzate alla chiusura programmata dell'attività mineraria nei bacini minerari in crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come sostituito dall'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, i trasferimenti alle stesse delle concessioni minerarie, delle relative pertinenze, dei beni mobili ed immobili, nonchè i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, sono assoggettati all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire 150.000, per ciascun tributo e sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

5. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato C allo stesso regio decreto nonchè l'articolo 20 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.

6. L'articolo 9 della tabella degli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonchè quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente».

6-bis. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,

n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;

b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;

c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.

7. Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1993 restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nei confronti delle aziende e degli istituti di credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi prevista, determinando il reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo i criteri di cui all'articolo 118, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche*). - 1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica».

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) determina l'ammontare per il 1994 della quota di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1° gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981. La determinazione della quota *A*) di cui al citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano.

9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste dall'articolo 4, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, nè devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - *1.* I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è

esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.»;

b) nell'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse»;

2) al terzo comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Con decorrenza 1° settembre 1993, i cessionari e i commitenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture.»;

3) il sesto comma è soppresso;

4) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Con decorrenza 1° settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni a norma dell'articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.»;

5) l'ottavo comma è soppresso;

6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), dell'articolo 38-*quater* e dell'articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.»;

c) nell'articolo 74, quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma».

10-bis. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno 1993, n. 213, nonché nel presente articolo, nella parte in cui sostituiscono l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche qualora non sia stata esercitata l'opzione prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale relativa al 1993.

10-ter. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, settimo comma, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 1994»;

b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1994».

11. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

12. Le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio delle attività di custodia e di pascolo di animali sui terreni montani destinati ad alpeggio non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

13. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.

14. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza.

15. La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e proroghe, è applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del comitato operativo nazionale, costituito dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di centri sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980.

16. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma 15 con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

17. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

18. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non è dovuta dagli Istituti autonomi case popolari.

19. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

20. L'imposta comunale sugli immobili di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993 dalla società di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, subentrata in qualità di concessionaria per i servizi di telecomunicazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarà corrisposta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è stata effettuata la concessione in esclusiva alla IRI TEL Spa per i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, ovvero dalla notificazione alla medesima società dell'accertamento definitivo dei valori dei beni trasferiti in base all'articolo 3 della legge n. 58 del 1992; per i predetti beni trasferiti, relativamente al periodo di imposta 1993, non si tiene conto della riduzione dei coefficienti prevista dall'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

21. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, semprechè i relativi oneri riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione. I soggetti, che, alla data del 31 dicembre 1992, per le predette operazioni hanno già versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto,

senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22-bis. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonchè alle aziende di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto. Il beneficio può essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione.

Articolo 67.

(Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine)

1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-ter), introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituita dalla seguente:

«c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e

quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.».

2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente, all'articolo 41, comma 1, lettera *b-bis*), introdotta dall'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 378 del 1992, e all'articolo 81, comma 1, lettera *c-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non in qualità di acquirenti. Se nella cessione intervengono più sostituti di imposta, la ritenuta è operata da uno di essi il quale rilascia copia della certificazione agli altri sostituti di imposta intervenuti. Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma.

3. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono negli altri contratti di cui alla lettera *c-ter*) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla citata lettera *c-ter*). In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima.

4. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo.

5. Le modificazioni introdotte all'articolo 81, comma 1, lettera *c-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge

di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Ai componenti ed ai segretari della commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e successive modificazioni, sono corrisposti i compensi indicati nell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866; la spesa relativa graverà sul capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti delle somme affluite ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228.

8. La disposizione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non si applica all'articolo 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228.

9. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1990, n. 348, è sostituito dal seguente:

«6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *i)* del comma 3 sono altresì designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti.».

10. All'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, le parole da: «e un numero annuo massimo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti.».

11. All'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi».

Articolo 68.

(Modifiche alla tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358)

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è aggiunto il seguente periodo: «Le direzioni compartimentali del territo-

rio sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in un servizio amministrativo e in un servizio tecnico, i quali sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in reparti corrispondenti di regola alle direzioni centrali del Dipartimento del territorio.».

2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le voci sottoelencate della tabella allegata alla legge n. 358 del 1991, sono sostituite o integrate come segue:

a) nella qualifica di «dirigente superiore» del ruolo amministrativo:

1) la funzione «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti» è sostituita con quella di «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale»;

2) la funzione «direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali» è sostituita con quella di «direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali»;

3) dopo la funzione «capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali» è aggiunta quella di «ispettore generale regionale e compartimentale»;

b) nella qualifica di «primo dirigente» del ruolo amministrativo:

1) la funzione «direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali» è sostituita con quella di «direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali»;

2) la funzione «ispettore capo» è sostituita con quella di «ispettore capo regionale e compartimentale»;

c) nella qualifica di «dirigente superiore» del ruolo tecnico:

1) la funzione «direttore regionale» è sostituita con quella di «direttore compartimentale»;

2) la funzione «direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali» è sostituita con quella di «direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali»;

3) la funzione «ispettore generale regionale» è sostituita con quella di «ispettore generale centrale e compartimentale»;

d) nella qualifica di «primo dirigente» del ruolo tecnico:

1) la funzione «direttore di divisione nelle direzioni» è sostituita con quella di «direttore di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali»;

2) la funzione «direttore di reparto nelle direzioni regionali» è sostituita con quella di «direttore di reparto nelle direzioni compartimentali»;

3) la funzione «ispettore capo regionale» è sostituita con quella di «ispettore capo centrale e compartimentale».

3. Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna delle qualifiche di cui al comma 2, è soppressa all'interno di esse la ripartizione numerica in posti di funzione.

Articolo 69.

(Disposizioni in materia di contenzioso tributario)

1. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è differita al 1° ottobre 1994.

2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, come modificato dall'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni»;

b) nell'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo»;

c) nell'articolo 42, comma 3, le parole: «e cessa di funzionare il 31 dicembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «e cessa di funzionare con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998»;

d) nell'articolo 49, comma 1, le parole: «sono abrogati gli articoli da 2 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogati gli articoli da 2 a 14» e nello stesso articolo, comma 2, le parole: «12, quinto e sesto comma,», sono sostituite dalle seguenti: «12, quarto comma,»;

e) nell'articolo 50 le parole: «entro il 30 aprile 1993» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994».

3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 2, le parole da: «, i soggetti iscritti» fino a: «delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.»;

b) nell'articolo 12, comma 5, le parole: «inferiore a 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 3.000.000»;

c) nell'articolo 18, comma 3, le parole: «articolo 12, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12, comma 5»;

d) nell'articolo 21, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.»;

e) nell'articolo 72, comma 2, dopo le parole: «per i termini d'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, per le controversie pendenti,»;

f) l'articolo 73 è abrogato;

g) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - (*Controversie pendenti davanti alla corte di appello*). -
1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alle corti di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.»;

h) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28.»;

2) al comma 4, le parole: «entro il 31 dicembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545»;

3) il comma 5 è abrogato;

i) nell'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.

5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.»;

l) nell'articolo 80, comma 2, le parole da: «salvo quanto stabilito negli articoli 74 e 75» sino alla fine, sono soppresse.

4. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello o dalla commissione tributaria centrale dal 15 gennaio 1993 e fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni, ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in vigore.

5. Le controversie previste dall'articolo 289 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1967, n. 388, relative alla attribuzione dei tributi locali soppressi per effetto della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che sono

pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte. Conseguentemente l'attribuzione effettuata sulla base della dichiarazione prevista dal quarto comma del citato articolo 289 e le relative iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio divengono definitive.

6. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite, senza applicazione di sovrattasse e di sanzioni, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente al comune interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante pagamento, da effettuare nei termini e con le modalità di cui agli articoli 276 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, dell'imposta e degli interessi iscritti a ruolo; la definizione della controversia esplica efficacia nei confronti di tutti i coobbligati.

7. Nell'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e nell'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, dopo le parole: «in seconda istanza,» sono aggiunte le seguenti: «quando l'ammontare del tributo in contestazione è superiore a lire 300 mila,».

8. Le disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, come modificati dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 70.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

IMPIEGO	AGEVOLAZIONE
1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibili per riscaldamento ..	esenzione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1)	esenzione
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1)	esenzione
4. Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa	11% aliquota normale
5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci	30% aliquota normale
6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce e nella florovivaistica	10% aliquota normale
L'agevolazione è limitata al solo gasolio e olio combustibile. L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta sulla base di criteri oggettivi stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità e quantità delle colture, alla dotazione delle macchine e delle attrezzature effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.	
7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	esenzione
8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	esenzione
9. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	30% aliquota normale
10. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione	30% aliquota normale
11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	esenzione
12. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1:	
- metano e gas di petrolio liquefatti	esenzione
- gasolio	L. 23.800 per 1.000 l
- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	L. 28.400 per 1.000 kg

Segue: TABELLA A

I M P I E G O	A G E V O L A Z I O N E
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti:	
- gasolio	L. 840 per 1.000 l
- olio combustibile	L. 1.000 per 1.000 kg
- oli minerali greggi, naturali	L. 2.500 per 1.000 kg
L'agevolazione è accordata:	
a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;	
b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;	
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.	
13. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone	50% aliquota normale
L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi:	
a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.	
14. Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto	50% aliquota normale
Le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono concesse anche sotto forma di rimborso, e della stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL.	
A decorrere dal 1° gennaio 1994, le predette agevolazioni di cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione, con decreto del Ministro delle finanze.	
15. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare	esenzione

(1) Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, quello sul quale il Governo ha posto la fiducia è un provvedimento complesso, il cui oggetto prevalente è l'armonizzazione delle disposizioni in materia di accise e di imposte indirette, e in particolare di IVA, rispetto a quelle recate dalle direttive comunitarie nonché da altre norme tributarie di varia natura. Un provvedimento complesso coinvolgente interessi di notevole portata, che si compone di ben 70 articoli.

Tali norme sono passate al vaglio, per la loro gran parte, della discussione nelle Commissioni e nelle Aule parlamentari a seguito di varie reiterazioni del decreto-legge da convertire, la cui prima edizione risale al 31 dicembre 1992. E tuttavia, malgrado l'importanza delle disposizioni relative agli oggetti di cui sopra ho detto, sappiamo tutti che il punto caldo del provvedimento, quello per il quale è stata posta la fiducia, attiene ad un vagone aggiunto dalla Camera dei deputati nel corso del dibattito sull'ultimo decreto, il n. 231 del 30 agosto 1993; un vagone con il quale si è aperta, o meglio si è riaperta, la questione della cosiddetta *minimum tax*.

Sono queste norme, quelle contenute negli articoli dal 62-bis al 62-quinquies, che costituiscono il nodo che il Governo vuole sciogliere varando le stesse in via definitiva, con una procedura del tutto anomala e abbastanza sorprendente, onorevole Ministro. Il Governo infatti pone la fiducia non su norme di produzione propria, su proposte proprie, ma su norme che gli sono state sostanzialmente imposte da un ramo del Parlamento, anche se via via aggiustate in un confronto tra quel ramo del Parlamento e il Governo.

Sono il primo a non credere che tale anomalia possa provocare un'inammissibilità della questione di fiducia, ma certo è che, se il voto di fiducia si giustifica con il rapporto fiduciario che il Governo ha contratto con la maggioranza che lo sostiene, e che pertanto può essere chiamata ad esprimere senza discutere il proprio voto favorevole su iniziative e proposte del Governo, esso invece non si giustifica quando la genesi delle norme è diversa, quando cioè essa sta nella volontà di un ramo del Parlamento, che può essere il prodotto di un intreccio di volontà di maggioranza ed opposizione. In questo caso non si vede la ragione per la quale non sia consentito all'altro ramo del Parlamento di dire la sua: non solo di dire «sì» o «no», ma eventualmente correggere ed emendare.

È per segnare questa anomalia che io dichiaro sin d'ora che il Gruppo repubblicano non parteciperà al voto, per dire nel modo che riteniamo più significativo, rispetto ad un «no» o ad un'astensione sul provvedimento, che anzitutto non ci è piaciuto e non ci piace il metodo che il Governo ha ritenuto di seguire. È un metodo che non trova giustificazione neanche nelle tre ragioni che stamane il Ministro per i rapporti con il Parlamento, professor Barile, ha dichiarato sorreggere la domanda del voto di fiducia.

D'altronde, non ci piace neanche il merito del provvedimento, anche se sotto questo aspetto possiamo esprimere una qualche comprensione a questo Governo che ha trovato sul proprio percorso la mina vagante della cosiddetta *minimum tax*, che non è frutto della sua

iniziativa, ma dell'iniziativa del Governo precedente, nell'affannosa ricerca di sempre nuovi mezzi per contrastare l'evasione fiscale; affannosa ricerca che colleziona peraltro, da qualche tempo a questa parte, una serie di insuccessi, soprattutto sotto l'aspetto del basso profilo dei consensi che i vari provvedimenti ottengono e che soprattutto complica sempre più la legislazione tributaria e rende sempre più difficili, astrusi e costosi, per la necessità di ricorso a consulenze ed assistenze, gli adempimenti ai quali sono chiamati i contribuenti per fare il proprio dovere tributario. Si raggiunge così il risultato opposto a quello voluto, cioè quello di non far compiere tale dovere.

La *minimum tax* è l'ultimo di tali tentativi ed è - come ha scritto pochi giorni fa l'amico professor Visentini - «un tributo insensato, perchè pretende che vi siano elementi di reddito e il reddito stesso anche se non vi sono».

L'attuale Governo ha sostanzialmente riconosciuto che l'artificioso meccanismo fondato sulla presunzione che il titolare di un'impresa deve assolutamente guadagnare più del proprio dipendente non poteva reggere e ha proposto di abolirlo per il 1994, per passare poi a metodi di tassazione fondati sul controllo delle dichiarazioni sulla base dei cosiddetti parametri di settore. Alla Camera si è chiesto invece che questo metodo venisse abolito in corso d'opera anche per il 1993 e alla fine è emersa la soluzione parlamentare di cui agli articoli 62-bis e 62-ter, che si pongono su una strada mediana. Ma è una brutta strada, che non è nè carne nè pesce, che tra l'altro ancora una volta scarica sui contribuenti nuovi oneri (lo ha detto anche l'onorevole relatore) come nel caso di dichiarazioni dei redditi inferiori all'importo della *minimum tax*, nel qual caso vi è la necessità di certificazione da parte di professionisti o di centri di assistenza fiscale. Tale sistema è anche vessatorio - lo ha messo in risalto il relatore - laddove il reddito non c'è, nel momento in cui obbliga al versamento del 95 per cento del reddito presunto sulla base della *minimum tax* il 30 novembre prossimo. La realtà è che a me pare perfettamente inutile, onorevole Ministro, continuare nella ricerca di sempre nuovi sistemi, più o meno sofisticati o più o meno complicati; se veramente si vuole combattere, o cercare di combattere l'evasione, vi è, a mio avviso, una strada maestra da battere ed è quella che purtroppo allo stato non può essere percorsa, perchè non c'è, ma che va costruita. È quella di rendere da un lato l'amministrazione efficiente, cioè tale da essere capace di controllare le dichiarazioni e di produrre accertamenti che reggano innanzi alla giustizia tributaria; è quella di rendere, d'altro lato, la legislazione più semplice e di contenere in limiti sopportabili gli adempimenti ai quali i contribuenti sono chiamati per assolvere ai loro obblighi.

Il provvedimento in esame contiene poi un altro punto caldo che suscita in questi giorni aspre polemiche: sono coinvolte categorie meno forti di quelle che si fronteggiano sul tema della *minimum tax*, commercianti ed artigiani da un lato e sindacati dei lavoratori dipendenti sul lato opposto. Quindi, la sensibilità delle forze politiche è meno viva e tuttavia in questo punto caldo sono coinvolti non solo interessi, ma anche questioni di principio non indifferenti: si tratta dell'estensione del patrocinio, davanti alle commissioni tributarie, a periti esperti, iscritti nei ruoli delle camere di commercio alla subcategoria tributi,

con un palese stravolgimento dei principi che regolano l'esercizio delle libere professioni protette, non per ragioni corporative, ma a tutela del pubblico, degli utenti, cioè di coloro che ricorrono ai servizi da loro resi, servizi che esigono una preparazione professionale che deve essere controllata dallo Stato e non vantata in base a meri affidamenti di fatto, ammesso che si tratti di affidamenti di fatto e non di autocertificazioni. Anche questa norma è stata imposta al Governo dalla Camera dei deputati e non è frutto di una sua proposta; anche su questo viene sottratto al Senato il diritto di dire la sua e ciò costituisce un ulteriore motivo di protesta che ci induce a non partecipare al voto di fiducia. *(Applausi dal Gruppo repubblicano. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore, Roveda. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, il disegno di legge in esame ha purtroppo nel suo interno la gravissima imposizione che è stata definita la «tassa minima». Se ne è parlato ormai da troppo tempo per continuare a parlarne o per scendere nei dettagli. Si tratta di un provvedimento che è stato preso dal Governo sotto la spinta di alcuni tribuni sindacali che avevano la capacità - e forse l'hanno tuttora - di mettere qualcuno in condizioni di soggezione. Non è quindi assolutamente il caso di giustificare nulla di questa imposta: essa è semplicemente un furto. Non posso ricordare, perchè sono troppo giovane, quello che faceva Servio Tullio; sono passati molti anni da allora. Però, penso che si possa operare in maniera diversa da quei tempi e non sia il caso di rifarsi a così antichi modi di procedere.

La tassa minima è un esproprio; potrebbe essere giustificata soltanto in presenza di un esercito di occupazione che, ovviamente, può fare ciò che vuole fino a quando ha pallottole nei suoi magazzini, ma che può solo deporre a terra le sue illusioni un minuto prima di essere annientato. Potremmo forse dire che un comportamento del genere lo potrebbe tenere un Governo coloniale, ma anche questo è passato di moda. Pertanto, qualunque altro tentativo di giustificare tale imposta è senza senso; l'unico modo per risalire al principio della tassa minima è quello della cosiddetta tassa catastale, ma in questo caso il discorso è ben diverso. Infatti, in una situazione, in un campo, in certe fattispecie di lavoro in cui non sia possibile valutare in maniera certa il reddito e, di conseguenza, il gettito, si può giungere ad un compromesso per cui, sia nel bene che nel male, si paga sempre una cifra indipendentemente dal reddito reale. Ma questo deve essere un prelievo minimo, ed è quello che è stato fatto per tanti anni in agricoltura, in un campo dove effettivamente non è facile fare previsioni, perchè è quasi sempre nelle mani della meteorologia.

Quella catastale è un tipo di tassa che oggi non viene visto molto bene perchè dà un reddito molto basso, proprio per la sua stessa natura. Voler applicare quei principi con una distorsione (non dico priva di senso, perchè chi li applica è persona intelligente benchè malvagia, perchè usa l'intelligenza per la sua malvagità) e in modo tale che negli anni di «magra» si debba pagare una determinata cifra e negli anni di «grassia» si debba pagare di più, non può assolutamente andare bene.

Tutto questo inoltre è stato applicato ad una pletora di contribuenti assolutamente disomogenei: praticamente si è giunti persino alle società di persone, di conseguenza ad una categoria di contribuenti che comprende anche il piccolo artigiano che tira a campare e il pensionato che non ha voglia di passare le sue giornate ad «avvinazzarsi» al bar. Ma di questo in genere i nostri governanti non si interessano: abbiamo sentito l'altro giorno dalla televisione che ci sono dei cassintegrati in cassa integrazione da diciotto anni; li abbiamo visti al bar a giocare a carte ed a rammaricarsi di non poter fare nulla, ma stavano benissimo, erano ben vestiti e persino i loro figli dicevano che il padre non si era dato troppo da fare. Non do altri particolari perchè, essendo io della Lega, qualche imbecille potrebbe chiamarmi razzista; voglio evitarlo, perchè queste non sono giornate buone e dovrei senz'altro rimbeccarlo a dovere; quindi evito. (*ilarità*). Non c'è nulla da ridere, colleghi, c'è da piangere. Siamo comunque giunti ormai «alla frutta» e di conseguenza anche queste situazioni che continuano a cadere addosso ai lavoratori autonomi stanno per cessare, perchè sta per cessare questa classe politica.

Noi faremo di tutto perchè i lavoratori autonomi ed i lavoratori dipendenti riescano a capire che questa dinamica che è stata messa fra di loro, questa forma di contendere non è altro che il solito *divide et impera* con cui si cerca di mantenere lo *status quo* e continuare all'infinito in una gestione del potere dove tutto quello che si pretende di prelevare non serve per dare i servizi ai cittadini, ma soltanto ed esclusivamente per pagare tutte quelle forme di assistenzialismo inutile... scriva pure, signor Sottosegretario, scriva... che ad un certo punto hanno l'unico scopo della gestione del suffragio in maniera tale da avere, nel momento in cui si va nella cabina elettorale, il numero sufficiente di voti comperati per mantenere il potere. Tutto questo, costi quel che costi, finirà: non è più possibile andare avanti su questa strada.

È chiaro che bisogna ricominciare tutto daccapo; il prelievo fiscale ha uno scopo ben preciso in uno Stato democratico: quello di fornire allo Stato le risorse che servono a mantenere i servizi per i cittadini, a fare quello che il Governo è stato incaricato di fare dal Parlamento. È però assolutamente importante che quelle risorse non servano per esperimenti o per le idee megalomani di qualcuno; quindi, devono avere un loro limite: non è assolutamente possibile che il prelievo fiscale possa raggiungere livelli non graditi ai cittadini. Troppo spesso chi governa in questo paese crede di aver avuto questa prerogativa da Dio, non dal popolo. Se lo ricordi: l'ha avuta dal popolo! E se per disgrazia il popolo dovesse avocare a sè quella delega, non sarà certo la giustizia che oggi fa paura a tanti tangentomani ad essere applicata, ma quella che è già stata vista nella storia abbattersi spesso su chi ha creduto di essere Dio e che poi invece è caduto dall'altezza alla quale la sua stupidità l'aveva elevato.

Orbene, è importante che, quando si parla di prelievo fiscale, questo non si configuri come un esproprio e non sia il massimo possibile: chi governa non ha affatto il compito di spendere il massimo possibile delle risorse, ma ha soltanto il compito di impiegare bene il minimo delle risorse a disposizione per il benessere dei propri cittadini.

È sicuramente falso dire che il migliore dei Governi è quello che non governa; sicuramente, però, il migliore dei Governi è quello che governa il meno possibile, lasciando all'iniziativa privata, al singolo il diritto di disporre delle proprie ricchezze, di fare del frutto del suo lavoro la conseguenza stessa della decisione a lavorare. Ora, invece, specialmente per quanto riguarda i lavoratori autonomi, si è giunti a pensare che questi siano degli schiavi obbligati a servire per fornire le risorse per i porci comodi di una classe politica che ogni giorno di più si qualifica per quello che è nelle aule dei tribunali.

Tutto questo - insisto - deve cessare al più presto. Non è più tollerabile procedere in questo modo e diventa particolarmente difficile cambiare idea su questo punto. A chi governa bisogna chiedere un atto di umiltà di cui forse non è capace. Però, a questi signori rammento che il popolo in genere, quando ha deciso di intervenire, l'umiltà a chi lo ha tradito, se non gliela insegna, di certo gliela impone. E questo è quello che sta per accadere, signori: i nostri governanti, dopo le prossime elezioni, avranno ancora poco da fare in questo campo, perchè il paese ha deciso di scrollarsi di dosso; almeno una parte del paese, quella che conta, quella che produce e che, in ultima analisi, tentate sempre di rapinare con i vostri sistemi coloniali, da truppa d'occupazione.

Invitarvi a rileggere la storia degli ultimi tempi sarebbe del tutto inutile, perchè di storia dai tempi dell'ultimo conflitto non si può parlare: vi è soltanto della cronaca. Comunque, rileggetevi quella cronaca: vedrete che si è potuto giungere alla requisizione di questi o di quei beni una volta soltanto, perchè la seconda volta non ci si è più riusciti. Anche in quel caso spesso si sono lasciate le proprie illusioni in un sacchettino vicino a qualche albero.

Quindi, signori, è arrivato il momento di cambiare questo modo di agire perchè non è più tollerabile.

Voi continuate a ritenere che, aumentando la pressione fiscale, otterrete sempre di più, convinti che sarà accettata, ma non è così: vi garantisco che non sarà più tollerata. Il cittadino, infatti, sarebbe anche disposto a sborsare somme cospicue per pagare le imposte se questo servisse effettivamente a qualcosa, ma l'imposizione fiscale serve solo a penalizzarlo. Quando avete dovuto prendere delle decisioni, avete pensato bene di penalizzare i pensionati, che avevano diritto a quella pensione perchè per molti anni (trenta o quaranta) avevano pagato i contributi richiesti. Ma voi avete deciso di penalizzare proprio quei cittadini, senza prevedere alcuna penalizzazione per i cinque milioni di falsi invalidi o per i due milioni di falsi inabili; nè avete penalizzato i due milioni di dipendenti in esubero nella pubblica amministrazione, perchè neanche volete ammetterne l'esistenza. Qualcuno viene qui a raccontarci che vi sono degli esuberi, ma si parla di 20.000, 50.000 o 100.000 unità. In realtà, sono ben due milioni gli esuberi nella pubblica amministrazione. Nel 1960 i dipendenti pubblici erano 1.600.000: oggi invece sono arrivati a 4.300.000.

Non siete neanche capaci di utilizzare gli esuberi laddove servono. Il Ministro della pubblica istruzione, rispondendo ad una mia interrogazione, mi ha detto che non si possono utilizzare gli insegnanti in esubero per far fronte alle necessità del provveditorato agli studi di Milano, che invece ha bisogno di impiegati: meglio tenerli lì, a pieno

stipendio, a girarsi i pollici, in attesa che avvenga qualcosa o, magari, mandarli in prepensionamento con le *baby* pensioni, piuttosto che utilizzarli laddove invece obiettivamente manca il personale.

Non si comprende da dove provenga l'energia che è alla base di questa ferocia persecutoria e di questa forza espropriante; e voi non capite signori del Governo che questa stessa energia si rivolterà contro voi stessi. Nonostante ciò, insistete, non intendete altro, perchè evidentemente non siete in grado di capire di più. A questo punto non si può che ammettere una cosa, e cioè che lo fate perchè siete in malafede oppure – il che sarebbe molto peggio – perchè, come i polli di batteria allevati nella stia, non conoscete il mondo che è fuori di qui. Bene, signori: il mondo che è fuori di qui io lo conosco, e lo conosco anche molto bene. Lo conosco perchè fino a pochi mesi fa facevo parte di quel mondo e non del Palazzo e perchè alla fine di ogni settimana, per una o due sere, mi intrattengo con la gente, ascoltando i loro lamenti: veniteci, qualche volta; veniteci. Coloro di voi che temono la iettatura, portino con sè un corno del tipo di quelli in uso in Italia meridionale, molto grande, perchè se vi si attaccasse una sola delle maledizioni che vi mandano ogni sera dal Nord, di voi non rimarrebbe neanche la polvere. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pains. Ne ha facoltà.

PAINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, devo esternare tutta la mia delusione per la decisione adottata dal Governo di porre la fiducia su questo decreto-legge che, in alcuni suoi punti, ritengo estremamente importante, e per il quale era già stato trovato un accordo in sede di discussione delle precedenti reiterate dello stesso provvedimento.

Si era infatti pensato che il Governo – per mezzo del Ministro delle finanze – avrebbe potuto sdoppiare questo decreto-legge in due distinti decreti-legge: il primo dei quali avrebbe potuto riguardare la «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione», parte sulla quale mi sembra ci fosse un unanime consenso da parte della stragrande maggioranza dei senatori che siedono in questa Assemblea. Questa prima parte avrebbe potuto ottenere un consenso quasi unanime e avrebbe potuto essere licenziata dai due rami del Parlamento in tempi estremamente rapidi; così avremmo senz'altro potuto adempiere a quegli obblighi internazionali che derivano dall'appartenenza alla Comunità europea. Obblighi che, nonostante tutto, il Parlamento si accinge ad ottemperare in questi giorni e che comunque arrivano con un notevole ritardo rispetto alla proposizione iniziale che, se non ricordo male, risale al dicembre dell'anno scorso. Questa, infatti, dovrebbe essere la data della prima presentazione del decreto-legge contenente queste norme. Sono quindi meravigliato per il fatto che non sia stata adottata questa procedura, che quanto meno avrebbe potuto consentire di approvare una parte del decreto-legge lasciandoci con un onere in meno.

Se fosse stato presentato un decreto-legge apposito per la seconda parte (che a mio giudizio è quella più complessa e avrebbe richiesto un dibattito molto più approfondito), la quale, se non vado errato, dovrebbe limitarsi a circa cinque articoli, cioè gli ultimi di questo provvedimento, sui quali si sono appuntate le critiche e la discussione principale da parte delle Camere, si sarebbe consentito al Parlamento di adempiere ad un obbligo internazionale e nel frattempo il Parlamento stesso avrebbe avuto molto più tempo per approfondire tematiche assai complesse e delicate. Anche il Senato, quindi, avrebbe potuto esprimere il proprio parere e avrebbe potuto proporre alcune modifiche sulla base della competenza dei singoli senatori che fanno parte di questa Assemblea.

Personalmente quindi sono deluso per la procedura che è stata adottata - che è stata criticata anche da alcuni colleghi che sono intervenuti prima di me - la quale, mentre ha consentito ad un ramo del Parlamento di apportare determinate modifiche, a questo ramo del Parlamento non permette la benchè minima discussione in Aula.

La procedura che è stata seguita impone una decisione che forse non soddisfa pienamente nemmeno il Governo e che comunque viene assunta per ragioni magari di pura opportunità, derivanti - a me pare - da esigenze e da problemi di cassa. C'è il bisogno, l'urgenza di non ridurre le entrate del bilancio statale e quindi - senza tanti complimenti - viene imposto il bavaglio a questo ramo del Parlamento chiedendo la fiducia (a rischio magari di provocare una crisi di Governo), facendo così affidamento sul senso di responsabilità dei senatori perchè questo provvedimento comunque venga approvato.

La mia critica è rivolta soprattutto agli ultimi articoli del decreto-legge. Personalmente ritengo che i primi sessanta articoli più o meno siano condivisibili e meritino di essere approvati. D'altronde non possiamo opporci agli accordi sottoscritti in sede CEE.

Gli ultimi articoli - come è noto - riguardano la contestatissima *minimum tax*, che presso l'altro ramo del Parlamento è stata oggetto di continue modifiche e trattative all'interno della 6ª Commissione, raggiungendosi alla fine un accordo che non soddisfa nè il Governo nè le parti in causa, un compromesso che, alla fine, cambia le parole ma lascia invariata la sostanza. Queste modifiche alla *minimum tax*, infatti, in pratica non cambiano assolutamente niente.

Si afferma che la *minimum tax* è soppressa, ma in effetti i suoi contenuti e le conseguenze che essa determina restano invariati e i contribuenti, gli imprenditori, dovranno comunque pagare le imposte nella stessa misura dell'anno precedente.

Le cronache hanno riferito che, in conseguenza dell'introduzione della *minimum tax*, dall'inizio dell'anno ci sono state 150.000 cessazioni di partite IVA. L'attuale Ministro delle finanze, intervenendo ad una riunione della 6ª Commissione permanente del Senato, ha sottolineato che in Italia esiste un numero eccessivo di partite IVA rispetto agli altri paesi europei. Questa può essere una constatazione di realtà diverse presenti nei singoli Stati europei. Posso comprendere il pensiero del Ministro delle finanze ma mi sorge un'altra domanda e metto sul tappeto un altro problema che non è certo trascurabile.

Può essere vero che in Italia ci sia un numero esuberante di partite IVA. È anche una realtà che dall'inizio dell'anno siano state cancellate 150.000 partite IVA, cancellazioni che di fatto comportano un aumento della disoccupazione, quindi dei disoccupati, quindi degli iscritti alle liste di collocamento. La preoccupazione deve riguardare non solo il numero eccessivo di partite IVA esistenti in Italia ma anche la collocazione dei cittadini che cessano l'attività di lavoro autonomo, ai quali lo Stato, o chi per esso, dovrà provvedere, preoccupandosi di ricercare forme alternative di occupazione.

Mi pare poi che il Governo non sia rimasto soddisfatto del testo approvato alla Camera relativamente al terzo comma dell'articolo 69 (che anche io ho criticato durante il dibattito in Commissione), in cui viene concessa anche ai consulenti tributari la facoltà di effettuare la loro assistenza davanti alle commissioni tributarie. Questo punto è estremamente controverso ed era stato già inserito in precedenti provvedimenti legislativi; successivamente tale normativa era stata soppressa ma, a fasi alterne, viene riproposta. Questo argomento avrebbe richiesto molto più tempo per approfondirne le problematiche e ricercando una soluzione soddisfacente per tutte le parti in causa. L'attuale soluzione è dannosa ad una parte di cittadini perchè non garantisce la preparazione professionale dei consulenti tributari ad assistere adeguatamente i contribuenti presso le commissioni tributarie: è una soluzione semplicistica che non accontenta nessuno e che lascia il problema aperto. Si dice nel provvedimento che la norma resterà in vigore per un periodo limitato e cioè fino a che la legislazione italiana in materia sarà adeguata alla normativa comunitaria; purtroppo, per esperienza, la nostra legislazione viene adeguata con molti anni di ritardo. Quindi, anche se c'è l'impegno a provvedere quanto prima ad una revisione di queste norme, io temo che essa possa avvenire solo tra quattro o cinque anni e che nel frattempo ciò possa creare grossi inconvenienti.

Concludo, ribadendo naturalmente la mia contrarietà non tanto nei confronti del contenuto del provvedimento (poichè, come ho già detto, la prima parte era condivisa dal nostro Gruppo), quanto sul metodo adottato per la sua approvazione finale. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Signorelli. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho ascoltato la dotta esposizione del senatore Forte che, andando molto al di là del testo al nostro esame, non ha tralasciato nulla per dimostrare la sperequazione, la confusione, l'irrazionalità e l'iniquità che si riscontrano all'interno del sistema tributario italiano. Mi ha molto colpito la reiterata sua proposta di risolvere questi problemi, ma con un'attesa quasi messianica affinché tutto possa aggiustarsi piuttosto che sapere chi debba o avrebbe dovuto provvedere.

Ho ascoltato il senatore Forte con l'animo umile dell'oppositore che, in più, non è addetto ai lavori; tuttavia sono molto affamato di conoscenza, quella stessa che ha il popolo italiano, per cercare di

capire come appunto lei e tanti altri economisti di valore, che avete avuto le leve del comando nelle stanze dei bottoni in questi anni, non siate riusciti nè a modificare il sistema fiscale italiano nè a renderlo un po' più adeguato, anche all'interno della Comunità europea. Questo rimane il mistero dei misteri rispetto a coloro che il potere lo hanno avuto sul serio. Ascoltare poi queste analisi e queste descrizioni, nonché queste proposte soluzioni da certi personaggi, ci lascia veramente perplessi, per non dire di peggio.

Sicuramente starò per fare considerazioni ovvie, ma non credo del tutto peregrine se anche altri colleghi, senz'altro più adatti di me, hanno portato questi argomenti. Le mie osservazioni sono quelle dell'uomo della strada, quale in definitiva mi sento di essere molto spesso. Che la pressione fiscale italiana sia la più alta d'Europa ormai è un convincimento comune; che abbia un incremento progressivo, fino ad aver superato i 430.000 miliardi del 1992, mi pare sia altrettanto noto. Ma si deve anche affermare che questo gettito è direttamente proporzionale all'aggravarsi della situazione economica e sociale del paese. Infatti, più aumenta il gettito fiscale e quindi si incrementano le entrate, più si aggravano le sofferenze sulla nostra popolazione, come i relativi indici ci dimostrano, ad esempio considerando la contrazione dei consumi e, d'altra parte, una disoccupazione che aumenta progressivamente insieme al gettito fiscale.

La politica fiscale, quindi, non dà quei benefici per i quali viene impiantata. Essa è appunto, come si diceva poc'anzi, quell'insieme di manovre per cui le entrate devono garantire le risorse economiche per i beni ed i servizi, quali la popolazione si attenderebbe soprattutto dopo aver pagato secondo un sistema fiscale che non dà tregua al contribuente. Quindi, ciò che è stato fatto in questi anni - ed ancora oggi, in questo momento - non si correla ad una sia pur modesta soddisfazione della esigenza di serenità e di benessere della gente, che sono dovute, ad una richiesta sempre maggiore di sacrifici e questo è intollerabile.

Certamente non si muore di *minimum tax*, ce ne rendiamo conto, anche se la presunzione del reddito minimo è lasciata al caso e non ha alcun riferimento con la realtà che ha vissuto l'imprenditore, piccolo, medio o grande che sia. Ma questa *minimum tax* si aggiunge ad una lunga serie di imposizioni e di contribuzioni che rendono difficile la sopravvivenza stessa di molte categorie di imprenditori, di moltissime, più di quanto non vogliate credere; e questo non fa altro che diventare un moltiplicatore di disoccupazione, di ulteriore sofferenza. Questo notiamo sempre più frequentemente in periferia.

Credo quindi che alla fine quello che acquistate e che estorcete si possa rivelare come una perdita netta molto superiore a quanto non riusciate a rastrellare in questi giorni.

Infatti, nel complesso dell'iniquità fiscale si pone anche la vostra incapacità di effettuare i controlli, perchè un sistema così delicato che non ha un meccanismo di controllo è chiaramente destinato a fallire, e noi paghiamo anche in questo senso.

Cifre alla mano - lo avete detto voi - rispetto allo scorso anno i controlli fiscali sono diminuiti circa del 10 per cento e per la sola IRPEF sono stati recuperati circa 8.000 miliardi in meno. A quanto ammonterà la *minimum tax*, questa tregenda che sta rimbalzando da

una Camera all'altra di questo Parlamento da mesi? Sicuramente consentirà un cespite molto inferiore rispetto a quanto è venuto a mancare attraverso i controlli non effettuati.

Questo sistema è la fabbrica dell'evasione, nonostante le reiterate promesse dei vari Governi di restituire un minimo di equità e di ordine nella selva contributiva, ove esiste una confusione inestricabile. Avete semplificato al massimo il vostro compito predisponendo le liste di proscrizione fiscale sulle stesse categorie che ogni anno sono costrette a subire l'ingiustizia dell'ulteriore pressione fiscale.

Lo stesso avete fatto per il settore previdenziale, altro serbatoio sicuro per le «imboscate» finanziarie, uno dei salvadanai dei lavoratori più a portata di mano, se soltanto vogliamo ricordare che la cassa integrazione viene pagata con il fondo degli assegni familiari, onorevoli colleghi, all'interno dei fondi previdenziali.

Gli sprechi sono poi un altro aspetto del sistema pubblico nel quale nessuno riesce a mettere ordine e che potrebbe essere la vera fonte di risparmio di svariate decine di migliaia di miliardi, come abbiamo visto e vediamo in questi giorni nella discussione su alcuni settori dell'intervento pubblico. La disordinata struttura burocratica della gestione è di per sé diseconomica ed esposta ad abusi e fatti corruttivi tutti da controllare.

D'altronde, siamo stati perfino costretti ad assistere alla «protesta del rancio» nelle caserme da parte di sottufficiali e ufficiali che subiscono il blocco degli scatti previsto dalla legge finanziaria 1993. Questo fa male, perché il disagio diffuso per tante categorie che non si ritrovano al passo con la realtà economica e sociale del paese dà sofferenza e non è più tollerabile.

Credo che, proprio parlando di *minimum tax*, si ponga ancora una volta la questione morale, che il ricorso alla fiducia da parte del Governo rende ancora più attuale. State infatti per ottenere per forza quello che una libera votazione dopo una libera discussione vi avrebbe sicuramente impedito di ottenere. Anche quello della imposizione della fiducia è un espediente torbido, quanto quello della *minimum tax*, che si pone tra gli strumenti fiscali più iniqui e pericolosi.

Credo sia molto difficile poter dare delle indicazioni risolutive o alternative ma, senza iattanza, da parte del Movimento sociale italiano, potremmo anche ricordare che il 27 luglio del 1944, con un decreto luogotenenziale, con tutti i guai che il Governo del Sud doveva affrontare, fu predisposto uno strumento, in definitiva di carattere fiscale, per reperire fondi in nome dei profitti di regime. Ebbene, dato che abbiamo fatto una proposta simile applicandola al vostro regime politico «buttandola» sui banchi di questo Parlamento (ma non riusciamo ancora ad arrivare alla discussione), perché non provate voi ad essere più fortunati di quanto non furono i vostri colleghi che trovarono poco ma spesero molto, rastrellando le fortune accumulate in questi anni attraverso le vostre centrali di affari?

Certo la situazione, signor Ministro, è grave. Voi dite che siamo all'emergenza e di questo ci accorgiamo tutti. Il Governo, quindi, dichiara di non poter assolutamente rinunciare al gettito previsto da questa imposta, dalla *minimum tax*, che colpisce molto la fantasia, per non parlare del decoro lessicale. Ma noi proponiamo una soluzione

altrettanto certa e praticabile: dateci un acconto dei profitti di regime consolidati dai vostri partiti, si tratterà soltanto di un'autotassazione in nome della decenza e dell'emergenza. Certamente, però, non meritate alcuna fiducia! (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maisano Grassi. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, anch'io voglio esprimere il mio totale dissenso sulla richiesta di voto di fiducia sul provvedimento in esame, che, tra l'altro, priva di qualsiasi significato il dibattito tenuto in quest'Aula, rendendo pressochè inutile parlare degli articoli del decreto-legge da convertire. Ciò nonostante, poichè sono una commerciante, desidero esprimere la mia opinione relativamente alla *minimum tax*, le cui modifiche, il relatore, senatore Forte, ha cercato di spiegare. Forse tale imposta è un'insegna sulla strada, un misuratore fiscale posto lì, alla vista di tutti. Ma allora i vari libri contabili giornalieri, mensili, trimestrali, le competenze dei dipendenti secondo i contratti sindacali, le fatiche retribuite del consulente e del commercialista per compilare il modello 740 non servono a nulla perchè lo Stato non mi crede. E allora mi chiedo a che vale tutta questa fatica? Azzeriamo tutto e ditemi che devo pagare una tassa soltanto perchè sono commerciante, a prescindere che io abbia o non abbia un reddito.

Ritengo che tassare un reddito presunto sia illegale e altrettanto illegittimo anticipare il 95 per cento di un reddito, sempre presunto, perchè tali imposte le paga il cittadino che già adempie al suo dovere, mentre gli evasori, quelli che lavorano in nero non pagano nè questa imposta, nè un'altra. Inoltre come cittadina non mi piace uno Stato che abdica ai suoi diritti e che dichiara palesemente la sua impotenza. Il senatore Forte ci ha detto che non siamo in grado nemmeno di operare i controlli sull'IVA nè gli accertamenti sul flusso delle merci in entrata e in uscita. Inoltre mi chiedo perchè sui redditi del 1992 i controlli siano stati inferiori rispetto a quelli svolti nel 1991. Evidentemente le strutture che dovrebbero controllare i cittadini si sono rilassate, perchè tanto c'è la *minimum tax*!

Pertanto, se sono costretta a pagare una quota fissa non voglio faticare a scrivere numeri sui libri contabili e ritengo che i marchinge-gni scaturiti dagli articoli successivi all'articolo 62 del decreto-legge da convertire, che hanno trovato approvazione alla Camera dei deputati, sembrano fatti apposta per aprire contenziosi e, in ogni caso, non interesseranno il lavoro nero e tutta quell'area di commercio abusivo che prospera ed è forse l'unica ad avere utili che varrebbe la pena di tassare. Anche dei colleghi del mio Gruppo spesso mi raccontano che vi sono delle persone che vanno a vendere i gioiellini che tengono in tasca e dopo un po' sono in grado di aprire un negozio e acquistare ville e «macchinoni». Allora io mi chiedo può interessare questo al cittadino che paga le tasse? Sinceramente mi indigna pensare che lo Stato si rifaccia su di me che pago le tasse e non cerchi invece di pescare colui che non lo fa.

Se mi è consentito, anche gli studi di settore – un articolo del decreto-legge da convertire tratta proprio di questo argomento – sono opinabili, poichè essi verranno svolti quando le aziende commerciali avranno ridotto all'osso i dipendenti e gli oneri e forse avranno già chiuso i battenti. Quindi saranno degli studi fatti su una situazione non normale ma anormale, una situazione causata dall'eccessivo esborso di tasse che ha costretto la gente a ridurre al massimo tutto quello che poteva.

Sono state consegnate moltissime partite IVA: vi siete chiesti se chi ha consegnato la partita IVA resta a casa o continua a lavorare in nero? Potrebbe essere anche un sistema per ridurre il proliferare di aziende commerciali che in Italia, ad esempio nella mia città, sono un serbatoio di disoccupati. Se il giovane non trova lavoro gli si apre un negozio, meglio se questo negozio poi cambia insegna ogni anno, chiude l'esercizio nell'arco di dodici mesi (magari con la scusa che la licenza non è arrivata) e l'attività si svolge in nero. Quanto c'è di losco in questo commercio in nero? Noi al Sud, nella mia città, lo sappiamo e la maggiore amarezza è constatare che non c'è un tentativo per risolvere i veri problemi della gente di queste zone. Noi che abbiamo sempre lavorato duramente ci siamo sempre chiesti come fanno alcuni ad ostentare tanto sfarzo. Chi lavora onestamente in questo paese normalmente non è in grado di esibire ricchezze eccezionali, vive più o meno bene secondo la sua dignità e secondo il ramo in cui opera la sua azienda, ma non è certamente in grado di manifestare ricchezze esagerate.

Io ed il mio Gruppo non ci sentiamo di dare un voto di fiducia, neanche di fiducia tecnica, perchè dietro a questi provvedimenti c'è qualcosa che non convince, c'è un senso di abdicazione delle strutture dello Stato che non ci piace perchè noi vorremmo che lo Stato fosse in grado di risolvere i problemi.

Cito un esempio per tutti: il comma 24-bis dell'articolo 62 stabilisce che i soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993 per il periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1992. Questo è il problema dei provvedimenti retroattivi: come si fa a consegnare la dichiarazione dei redditi entro il 31 luglio 1993?

Chiudo il mio intervento; non so se i miei colleghi di Gruppo vorranno utilizzare parte del tempo che resta. Comunque è con grande senso di insoddisfazione e di ribellione che devo dichiarare che non darò il mio voto di fiducia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccolo. Ne ha facoltà.

* PICCOLO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non so se qualche volta succede realmente che i giornali invece di riferire una notizia veramente accaduta, dandone una falsa, contribuiscono a determinare un fatto reale. Se questo qualche volta avviene devo dire che è avvenuto proprio in questa vicenda, quando i giornali già da ieri, come «Italia oggi», e «la Repubblica» davano la notizia falsa

che il Gruppo di Rifondazione comunista aveva minacciato l'ostruzionismo su questo decreto-legge, aveva presentato migliaia di emendamenti e che quindi ciò costringeva il Governo a porre la fiducia sul provvedimento stesso.

I fatti sono sotto gli occhi di tutti: noi in Commissione avevamo detto che volevamo discutere, adeguatamente, un decreto-legge di settanta articoli e che ci riservavamo la facoltà di presentare emendamenti. Non abbiamo presentato nessun emendamento in Commissione, anzi, tra tutte le forze politiche presenti in Commissione soltanto la Lega ha presentato undici emendamenti; per l'Aula abbiamo presentato soltanto otto emendamenti su un decreto-legge di settanta articoli, per cui non si può certo considerare questa una forma di ostruzionismo.

Quindi, il Governo non può fare riferimento ad alibi di questo genere nè tanto meno può imputare a noi la responsabilità di aver dovuto porre la questione di fiducia. A mio avviso, questa è invece l'ennesima manifestazione di un modo tartufesco del Governo e della maggioranza di voler compiere scelte anche gravi in maniera derisponsabilizzata: il Governo, facendo credere di subire l'imposizione di un ramo del Parlamento per quanto concerne la *minimum tax*; la maggioranza, in questo ramo del Parlamento, facendo credere di subire l'imposizione del Governo attraverso la posizione della questione di fiducia. E tutti quanti a dire che si tratta di una norma che non piace a nessuno che poi però, inspiegabilmente, per opera dello spirito santo, domani dovrebbe diventare legge in questo paese.

Noi chiediamo invece che ognuno si assuma le proprie responsabilità, a cominciare dal Governo che deve assumersi le sue per quanto riguarda il ritardo di questo provvedimento. Infatti, se è vero che questo decreto-legge è stato emanato per recepire una dozzina di direttive comunitarie che imponevano l'armonizzazione fiscale fra gli Stati membri entro il 1º gennaio 1993, allora dobbiamo dichiarare che il Governo è responsabile del grave ritardo con cui ha emanato il primo decreto-legge in materia il 31 dicembre 1992. Quindi, ripeto, il Governo è responsabile di questo ritardo. A nostro avviso, un'altra grave responsabilità del Governo è quella di aver voluto fare anche in questo caso – come del resto lo stesso Ministro ha riconosciuto ieri in Commissione – un decreto *omnibus*, che contiene tutto, anche materie estranee a quelle dell'armonizzazione fiscale comunitaria: ha voluto introdurre le norme sui centri di assistenza fiscale (altro problema grave), quelle riguardanti l'abolizione delle agevolazioni fiscali (per le quali vi era una legge delega al Governo, che non è stata applicata), le norme concernenti l'organizzazione interna del Ministero e, addirittura, manovre su aliquote che nulla avevano a che fare con l'armonizzazione fiscale a livello comunitario.

Ma la confusione ed il ritardo sono stati alimentati anche strada facendo: basti pensare che, in sede di reiterazione del provvedimento, non solo sono state introdotte nuove norme (senza però arrivare allo sdoppiamento auspicato anche da altri colleghi che mi hanno preceduto e che avrei condiviso), ma anche norme che nulla avevano a che fare con la materia oggetto del provvedimento (si pensi, ad esempio, alla questione delle sezioni distaccate nel contenzioso tributario). Questo Parlamento aveva approvato una norma che dava al Governo la

facoltà di istituire, entro il 30 giugno 1993, le sezioni distaccate, dove vi erano le sedi di tribunale, delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, come sezioni distaccate provinciali e regionali.

Il Governo ha lasciato decadere il termine del 30 giugno e non ha esercitato tale delega ma poi, stranamente, ha introdotto in questo decreto-legge una norma con cui, modificando la volontà del Parlamento, si consente un regime transitorio fino al 1996, riservandosi di istituire entro il 31 dicembre 1993 le sezioni decentrate di quelle provinciali e regionali esistenti.

Con lo stesso criterio, sono state introdotte norme estranee all'oggetto del provvedimento, quale quella tanto discussa, - anche dai colleghi che mi hanno preceduto - sulla *minimum tax*.

Quanto a quest'ultima, questione tanto controversa, mi chiedo se non sia una mera coincidenza o se invece, a mia insaputa, non sia stata già approvata una riforma istituzionale che stabilisce una suddivisione dei compiti tra i due rami del Parlamento. Non si sa come nè perchè ma sulla *minimum tax* il Senato non è abilitato a discutere perchè questa tassa è stata introdotta in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 384 del 1992 non dal Senato, che ha approvato in prima lettura quel provvedimento, ma dalla Camera dei deputati che ha introdotto questa modifica, costringendo poi il Governo a porre al Senato la questione di fiducia per evitare la decadenza del provvedimento. Quindi, questo ramo del Parlamento ha approvato l'istituzione della *minimum tax* in sede di conversione in legge del suddetto decreto-legge n. 384, senza avere alcuna possibilità di emendarlo e di discuterne. Oggi di nuovo la Camera, in un altro decreto-legge, modifica la *minimum tax* e ancora una volta si impedisce al Senato di discutere su una questione che sembrerebbe quasi di competenza esclusiva della Camera dei deputati. In quest'Aula, dunque, si pone la questione di fiducia e si mette il bavaglio a questo ramo del Parlamento.

Noi, invece, vogliamo discuterne lo stesso. Abbiamo anche presentato degli emendamenti minimi ed essenziali, pur sapendo che non verranno discussi, a fronte della richiesta di fiducia del Governo; lo abbiamo fatto perchè vogliamo che rimangano agli atti la nostra volontà e la nostra posizione non soltanto di dissenso su quanto sostiene il Governo, ma di vera e propria alternatività alle sue proposte. Alternatività che non scopriamo oggi, ma che abbiamo già mostrato presentando delle proposte al disegno di legge finanziaria nel 1992, anche nel corso della discussione del decreto-legge n. 384, del 19 settembre 1992.

Allora l'insieme delle nostre proposte venne ampiamente ignorato - non soltanto dagli altri colleghi del Parlamento, ma anche dalla stampa - ma oggi le vediamo con piacere riprese in qualche misura anche da altre forze politiche che, più di noi, hanno la capacità di farsi sentire attraverso la stampa stessa: mi riferisco alla Lega Nord.

Il nostro Gruppo politico è contrario alla *minimum tax*, perchè vogliamo che non vi sia chi paghi la «minima tassa» nè chi paghi la «massima tassa»: vogliamo che tutti paghino la giusta tassa, in questo paese; ma così non è. Lunedì scorso, intervenendo in sede di discussione generale sul disegno di legge finanziaria, ho ricordato che il rapporto tra imposizione diretta e imposizione indiretta va sempre più

sbilanciandosi, nel nostro paese. Dieci anni fa, l'IVA rappresentava il 21,8 per cento del totale dei tributi del nostro paese, a fronte del 38,5 per cento rappresentato dalle imposte sui redditi, IRPEF e IRPEG. Nell'arco di dieci anni questo rapporto è notevolmente mutato, perchè attualmente l'IVA rappresenta soltanto il 18,5 per cento, mentre le imposte sui redditi rappresentano il 41,5 per cento: si è quindi determinato un notevole sbilancio a danno delle imposte dirette. Sappiamo che il 75 per cento delle imposte dirette grava sulla platea dei redditi da lavoro dipendente. Ma sappiamo anche che questi ultimi rappresentano solo un 40 per cento del PIL, e quindi circa un 40 per cento della capacità di consumo. Questo è uno squilibrio fondamentale.

Va aggiunto che quel 41,5 per cento di imposte dirette è calcolato su un volume di imposizione che è a sua volta aumentato. Basta considerare che negli ultimi cinque anni la pressione fiscale del nostro paese è passata dal 38,5 per cento al 43,7 per cento per rendersi conto di quanto sia aumentato in termini reali il volume delle imposte dirette. Ecco l'iniquità della pressione fiscale. Ma come si può fare per ovviare a questo problema? È vero che vi è una scarsa partecipazione alle imposte da parte dei lavoratori a reddito autonomo, ma come si fa ad evitare questo pericolo? Non crediamo che la soluzione sia quella adottata dal Governo sotto forma di *minimum tax*, di ricorso al reddito presunto; e questo non soltanto perchè ripudiamo un sistema di accertamento giuridicamente incivile e rozzo, come è stato definito da molti, ma anche perchè non si può pretendere che la gente paghi questa tassa, in quanto ci troviamo di fronte ad una presunzione del reddito che non è neanche tanto relativa e che difficilmente consente la prova contraria. La *minimum tax* prevede infatti che prima si paghi e poi si fornisca la prova contraria: salvo casi eccezionali, è realmente molto difficoltoso ed altrettanto oneroso riuscire a dimostrare il contrario.

Non possiamo quindi continuare su questa strada e non possiamo neanche insistere su quella posizione di compromesso che è stata adottata e che prevede di obbligare i contribuenti addirittura a pagare un acconto, nella misura del 95 per cento, di una imposta che non esiste più e che è abrogata.

La Corte di giustizia della Comunità europea ha avuto modo di pronunciarsi sulla illegittimità del versamento di un anticipo di imposta riguardo all'IVA. Ma quando si pretende che si paghi il 95 per cento di una imposta non dovuta, allora non siamo più in presenza di un acconto, ma di un vero e proprio anticipo di imposta, che è altrettanto illegittimo. Su questo non possiamo essere d'accordo. Il rimedio che hanno trovato molte imprese è quello «all'italiana». È stato già detto da altri colleghi che 100.000 imprese si sono cancellate, sono prematuramente morte.

GALLO, *ministro delle finanze*. Le imprese sono 50.000.

SALVATO. Anche se sono 50.000, non si tratta certo di una cifra irrilevante!

PICCOLO. Sappiamo tutti che nei primi otto mesi dell'anno, hanno chiuso in totale 93.000 imprese. Che poi lei lo consideri un fatto

fisiologico per 40.000 imprese e un fatto dovuto alla *minimum tax* per ulteriori 50.000 imprese è un altro discorso, ma il totale – ripeto – è di 93.000 imprese nei primi otto mesi.

Quindi, se 100.000 o anche solo 50.000 imprese cancelleranno le partite IVA ed entreranno nel settore sommerso, sappiamo che questo non sarà certamente un beneficio per il paese, perchè non soltanto non pagheranno le imposte dirette e indirette (IRPEG ed IVA) ma altresì non regolarizzeranno le posizioni dei propri dipendenti, che saranno quindi anch'essi degli abusivi, ai quali non verranno pagati i contributi previdenziali, nè gli altri contributi erariali dovuti. Tutto ciò resterà esposto alla possibilità di accertamento fiscale che, come sappiamo tutti, è aleatorio quasi quanto una lotteria.

Alla fine, il rimedio all'italiana non potrà che essere ancora una volta, come è stato sempre ciclicamente, quello di un nuovo condono fiscale, che farà gridare alla possibilità di una maggiore entata come quella che si è registrata nel 1992-1993, ma che di converso produrrà un ulteriore danno, consistente nei mancati accertamenti e quindi nella riduzione delle entrate provenienti dal contenzioso fiscale. Si tratterà dunque di un palliativo sul piano delle entrate effettive.

Secondo la nostra proposta, il vero conflitto non deve essere tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi: in un paese civile, il vero conflitto è quello che può esserci tra contribuenti ed evasori. E contribuenti ed evasori sono in conflitto se si predispone una normativa che ad esso li esponga.

Se cioè diamo al contribuente che spende una parte del suo reddito per l'acquisto di un bene di consumo o per fruire di determinati servizi la possibilità di non pagare l'IRPEF su quell'IVA che ha pagato (cioè l'imposta sull'imposta), avremo determinato il conflitto di interessi. In parole povere, se il contribuente che sostiene una spesa pretendesse il rilascio dello scontrino fiscale, nel quale è evidenziato l'importo dell'IVA, per poter detrarre quell'IVA dal suo imponibile IRPEF, ciascuno di noi avrebbe tutto l'interesse a richiedere lo scontrino.

In tal modo emergerebbe tutto il reddito sia ai fini dell'IRPEF sia ai fini dell'IVA e a quel punto ci potrebbe essere chi dovrebbe pagare molto di più della *minimum tax* e chi effettivamente dovrebbe pagare di meno. Questo richiede un paese giusto e questa è la nostra proposta.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue, PICCOLO). Si è obiettato al riguardo che esistono problemi di documentazione, ma io credo che un paese moderno e civile, in un'epoca di informatica quale la nostra, un paese capace di spendere 400 miliardi all'anno per dare il corrispettivo di un servizio che poi neanche viene assicurato, quale quello dei centri di assistenza fiscale, solo per concedere altre forme di contributo sottobanco (perchè magari i centri di assistenza fiscale devono soltanto raccogliere la

contabilità del contribuente senza neanche verificarla), questo paese può risolvere anche il problema della documentazione relativa agli scontrini fiscali.

Ecco perchè penso che la nostra proposta sia civile e giusta e abbiamo voluto presentarla in questa sede ancora una volta, chiamando le altre forze politiche a confrontarsi e a decidere quale deve essere la soluzione da adottare.

Certo, riteniamo che anche in questa occasione prevarrà da parte della maggioranza la scelta politica di votare la fiducia al Governo e di lasciare la situazione invariata. Ancora una volta si continuerà a compiere delle scelte inopportune ed ingiuste, si continuerà a mantenere l'esenzione fiscale - definendola «sospensione» - sui *capital gains*, sui guadagni di Borsa (perchè per essi non si paga), si permetterà ancora una volta che il 60 per cento delle società del nostro paese non dichiarino reddito alcuno (né minimo né massimo) e quindi, attraverso un sistema fiscale che consente questa forma di elusione, non pagheranno una sola lira di imposta.

Viceversa, non si consentirà quella riforma - che pure è stata affidata da tempo al Governo con una delega che quest'ultimo non ha ancora esercitato - dell'imposizione dei redditi da capitale. Sappiamo bene, signor Ministro, che ci sono società che invece di pagare l'imposta sui BOT, sugli interessi che percepiscono sui BOT o sui dividendi delle azioni fanno diventare l'attuale normativa fiscale sulle rendite finanziarie un'occasione addirittura di detrazione di altre imposte. Infatti, pareggiando altre perdite e deduzioni, finiscono con il non pagare affatto l'imposta mentre invece dovrebbero pagare più dei singoli contribuenti.

Noi invochiamo la giustizia fiscale, soprattutto in questa materia. Abbiamo presentato anche altri emendamenti di minore importanza e ci sembra essenziale che rimangano agli atti. Anche se non ci sarà la possibilità di votarli a causa della questione di fiducia, quanto meno vorremmo l'apertura di un confronto serio con il Governo e con la maggioranza sulla riforma fiscale. È ormai ora che si proceda ad essa in modo che ognuno paghi il giusto e non il presunto. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Taddei. Ne ha facoltà.

TADDEI. Signor Presidente, ho qualche difficoltà ad intervenire nel dibattito su questo decreto-*omnibus* in quanto è talmente complesso che forse non sarebbe corretto neanche chiamarlo decreto. Ritengo necessario porre l'attenzione su una normativa che presenta molta rilevanza per le aziende italiane, soprattutto per le piccole e medie imprese, artigiane, commerciali e di servizio. Attraverso questa normativa si elimina l'ingiusta *minimum tax* che prevedeva il pagamento fiscale sulla base di un reddito presunto.

La *minimum tax* è assurda in quanto il pagamento su un reddito presunto è assurdo; è ingiusta perchè, come altri colleghi ricordavano, determina una disparità evidente di trattamento. Le microimprese, che in Italia sono moltissime, risultavano strangolate da questa imposizione

mentre le imprese più grandi, talvolta, ne erano avvantaggiate in quanto pagando la *minimum tax* evadevano legalmente con la tranquillità di non subire controlli. Questa tassa ha provocato, come risultato, la chiusura di migliaia di aziende ed anche questo dato è stato ricordato da altri colleghi che sono intervenuti nella discussione. Ma, attenzione, si è verificata la chiusura legale delle aziende. La senatrice Maisano Grassi ha sottolineato una realtà già conosciuta, quel rientro nel sommerso e nell'illegalità di moltissime microaziende del nostro paese. Le migliaia di chiavi consegnate durante la manifestazione dell'altro giorno indicavano un disagio ma nessuno sa quante di queste piccolissime aziende continuino a lavorare nella illegalità.

Questa situazione non è degna di un paese civile poichè in questo periodo si è incrementata quell'arte, in Italia abbastanza nota, dell'arrangiarsi. È venuto il momento, tuttavia, di voltare pagina.

La *minimum tax*, oltre che per gli argomenti che sono stati sottolineati (la chiusura delle aziende, il ritorno al lavoro nero), è stata anche negativa per il bilancio dello Stato e per la nostra democrazia, dividendo i lavoratori autonomi da quelli dipendenti. Questa divisione è ingiustificata e da evitare in un paese civile e democratico. La frattura è ancora presente ed emerge nella discussione che si sta svolgendo in questo ramo del Parlamento.

Dal punto di vista del sistema produttivo, la *minimum tax* andava superata. Questa è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il rilancio della piccola impresa; che necessità, accanto all'eliminazione della *minimum tax*, innanzitutto della semplificazione dell'imposizione fiscale, attraverso la soppressione di quel sistema che tende a far perdere alle aziende più denaro per gestire la propria contabilità che non, a volte, per pagare quanto è dovuto allo Stato. La semplificazione e la trasparenza fiscali sono elementi essenziali anche per eliminare tutte quelle storture che nel nostro sistema portano all'illegalità, al lavoro nero e sommerso, alle attività illegali. Però, naturalmente, occorre anche altro e vorrei ricordarlo proprio perchè, accanto a questo provvedimento *omnibus*, in questo momento è in discussione la manovra finanziaria.

Occorre una sburocratizzazione degli interventi tesi a rilanciare lo sviluppo delle nostre imprese. Molto spesso una pratica per ottenere un contributo pubblico costa alle imprese, in termini di tempo, di denaro e di personale, tanto da scoraggiare la richiesta stessa. Ed allora, tenendo presente la necessità di inserire il nostro sistema produttivo nel contesto europeo, bisogna operare per organizzare interventi di politica industriale capaci di rilanciare la nostra impresa.

Le condizioni potenziali ci sono: il nostro sistema delle piccole e medie imprese evidenzia una tradizionale professionalità ed una capacità di innovazione di prodotto; esse sono state capaci nel passato di fare da sè e di trovare le risorse per il proprio rinnovamento. Tuttavia, queste condizioni potenziali oggi non sono più sufficienti perchè, nel nuovo contesto internazionale, di fronte alla capacità organizzativa del sistema di altri paesi vi è il rischio di un crollo.

Voglio fare un esempio. La Comunità economica europea da alcuni anni ha prestato attenzione al sistema della piccola e media impresa ed ha adottato alcuni provvedimenti ed interventi in questa direzione.

Ebbene, la condizione su cui sono basati gli interventi della CEE parte da un concetto di piccola e media impresa che non è a misura del nostro paese, bensì di altri paesi più forti. Pensate che le piccole imprese della Germania, dell'Inghilterra o della Francia hanno dimensioni tali che da noi sarebbero considerate grandi imprese. Questo è un esempio molto semplice, ma necessario per sottolineare che da parte dello Stato italiano occorre una presenza attiva affinché anche a livello europeo si parta dalle condizioni attuali del nostro sistema produttivo.

In Italia le piccole e medie imprese sono l'ossatura del sistema produttivo, ma devono trovare un nuovo equilibrio e nuove risorse per il loro rilancio. Allora sono necessari interventi che sviluppino l'innovazione tecnologica, la ricerca, il credito. E, ritornando alla questione della semplificazione, vorrei ricordare che in Italia esiste una sola normativa che va in questa direzione: la legge n. 317 del 1991, per la quale mancano i fondi. Una normativa che prevede procedure semplificate, che permette la riduzione fiscale a fronte dell'investimento fatto, ma che - ripeto - è priva di risorse.

In occasione della discussione sulla manovra finanziaria abbiamo presentato emendamenti a questo fine. Crediamo che, dopo il primo passo dell'abolizione della *minimum tax*, sia necessario adottare veramente una politica industriale. Non ritengo che siano davvero convinti coloro che dicono che politica industriale significa non far niente e lasciare che l'industria faccia da sé. Non credo siano convinti quando affermano questo perché basta guardare come operano gli altri Stati a tale proposito e come riescono ad imporre i propri sistemi produttivi nelle trattative internazionali e nella politica comunitaria per capire che non è vero che l'industria fa da sé: l'industria è indirizzata e aiutata da politiche nazionali ben precise.

E allora, concludendo, signor Presidente, credo che a partire da questa prima norma occorre una politica fiscale e contributiva non penalizzante per le imprese, una semplificazione amministrativa, interventi a sostegno dell'innovazione, come condizioni indispensabili per una ripresa economica ed occupazionale ed anche quindi per il miglioramento dei conti pubblici, a cominciare dalle entrate dello Stato.

Mi auguro che, non ovviamente in questa sede perché capisco che la votazione di una fiducia al Governo non ci permette di entrare in altri campi e soprattutto nella discussione di un provvedimento che è diventato ormai *omnibus*, a partire dai prossimi giorni, nella discussione della legge finanziaria, queste proposte di rilancio produttivo che abbiamo presentato siano favorevolmente accolte per dare davvero al nostro sistema produttivo un segnale che va oltre l'eliminazione di questa ingiusta tassa. (*Applausi dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Meduri. Ne ha facoltà.

MEDURI. Signor Presidente, colleghi, ancora una volta ci troviamo di fronte ad un Governo che intende mettere il bavaglio al Parlamento non consentendo alcuna possibilità di intervento a modifica di un

decreto-legge che ancora una volta si rivela iniquo - debbo dirlo con amarezza e con tristezza - soprattutto per il Mezzogiorno d'Italia.

Io non dimentico mai, quando intervengo in Senato, di essere un rappresentante di tutto il popolo italiano, ma non posso dimenticare la mia scaturigine, la mia provenienza, qual è la terra che mi ha dato i natali e quale la gente che mi ha dato mandato a rappresentarla. Ed è per questo che anche nel dibattito odierno le mie osservazioni saranno particolarmente accorate. Mentre tutti dicono di essere contrari alla pena di morte, questa sera, in questa occasione, il Governo italiano, ponendo la questione di fiducia sulla *minimum tax*, sostanzialmente decide la morte di migliaia di piccole imprese commerciali, sancisce la morte del terziario nel Mezzogiorno d'Italia, in Calabria in particolare.

In questo periodo si è dato luogo ad una serrata campagna denigratoria nei confronti della categoria mercantile, volutamente ignorando quanto, specie nel profondo e dissestato Meridione, essa abbia rappresentato a sostegno dell'economia e quanto tutto ciò si ripercuoterà in termini di mancato reddito.

Nelle scorse settimane è stato denunciato come, proprio in ragione della *minimum tax*, nella sola provincia di Reggio Calabria abbiano chiuso 2.000 aziende commerciali e che cosa ciò significherà in termini occupazionali.

Oggi, in risposta alle continue ed insistenti illazioni su una presunta costante evasione fiscale da parte del terziario, io voglio, pur nella loro crudezza, evidenziare alcune cifre. Un grande giornale economico, «Il Sole-24 Ore», evidentemente ben inserito nel sistema, pubblica con grande evidenza le presunte sperequazioni sul prelievo fiscale a cui è assoggettato il lavoratore dipendente rispetto a quelle che gravano su uno dei «famigerati» lavoratori autonomi. Viene così messo in risalto come un lavoratore dipendente abbia un reddito medio complessivo oscillante dai 19 agli 88 milioni annui, con una relativa imposta netta media (IRPEF) che varia dai 3 ai 26 milioni e (volutamente per maggior credito alla tesi accusatoria) vengono inseriti in questo osceno calderone anche i redditi dei dirigenti del pubblico impiego ai massimi livelli, quelli da centinaia di milioni, mentre vengono esclusi i lavoratori fino a 7 milioni di retribuzione esonerati dalla dichiarazione dei redditi.

In netto contrasto si evidenzia come, a proposito di lavoratori autonomi, si vada da un'oscillazione di reddito medio complessivo dai 12 ai 22 milioni, con un'imposta netta media variante tra l'1,5 milioni e i 3,5 milioni.

Viene così costruita, su medie prefabbricate dal Ministero delle finanze, un'immagine distorta ove si fa apparire il lavoratore dipendente oberato dal fisco - e questo per i lavoratori di «piccolo taglio» è pura verità - e il lavoratore autonomo come un allegro evasore - e questo per quanto riguarda le piccole imprese è una grande bugia -. Tanto è, che scientemente, non si parla nè di rischio di impresa, nè di immobilizzi da scorte, nè di assenza di fonti di finanziamento e di difficile, quando non impossibile, accesso al credito; basti pensare che a Reggio Calabria, ad esempio, l'accesso al credito può significare pagare legittimamente tassi di interesse da strozzinaggio, onorevole Presidente, si arriva al 23-24 per cento e, per quanto concerne gli sportelli bancari

della provincia, i tassi sono ancora superiori. Ma, cosa più grave e che più di ogni altra considerazione attesta la volontà di preconstituire un'immagine distorta della categoria, i redditi di impresa, sbandierati dai *mass media*, si riferiscono a quelli desumibili da una media dei modelli 740 e conseguentemente non tengono conto dei redditi dichiarati dalle società di persone (modello 750) o dalle società di capitali (modello 760). Vengono così messi a confronto, in maniera distorta, i redditi dei dipendenti su una media omnicomprensiva anche dei grandi stipendi e quelli dei piccoli commercianti e delle imprese minori. Prendiamo, ad esempio, quel pubblico esercizio che denuncia un reddito medio di 13 milioni. Il titolare di questa azienda, «evasore», versa annualmente 2,8 milioni all'INPS; 571.000 lire di IVS; 1,1 milione per il Servizio sanitario nazionale; 172.000 lire per il cosiddetto rinnovo licenze; 360.000 lire per una media di tre frigoriferi (stiamo parlando ovviamente di un bar); 130.000 lire per l'autorizzazione di somministrazione di bevande alcoliche; 135.000 lire di licenza sanitaria; 63.000 lire di UTIF; 150.000 lire per l'imposta sulle tende; 300.000 lire per la tassa per le insegne. Inoltre, 100.000 lire per la concessione governativa IVA; 50.000 lire per la vidimazione dei libri contabili IVA; 350.000 lire per la vidimazione dei libri societari; 200.000 lire per la tassa sull'occupazione di aree pubbliche e, ciliegina sulla torta – soprattutto nella mia città Reggio Calabria, ma il discorso vale per tutte le città del Meridione d'Italia –, 286.000 lire di tasse per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e sappiamo tutti, ripeto, cosa succede nelle città del Mezzogiorno. Il tutto per un totale di circa 6.767.000 lire annue.

A queste, che qualunque siano le definizioni, sono e restano tassazioni, necessita aggiungere una media di 1.800.000 lire quale costo per la consulenza contabile e tributaria oggi indispensabile per potersi districare nella giungla fiscale dello Stato; ove ci fosse un dipendente, 18 milioni annui di retribuzione, 8 milioni di contributi e 1.200.000 di consulenza del lavoro.

Eppure malgrado ciò sia noto, il Ministero delle finanze, i sindacati e la Confindustria continuano a sottolineare al grande pubblico, suscitando tensioni e malumori, come questo bieco evasore che mina le fondamenta dell'economia di uno Stato come il nostro versi all'erario solo 1.521.000 lire annue e non 20.288.000 lire, quanto risulta da un semplice calcolo matematico, più, ove esista, 18 milioni di retribuzione ad un eventuale dipendente. Tutto ciò senza godere di cassa integrazione, per avere, dopo anni di versamenti, una pensione di poche centinaia di migliaia di lire e per essere sottoposti da una parte ad indagini ed accertamenti da parte della Guardia di finanza da Santa inquisizione e dall'altra senza avere, specie in Calabria e tanto più a Reggio Calabria, come in tutto il Mezzogiorno, alcuna tutela contro le varie proliferazioni delle forme di abusivismo.

E come quantificare, onorevole Presidente, colleghi, quell'altro diverso rischio di impresa rappresentato dalle estorsioni? Malgrado ciò e malgrado si ritenga impossibile che un qualsiasi lavoratore non sia cosciente della verità di quanto sopra detto, oggi i lavoratori dipendenti sono scesi in piazza per indicare al pubblico ludibrio questa «massa di evasori» non accorgendosi forse di essere strumento e di fare il gioco delle grandi *lobbies* economiche. Oggi, con lo sciopero generale finaliz-

zato ad imporre ad un Governo complice – e lo dimostra il fatto che abbia posto la questione di fiducia – il mantenimento della *minimum tax*, i sindacati hanno dimostrato a chi ha voluto comprendere come essi si siano asserviti ad interessi totalmente diversi da quelli dei lavoratori.

Entro il mese di dicembre, infatti, (leggo dati di Reggio Calabria, signor Presidente, che sono emblematici ed indicativi della situazione esistente in tutta la Calabria, ed in genere nel Mezzogiorno) assommeranno ad oltre 2.000 le piccole imprese del terziario della provincia reggina che chiuderanno i battenti per cessazione di attività. È un dato allarmante, che trova amara conferma nelle 850 cessazioni effettuate dalla locale camera di commercio, industria e artigianato solo nel 1992, alle quali si dovranno aggiungere le oltre 1.500 domande presentate in tal senso nel settembre 1993 e le dichiarazioni di avvenuto fallimento già pronunciate nel corso dell'anno.

Usi ormai a ragionare in termini di centinaia di migliaia, se non di milioni, la cifra può apparire risibile ove non si considerasse ciò che comporta in termini di unità lavorative la chiusura di 2.000 piccoli e medi esercizi commerciali in una città del Mezzogiorno d'Italia. La quasi totalità di tale genere di imprese che operano nella provincia di Reggio Calabria, così come in genere nelle province del Meridione, è a conduzione familiare (due o tre persone appartenenti allo stesso nucleo) ed impiega mediamente un lavoratore dipendente.

Il 1994 troverà quindi circa 3.000 famiglie in difficoltà, oltre 6.000 unità lavorative in cerca di un nuovo sbocco occupazionale che andranno ad ingrossare le già lunghissime liste di collocamento, mentre per almeno altri 3.000 lavoratori, per altri fattori e talora per l'età, non ci sarà neanche questa pia illusione, non saranno neanche più in cerca di lavoro.

Questi sono i risultati di una recessione economica generalizzata che è particolarmente avvertibile nella realtà del Sud, con un tasso di inflazione giunto ai minimi storici solo perchè sono drasticamente diminuiti i consumi e le spese, nella totale assenza di una politica di sostegno e di incentivazione al comparto, per la mancanza di una qualsiasi tutela da parte delle varie amministrazioni comunali che non hanno fatto altro che incentivare abusivismi ed illeciti e, certo, non ultima, anche per la *minimum tax* che ha colpito solo le piccole e medie imprese ed in pratica i soggetti più deboli, senza porre freno alla reale evasione fiscale, anche perchè le grandi imprese si attestano sulla griglia minima delle *minimum*. Quindi, mentre per loro quella della *minimum tax* può costituire una sorta di evasione fiscale legalizzata, per le piccole imprese alla disperazione è motivo di chiusura.

Un'etichetta, quella di evasori, da tutti sbandierata e portata a dimostrazione dei danni provocati da una categoria ad un intero paese, se non che, davanti a quella mole di tassazioni, oltre duecento, sconosciute ai più, tale situazione potrebbe far sorridere alla luce di quanto si sta scoprendo in fatto di corruzione in quest'ultimo anno.

Tuttavia, anche di fronte agli effetti devastanti da essa prodotti, l'eventuale variazione della *minimum tax*, sopportata dalla categoria perchè definita «legge a termine», ha provocato nette prese di posizione sia da parte dei sindacati confederali che da autorevoli personaggi

gravitanti in area romana, preoccupati, gli uni e gli altri, di un mancato o ridotto gettito fiscale nel 1994 prodotto da una legge che si può definire soltanto iniqua, senza che nessuno voglia considerare il danno economico derivante dalla forzosa chiusura di oltre 40.000 aziende in tutta Italia che di reddito non ne produrranno proprio.

Nessuno - ed è ottusa cecità - vuole considerare il danno occupazionale che ricade sull'intera collettività, nascente dalla chiusura di un così elevato numero di piccole e medie imprese. Una posizione assurda.

È inutile sottolineare come l'imprenditore, che, nella nostra realtà meridionale, è e resta un lavoratore autonomo (con una giusta e doverosa sottolineatura dell'aggettivo), non solo rischia in proprio ma è anche datore di lavoro, per cui la disoccupazione riguarda anche le famiglie di coloro che ricevono lavoro dal piccolo imprenditore.

I dati sulla crisi registrata dal comparto nella provincia di Reggio Calabria dovrebbero far riflettere, come anche dovrebbe far riflettere il fatto che le 2.000 aziende commerciali reggine (riferisco i dati di Reggio Calabria perchè emblematici dell'intera realtà meridionale) rappresentano il 5 per cento del totale delle aziende italiane che chiuderanno entro il 1993 e l'11 per cento di quelle operanti nell'intera provincia. È un dato impressionante, ma non riusciamo a comprendere come questo potrà essere assorbito dalla nostra realtà economica. Un dato assurdo nella realtà economica del Sud e, in particolare, della provincia di Reggio Calabria, che dovrebbe far riflettere tutti coloro che sono bravi ad additare il comparto come una vera e propria *lobby* di evasori.

Sono cifre impressionanti che vanno ad ingrossare quelle già consistenti dei disoccupati in attesa di prima occupazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo l'occasione, per sottolineare che il Governo, mentre si preoccupa di creare questa nuova fonte di disoccupati, si preoccupa anche di proteggere, ad esempio, le Ferrovie, che stabilendo la chiusura delle Officine Grandi Riparazioni di Saline Joniche, creano così altri 400 disoccupati. In altri termini, tutte le operazioni portate avanti da questo Governo di tecnici, che avrebbe dovuto risanare l'economia, soprattutto quella del Mezzogiorno d'Italia, sono invece volte a creare disoccupazione e disperazione, motivi di tensioni sociali che prima o poi si trasformeranno, purtroppo, in rivolte cruente nei confronti di questo «Stato di diritto» che non sembra più tale, configurandosi piuttosto come un regime oppressore, contro il quale i cittadini non potranno che ribellarsi; e noi che li rappresentiamo non potremo che metterci alla loro testa come già in passato (1970) facemmo.

Si tratta di cifre impressionanti, che andranno ad aumentare quelle già consistenti dei disoccupati in attesa di prima occupazione. Però, tutti diligentemente tacciono o vogliono ignorare gli effetti della *minimum tax* su un comparto che nel nostro paese conta circa due milioni e 500.000 aziende. La chiusura di 40.000 aziende - quasi tutte meridionali, signor Presidente - e la perdita di circa 210.000 unità lavorative in tutta Italia nel settore pubblico e in quello privato hanno suscitato tanto giustificato allarme su questa fase di recessione.

Non sono dunque le pressioni di «quattro» persone che mobilitano la piazza, così come - bontà sua - ha voluto commentare il premio

Nobel Modigliani, bensì le giuste e legittime preoccupazioni di quello che può ben considerarsi un esercito di lavoratori, che hanno imposto alla Confindustria una netta e precisa presa di posizione nei confronti del Governo, giungendo a far paventare una serrata.

La Confindustria era stata ben determinata nel definire il nuovo testo sulla *minimum tax*, pur permanendo in esso aspetti poco chiari e non condivisibili, solo il primo passo per aprire un colloquio tra amministrazione e contribuenti.

La vertenza sul settore terziario, anche a fronte di valutazioni e commenti che vorrebbero criminalizzarla agli occhi dell'opinione pubblica, è e resta, invece, una lotta di lavoratori e non può essere stravolta o strumentalizzata per tradursi poi in una (per altri) comoda lotta tra poveri. Essa, invece, meriterebbe tutta la dovuta e corretta attenzione, perchè rappresenta solo una sfaccettatura di un contenzioso generalizzato, che da anni il settore del commercio sta portando avanti, per ottenere dal Governo e dal Parlamento la definizione di un progetto strategico di sviluppo del sistema delle piccole e medie imprese del terziario, che sino ad oggi erano le stesse forze portanti di un'economia che assicurava lavoro e benessere.

Signor Presidente, ripeto e sottolineo che tutto ciò è grave, soprattutto per il Mezzogiorno d'Italia e per la Calabria nella quale non esistono industrie e dove il terziario, attraverso tutti i tipi di azienda (dalle piccole aziende commerciali alle piccole aziende turistiche, alle piccole aziende di ogni altro tipo e soprattutto a quelle artigianali), ha trovato la possibilità di continuare a esistere, di continuare a vivere, di avere una economia se non certamente provvida, quanto meno non a livello di assoluta e totale disperazione, nel contesto di uno Stato che ha distrutto o quanto meno non ha saputo proteggere le ricchezze del Mezzogiorno stesso. Mi riferisco al settore dell'agricoltura, ad esempio, che in un primo momento non è stato protetto, e poi è stato distrutto; penso alla mancata installazione di industrie; penso anche alle centinaia, alle migliaia di miliardi sprecati, concessi a finanzieri senza scrupoli, che hanno finto di installare industrie, per dichiararne subito dopo il fallimento e non avviarle mai e per mettere in cassa integrazione operai che non avevano mai cominciato neppure ad essere operai. Per arrivare a questo risultato nella piana di Gioia Tauro, ad esempio, hanno spiantato mandarineti pregiati; così la grande ricchezza della piana di Gioia Tauro è stata spiantata tagliando gli alberi per far posto ad una industria fantasma, che non è arrivata e che non arriverà. Penso ai gelsomineti di Saline, spiantati e distrutti per far posto ad una Liquichimica, che ha rappresentato solo una cattedrale nel deserto che oggi fa bella mostra di sé con tonnellate e tonnellate di ruggine. Penso alle Officine Grandi Riparazioni di Saline Joniche, di cui ho detto prima: altri 300 miliardi di pubblico denaro che sono stati impiegati evidentemente solo per concedere appalti alle ditte mafiose, solo perchè qualche politico senza scrupoli si riempisse le tasche, solo perchè qualche mafioso (tra quelli rimasti in vita dopo le grandi stragi perpetrate fra i loro vari gruppi) si arricchisse per costruire un grande impianto, il più moderno d'Europa, che le ferrovie non intendono neanche utilizzare.

Ecco i guasti, signor Presidente. Per tali ragioni, rifiutiamo la logica della fiducia su un argomento come questo, che avrebbe necessitato di discussioni, di ritocchi, di modifiche. È infatti giusto colpire l'evasione fiscale ma è ingiusto generalizzare, opprimere e criminalizzare quei piccoli commercianti e quelle piccole imprese che, attraverso un'opera quotidiana, attraverso la loro fatica e quella delle generazioni che li hanno preceduti, hanno dato la possibilità al Sud di continuare a vivere ed avere una economia pulita. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Condarcuri. Ne ha facoltà.

CONDARCURI. Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, subito dopo la comunicazione del presidente Spadolini in quest'Aula della decisione maturata dal Governo di porre la fiducia sul decreto riguardante la *minimum tax*, ho dichiarato ad alta voce che questo Governo doveva andarsene a casa. Infatti, se non si riesce a trovare una soluzione ed un accordo su una simile questione all'interno della compagine ministeriale e della maggioranza che la sostiene, se per sopravvivere un Governo deve proseguire il suo cammino emanando continui decreti che riguardano importanti settori dello Stato e dell'economia del nostro paese, se per andare avanti e per superare gli ostacoli ed i gravi contrasti interni di natura politica si pone la questione di fiducia, questa scelta risulta inaccettabile non solo dal punto di vista metodologico ma anche politico.

Respingiamo con grande energia questo metodo autoritario di estrema gravità e lo respinge il cittadino italiano poichè in tal modo si impedisce al Parlamento di discutere sui grandi temi di interesse generale e sui problemi particolari che investono la nostra società, privandolo di una sua specifica prerogativa costituzionale.

Non si venga a dire che si tratta di una necessità politica, che la quantità degli emendamenti presentati dall'opposizione avrebbe impedito la approvazione della legge di conversione del decreto nei termini prescritti. L'opposizione, signori, assolve, lo sapete meglio di me, il suo compito e il Gruppo di Rifondazione comunista ritiene di essere e si sente portatore delle istanze e delle esigenze della gente. Conduciamo le nostre battaglie all'esterno, nei luoghi di lavoro, nelle piazze, in Parlamento, per modificare e migliorare le condizioni di vita e di lavoro. Anche qui seguiamo la nostra battaglia per migliorare i provvedimenti presentati dal Governo che diventeranno legge dello Stato.

Siamo portatori di ciò che si manifesta al di fuori del Parlamento. Voi sapete, signori, che nel paese c'è un clima pesante, c'è indignazione, c'è esasperazione per lo stato delle cose, per come è costretta a vivere la gente, per ciò che avviene quotidianamente nel nostro paese.

Sulla *minimum tax* parlerò poco; il senatore Piccolo ha già esposto il nostro pensiero e la nostra proposta in merito. Si tratta di una questione sulla quale non c'è accordo nel Governo, non c'è intesa tra i partiti stessi che lo sostengono, ma anche tra gli altri partiti.

Si registra un fermento rispetto a questa tassa, ma anche su altre questioni, sulla situazione complessiva che il paese sta attraversando. Questo fermento è esploso ed è culminato nello sciopero generale di quattro ore di oggi, con il quale si sono voluti rappresentare tutti i problemi, le rivendicazioni, le esigenze delle grandi masse lavoratrici del nostro paese, pur essendo uno sciopero tardivo, che andava fatto prima proprio in risposta agli orientamenti ed ai comportamenti di un Governo che si è dimostrato inadempiente anche rispetto agli accordi del 3 luglio sul costo del lavoro e sull'occupazione.

Contro la *minimum tax* hanno manifestato a Milano quasi 100.000 lavoratori autonomi. Cosa si risponde a questi lavoratori, signori del Governo? Migliaia di piccole e medie attività produttive sono state tartassate dai provvedimenti penalizzanti per questa categoria che di volta in volta sono stati assunti e hanno chiuso bottega, hanno restituito le chiavi delle loro botteghe.

La conseguenza di questa triste vicenda è che una massa di dipendenti che lavorava nelle piccole e medie attività produttive resterà senza lavoro. Questi lavoratori saranno caricati di nuove ansie e di grande preoccupazione per il loro avvenire, dovranno fare sacrifici per affrontare i bisogni delle rispettive famiglie.

E non è solo questo il motivo per il quale il Gruppo di Rifondazione comunista nega la fiducia a questo Governo. Sono molti i problemi sul tappeto e sui quali potremmo chiamare a dar conto delle proprie responsabilità il Governo Ciampi.

Un'altra avvilente vicenda, per esempio, è quella del pagamento delle 85.000 lire per il medico di famiglia. Anche in questo caso si tira avanti, in un'altalena di decisioni e di controdecisioni: non sappiamo ancora se slitterà la data del 2 novembre, ritenuta l'ultima utile per il pagamento di questa imposta.

Personalmente credo che sarebbe di grande utilità per tutti voi, signori del Governo, che siete padroni del potere, riflettere e decidere una volta per sempre cosa volete, anche se non abbiamo bisogno che ci sia segnalato o indicato quello che voi volete, per cosa operate e per chi agite in questo paese.

Vi domandiamo anche cosa devono fare gli italiani in rapporto a queste politiche e a questi orientamenti che voi portate avanti. Quanti sacrifici devono ancora affrontare i cittadini?

I provvedimenti fin qui adottati sul piano finanziario e fiscale ancora una volta hanno colpito la stragrande maggioranza dei cittadini: i lavoratori e i pensionati. Questi provvedimenti hanno infierito sui ceti più deboli del nostro paese in modo iniquo e vergognoso.

Dei notevoli prelievi di massa effettuati dal Governo con queste misure, poco è stato destinato alla creazione di nuovi posti di lavoro, agli interventi produttivi, alla crescita e allo sviluppo ordinato ed armonico del nostro paese, delle sue regioni più depresse, e non solo del Meridione. I tagli alle spese e le nuove misure che il Governo sta varando con la manovra finanziaria seguono tendenze e scelte non diverse dal passato e penalizzeranno ancora e molto più pesantemente i lavoratori dipendenti, in particolare nel settore del pubblico impiego, dove si avrà l'espulsione di decine e decine di migliaia di lavoratori. Ma i provvedimenti puniranno ancora di più i pensionati, che già avevano

subito pesanti danni con la riforma previdenziale e pensionistica: una riforma che ha prodotto notevoli mutamenti sia sul sistema contributivo sia sui limiti dell'età pensionabile (elevata a sessantacinque anni).

Il disegno di legge finanziaria si presenta come un'ulteriore ingiustizia nei confronti dei pensionati e segnatamente delle fasce più deboli di questa categoria. I pensionati: un esercito di ex lavoratori ai quali la nostra società, tranne che per una minima parte di privilegiati, non ha certo riservato niente di buono, nè premi nè benessere, in cambio di un'intera vita di lavoro!

Nel disegno di legge finanziaria sono indicate soluzioni ingiuste, che non eliminano le notevoli sperequazioni di trattamento esistenti e che puniscono la parte debole di questa categoria: gli sfortunati che, per aver perso il posto di lavoro, hanno scelto la prosecuzione volontaria del pagamento dei contributi e rispetto ai quali viene differita la decorrenza dei termini.

Un'altra questione che si trascina da anni è quella delle pensioni minime. È necessaria una loro rivalutazione, specie di quelle inferiori ad un milione di lire, per adeguarle - si fa per dire - al costo della vita. La soluzione prevista dal disegno di legge finanziaria riguarda una minima parte di un vasto contenzioso.

Un'ulteriore questione riguarda sempre i pensionati, i titolari delle cosiddette pensioni d'annata. Il problema risale a molti anni fa e da molto tempo si è sviluppata una grande vertenza, che si è conclusa con determinati impegni ma che ancora non trova la strada della soluzione definitiva.

Sono questi i problemi che andrebbero e vanno affrontati con molta serietà e con tanto senso di responsabilità da parte di chi governa il nostro paese. Bisogna cercare di trovare, specialmente per i pensionati, una soluzione seria, corretta e adeguata ai grandi bisogni di questa categoria. Non si può ancora seguire la logica del rinvio, nè scatenare malcontenti tra poveri e bisognosi, perchè anche questa delle pensioni minime e delle pensioni d'annata è una questione controversa che trova su posizioni differenti i democristiani e i Ministri. Che sciolgano, questi signori, i nodi all'interno del loro partito o all'interno del Governo per dare risposte definitive a chi le attende inutilmente da anni!

Signori del Governo Ciampi, non potete continuare a giocare così ingiustamente ai danni degli italiani. L'Italia è in crisi: è vero. Ed è una crisi economica, politica e morale di grandi proporzioni. In questo paese Tangentopoli, nelle sue diversificazioni, coinvolge sempre più personalità di tutti i livelli e di ogni ramo, politico ed industriale. La criminalità organizzata va assumendo atteggiamenti sempre più preoccupanti ed arroganti nel nostro paese e questo Governo deve farsi carico di come affrontare questi grandi problemi.

Con la vostra politica, cari signori, non avete risolto i grandi problemi dello sviluppo e dell'occupazione. Vanno invece avanti le privatizzazioni di grandi comparti pubblici dello Stato a favore dell'imprenditoria privata, mentre non si risolvono i problemi che assillano non solo il Meridione d'Italia, ma anche il Nord, dove è sempre più precaria l'attività produttiva delle grandi imprese che fino a ieri producevano e davano lavoro a grandi masse di lavoratori.

Il Sud è in una situazione drammatica, è vero: una situazione che può esplodere in ribellione come è avvenuto nei giorni passati a Crotone e a Gioia Tauro. Il presidente Ciampi dice che risolvere i problemi del Sud è fatto di grande valore politico, di grande responsabilità politica. Credo che Ciampi sia un grande ipocrita quando parla così del Meridione, perchè proprio nella legge finanziaria nei confronti del Mezzogiorno sono previste misure che tendono sempre più ad affossare e a riportare indietro questa parte d'Italia. La legge finanziaria è contro il Meridione.

Nel Sud si vogliono equità, giustizia, pari dignità e stessi diritti di crescita sociale, economica ed occupazionale rispetto alle altre parti d'Italia. La sfiducia, egregi signori, proviene dal Mezzogiorno per queste ragioni, ma proviene anche dalle regioni del Nord in cui si vanno sviluppando i problemi della crisi e della disoccupazione. La sfiducia viene dai lavoratori, dai cittadini di ogni parte d'Italia. I commercianti, gli artigiani, gli agricoltori e i pensionati vi negano questa fiducia, vi chiedono di andare via. Lo hanno detto ovunque: il 25 settembre, nella grande manifestazione popolare qui a Roma, così come oggi, negli scioperi e nelle manifestazioni svolte nelle grandi città d'Italia.

Noi di Rifondazione comunista viviamo tra la gente, sentiamo la gente, siamo con il mondo del lavoro, con i pensionati, con la popolazione del nostro paese. Per questo noi ribadiamo i nostri convinimenti e ripetiamo che non vi daremo la fiducia: vogliamo che ve ne andiate per lasciare il posto ad altre possibilità migliori per il nostro paese. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guglieri. Ne ha facoltà.

* GUGLIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io a nome del Gruppo della Lega Nord esprimo un giudizio negativo sul decreto-legge in conversione, in particolare su come è stato risolto il problema della *minimum tax*. Al di là degli aspetti tecnici, l'aver sostituito un tipo di accertamento con un altro apparentemente più garantista, ma che porta allo stesso risultato con più confusione, certamente non mi soddisfa. Lamento poi come il Governo cerchi di raggiungere l'obiettivo dando in pasto all'opinione pubblica alcune categorie di lavoratori. Lo si è già fatto più di una volta: ricordo che l'anno scorso, quando si doveva approvare la *minimum tax* proprio in quest'Aula, si ricorse al voto di fiducia e alcuni giorni prima il Ministero delle finanze, come sta facendo in questi giorni, pubblicò delle statistiche aventi lo scopo di mettere in contrasto lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, tentando di dimostrare che i dipendenti pagano più tasse dei loro datori di lavoro.

A parte il fatto che le statistiche presentano sempre dei difetti a seconda di come sono strutturate, a mio giudizio esse non sono valide se non si confrontano valori omogenei. Voglio fare un esempio. A parità di reddito - dico a caso - di 50 milioni, un lavoratore dipendente senza familiari a carico subisce detrazioni previdenziali e fiscali che riducono il suo reddito a 33.749.000 lire, con un'incidenza del 32 per cento.

Se prendiamo invece l'esempio del reddito di un imprenditore, sempre di 50 milioni, con un capitale investito di 200 milioni, avremo altri risultati. Infatti bisognerà detrarre, oltre all'IRPEF, anche l'ILOR (16-20 per cento) riguardo alla quale il Ministro, essendo un tecnico, sa che veniva chiamata tassa sull'evasione e quindi già il legislatore di allora aveva pensato di penalizzare gli imprenditori ritenendo che essi potessero essere degli evasori. Poi, oltre alle precedenti, va detratta l'imposta patrimoniale e, a questo proposito, sottolineo che in un primo tempo tali imposte, soprattutto l'ILOR, erano detraibili, mentre oggi non lo sono più e quindi si sommano all'aliquota principale IRPEF. Se poi si aggiungono ancora gli oneri previdenziali si avrà un netto di 20.024.000 lire, con un'incidenza del 59,95 per cento. Allora mi chiedo che senso abbia raffrontare certi dati, come fanno ad esempio alcuni giornali e lo stesso Ministero, che però si limita a pubblicare soltanto le statistiche a cui poi si aggiungono le interpretazioni della televisione o dei sindacalisti...

ROSCIA. Di regime.

GUGLIERI. ...qualcuno mi suggerisce «di regime». A mio giudizio non è possibile raffrontare degli imponibili lordi in questo modo, tali statistiche non sono serie.

Un'altra censura che vorrei muovere al provvedimento in esame è data dalla ulteriore penalizzazione dell'edilizia. Infatti, l'IVA per le ristrutturazioni degli immobili è stata portata dal 4 al 19 per cento colpendo ulteriormente le imprese artigiane del settore già penalizzate dall'attuale crisi.

Vorrei inoltre svolgere una terza considerazione - anche se non mi dilungherò molto perchè sono già state spese numerose parole - per giustificare il nostro voto negativo. Anche a titolo personale lamento, come hanno fatto molti altri colleghi in quest'Aula, la legittimazione dei cosiddetti tributaristi a rappresentare i contribuenti presso le commissioni tributarie che, oltre tutto, sono degli organi giurisdizionali. Si tratta di legittimare delle persone che non hanno il titolo a svolgere tale ruolo, e facciamo attenzione perchè operando una scelta del genere si potrebbe legittimare la costituzione di un albo di questi tributaristi; ciò, lo voglio ricordare al Ministro, è in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, come del resto anche egli ha giustamente osservato in un suo studio quando ancora non ricopriva la sua attuale funzione (quindi in un periodo non sospetto). Bastano queste poche considerazioni a giustificare pertanto il voto di sfiducia a questo Governo. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord e del senatore Meduri).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turini. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il provvedimento in esame, che intenderebbe regolare una materia così complessa e delicata, è stato portato in discussione in Parlamento per ben cinque volte e se esso sarà approvato nel testo presentatoci, lo dovrà semplicemente alla questione di fiducia imposta dal Governo. Si tratta, come è stato detto, di una disciplina complessa e delicata che

riguarda essenzialmente la materia fiscale, farraginosa come una giungla difficilmente districabile, formata da leggi e leggine spesso di difficile applicazione, anche perchè suggerite dall'emergenza, senza però la consapevolezza dei meccanismi che tale emergenza ha messo in moto.

In modo particolare, il provvedimento in esame attraverso l'imposizione della cosiddetta *minimum tax* stravolge il diritto costituzionale secondo il quale il cittadino ha l'obbligo di pagare in funzione del reddito effettivo e non secondo il reddito presunto.

Da questa grave inosservanza della norma costituzionale nasce l'opposizione del Movimento sociale-Destra nazionale a questo criterio di tassazione considerato iniquo sin dalla sua prima ideazione, lo scorso anno, da parte del Governo Amato.

Il fisco dalla metà degli anni Ottanta in poi è stato sovente uno strumento in favore delle grandi imprese nella convinzione che solo un processo spinto di concentrazione industriale potesse condurre l'economia italiana all'internazionalizzazione; vediamo però con quali risultati. Purtroppo, invece, non si è tenuto in alcun conto il ruolo svolto dalle piccole imprenditorie che negli stessi anni hanno assolto una funzione di ammortizzatore socio-economico attraverso una fase di crescita enormemente positiva. Anzichè premiarle ed incentivarle come avviene in altri paesi europei della CEE, in Italia il fisco si è accanito contro queste categorie che chiedono solo provvedimenti legislativi a costo zero.

Io mi domando, signori del Governo, volete andare in Europa o fate di tutto per restarne fuori? Nel corso del dibattito sui documenti finanziari, svoltosi nei giorni scorsi, sono intervenuto sostenendo l'opportunità di un'equità fiscale da rispettare per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e per il lavoro autonomo in generale, tenendo ben presente cosa rappresentano queste categorie dal punto di vista del prodotto interno lordo e dell'occupazione produttiva.

Purtroppo, nonostante il nostro allarme, nei primi sei mesi del 1993 ben 91.000 aziende hanno cessato la loro attività, di cui oltre 4.000 nella sola Toscana, con notevoli ripercussioni sia sul piano economico che occupazionale. È ovvio - e questa è una risposta a chi con demagogia parla male di queste aziende - che se un'azienda chiude i battenti significa che non guadagna. Di questa situazione non vi è dubbio: grande responsabilità ha il sistema fiscale italiano. Certamente in questo contesto non intendiamo difendere quei lavoratori autonomi che possono evadere il fisco, però occorre fare delle distinzioni e delle precisazioni. In primo luogo ogni caso è fine a se stesso e non è classificabile; in secondo luogo si attivino le dovute verifiche: il Ministero delle finanze, se vuole (ma credo che non voglia), ha disponibili ben 130.000 addetti per compiere i dovuti controlli come accade, con zelo ed efficacia, nelle altre nazioni europee con un numero enormemente minore di addetti.

Abbiamo ascoltato i massimi responsabili della triplice sindacale e letto varie statistiche sui quotidiani connesse alla questione della *minimum tax*: secondo tali statistiche la media del reddito dei lavoratori autonomi è inferiore a quella dei lavoratori dipendenti e francamente alcuni casi limite riferiti a particolari categorie potrebbero far gridare

allo scandalo. La media, tuttavia, lo ha scritto mirabilmente Trilussa, non può andar bene e soprattutto non fa giustizia. In particolare la statistica presentata non tiene conto dei parametri complessivamente differenti pur trattando la stessa materia. Qui sta la malafede dei vertici sindacali e della stampa di regime che mettono i lavoratori dipendenti contro i lavoratori autonomi.

Comprendo bene cosa significhi per un lavoratore dipendente perdere il lavoro, come succede dalle mie parti (che sia un minatore, un siderurgico o di qualsiasi altro settore). La giustificata protesta si muta in rabbia quando si parla, generalizzando, di evasione e con tanta irresponsabilità si dicono e si scrivono cose inesatte. Chi vi parla è stato lavoratore dipendente per ben trentacinque anni, quindi conosce molto bene questa situazione. Pertanto, deve essere chiarito che, per quanto riguarda gli artigiani e alcune altre categorie autonome, alla cifra risultante dalla denuncia dei redditi, va aggiunta una miriade di tributi e tasse che cercherò di elencare: dieci imposte sul patrimonio e sul reddito, dodici imposte sugli affari, sedici imposte, ritenute e tasse sulle attività finanziarie, ventinove bolli ed imposte di registro, ventiquattro imposte di fabbricazione e consumo, otto tributi doganali, nonché un'altra miriade di tasse fra quelle comunali e regionali, di cui non conosceremo mai l'entità. Ad esempio, signori del Governo, quanto inciderà quest'anno l'ICI? Quale incidenza avranno le imposte sulla pubblicità nei bilanci delle aziende artigiane? Un esempio per tutti: secondo le ultime normative della legge amministrativa degli enti locali, richiamate nel decreto che stiamo esaminando, un'azienda commerciale, anche in forma ambulante, per l'occupazione del suolo pubblico dovrebbe pagare un minimo di 13,5 milioni all'anno. Per i bar, se venisse applicata l'aliquota maggiore (come avviene nei nostri comuni, amministrati dalle sinistre), per 100 metri quadri e centoventi giorni di utilizzo si arriverebbe a pagare fino a 90 milioni.

Di fronte a questi dati (che, se conosciuti, farebbero diminuire la tensione tra i lavoratori dipendenti e quelli autonomi) non è possibile non riconsiderare tutto il sistema fiscale cui è sottoposto il lavoro autonomo.

La pressione fiscale non può falciarsi tutto il reddito di impresa e quindi la ricchezza circolante, aggravando la situazione occupazionale, che il Governo dice di avere molto a cuore, anche se poi agisce in direzione opposta.

Ho già accennato alla cecità con cui è stata approvata la cosiddetta tassa di stazionamento per le imbarcazioni da diporto nautico, per la quale nel giro di un anno si sono persi oltre 100 miliardi di IVA e 81.000 posti di lavoro (penso all'Eurovinil di Grosseto che, su duecentocinquanta dipendenti, dovrà mandarne immediatamente cento in cassa integrazione). Queste sono le realtà che dobbiamo tenere presenti. Certamente, il costo materiale ed umano di quelle perdite sarà enormemente maggiore dei soli 90 miliardi ricavati dalla tassa di stazionamento. Per questo - e mi dispiace che non mi ascolti il sottosegretario De Luca al quale interessava molto questo punto - sarebbe auspicabile classificare come natanti le imbarcazioni con una lunghezza inferiore a 7 metri e mezzo.

Ma anche il settore dell'edilizia - come qualcuno ha già ricordato - sta attraversando una profonda crisi, ulteriormente aggravata dalle norme contenute in questo decreto-legge, per cui si determinerà ulteriore disoccupazione.

Per tali problematiche inerenti alla pressione fiscale sulle piccole e medie imprese avevamo presentato delle interrogazioni al signor Presidente del Consiglio ed al Ministro del bilancio ma siamo ancora in attesa di una risposta.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, per questi motivi sinteticamente illustrati, avevamo presentato emendamenti che avrebbero permesso un diverso rapporto tra fisco e contribuente, non basato su principi repressivi ma aperto alla collaborazione tra le categorie dei lavoratori ed il Governo perchè è questa che conta: senza tale collaborazione, l'evasione fiscale aumenterà e la rabbia sarà tale che vi prenderà tutti alla gola.

Sono necessarie norme semplici, di facile interpretazione ed applicazione, con la drastica e definitiva riduzione degli appesantimenti burocratici.

Con la fiducia oggi imposta dal Governo tutto questo decade. A noi resta soltanto la speranza di aver dato utili indicazioni per l'avvenire nell'interesse superiore della nostra nazione. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roscia. Ne ha facoltà.

* **ROSCIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, dovrò intervenire dopo le salaci considerazioni del collega Roveda, che però ben rappresentano lo stato d'animo del paese.

È vero che ci troviamo a concedere questa fiducia non a lei, signor rappresentante del Governo, ma al suo predecessore, Gorla, perchè bene o male questo decreto-legge lei lo ha ereditato e quindi purtroppo ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco. È anche vero, d'altra parte, che in questi centosettanta giorni nei quali lei, signor Ministro, ha fatto parte di questo Governo sono stati approvati oltre centosettanta decreti-legge, come tra l'altro ho già ricordato lunedì scorso. Essendo stati approvati nell'arco di soli sei mesi, essi costituiscono una cifra veramente pazzesca, inverosimile, un fatto che non si verifica in nessuna parte del mondo. E naturalmente vanno considerati anche i problemi di costituzionalità, che riguardano e coinvolgono il Consiglio di Presidenza del Senato. In sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari il presidente Spadolini ci ha ricordato come il Senato fosse in vantaggio sulle questioni di fiducia per cinque ad uno rispetto alla Camera dei deputati (o, come qualcuno preferisce chiamarla, la Camera degli imputati, tanti sono gli inquisiti che ancora bazzicano le sale del Transatlantico). Anche questo dà un po' il senso che la misura è colma, ma soprattutto pone nuovamente il problema di questo bicameralismo zoppo, handicappato - chiamiamolo pure così - nel quale spesso e volentieri la Camera alta, il Senato della Repubblica, è chiamato a fare forse qualcosa di meno di quanto fa un notaio: ratifica, cioè, le decisioni, le norme e gli emendamenti provenienti dalla Camera bassa, che peraltro risultano incomprensibili anche in fase di

applicazione pratica. Vorrei riuscire a vedere nel futuro, per immaginare come riusciranno a districarsi in questo groviglio di norme, coloro che rappresentano veramente «il massimo del minimo»: gli operatori, i consulenti tributari, i tributaristi o magari i vigili urbani o le ostetriche, insomma tutti quelli che dovranno compilare le dichiarazioni dei redditi e che saranno interessati dalla *minimum tax*. Stiamo toccando livelli incredibilmente bassi.

Torno ancora brevemente al problema della decretazione d'urgenza, ormai purtroppo divenuta una prassi abituale per il nostro sistema legislativo e che crea problemi notevoli; anzi, causa ulteriori problemi applicativi anche nel momento in cui vengono emanati nuovi provvedimenti di reiterazione. Ricordiamoci che in questo anno e mezzo dell'undicesima legislatura sono stati presentati decreti-legge, emanati sempre sulla base dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza, che sono stati convertiti in legge solo dopo la decima o dodicesima reiterazione. Non so se questo non mortifichi gli stessi rappresentanti del popolo, chiamati quasi ad apporre un visto a norme che poi vanificano tutta l'opera dei rappresentanti del popolo.

Tra l'altro, come dicevo prima, questi decreti sono costituzionalmente irricognoscibili; hanno smarrito ogni credibile connessione con i presupposti che ne condizionano la legittimità costituzionale e l'operatività. Sono quindi degli abusi ricorrenti che forzano, che violentano, che determinano uno scompiglio nell'intero sistema tributario in questo caso, nell'ambiente in altri casi, in altri ancora nel settore radiotelevisivo o nel campo giudiziario, penale o civile. Si formano incroci veramente strani e perversi (alcune volte potrebbero essere definiti quasi rapporti incestuosi) tra le varie norme, incroci che finiscono veramente per tradire l'originaria volontà del legislatore. Certo, se fosse ancora vivo, Costantino Mortati, nel trovarsi di fronte a questa marea di norme, a questo fiume - che alcune volte pare diventare un oceano - che ci travolge non so cosa direbbe.

Entrando nel merito del decreto-legge, è chiaro (qualcuno lo ha già ricordato) che esso tiene insieme due pezzi che forse era meglio separare, due gemelli siamesi che bisognava dividere. Il povero Gorla chiaramente non riusciva ad immaginare che poi sul carro del decreto - specialmente nella sua seconda parte - gli avvoltoi di Camera e Senato avrebbero buttato un po' di tutto e che quindi ne sarebbe uscito un «pasticciaccio».

Alcune di queste norme sono sregolate, fatte con i piedi (riprendo un'espressione del collega Roveda); effettivamente, alcune volte abbiamo questa sensazione.

Signor Ministro, si legge sui quotidiani che la commissione tributaria di Cosenza è in ritardo di quarantatré anni in merito alla decisione su alcuni ricorsi e, senza scomodare la commissione tributaria di Cosenza, potremmo ricordare che anche al Nord, anche a Brescia, pendono tuttora ricorsi di antica data. Esercitando ancora, per quanto il tempo a disposizione me lo consente, la libera professione, posso riferire che mi sto occupando di ricorsi presentati diciotto anni fa, ricorsi che risalgono quindi al 1975, alcuni dei quali sono stati originati proprio da quegli pseudotributaristi che in parte stanno a cuore al

relatore, professor Forte. Ricordo un ordine del giorno approvato un anno fa sui consulenti tributari, questa nuova figura che si voleva inventare.

FORTE, *relatore*. Non era prevista per il contenzioso, ma per il visto di conformità.

ROSCIA. Tra l'altro, a me potrebbe anche star bene; occorre però che si faccia un ragionamento più generale, che si dica una volta per tutte che le professioni di dottore commercialista, di ragioniere e (perchè no, collega Forte?) di notaio o di avvocato tutto sommato possono essere svolte da chiunque, anche dal vigile urbano, dall'ostetrica o dall'infermiera. Tutto sommato, perchè questi signori non possono fare una dichiarazione dei redditi?

Le dodici pagine della dichiarazione dei redditi l'anno prossimo diventeranno quattordici, e ogni anno il numero delle pagine aumenterà perchè ben difficilmente, colleghi, nonostante le proposte sensate che giungono da ogni parte d'Italia, si potrà arrivare ad una dichiarazione dei redditi decente, di quattro pagine.

L'anno prossimo la dichiarazione dei redditi sarà di sedici pagine e sono sicuro che i tributaristi, ma anche le infermiere, saranno in grado di compilarla, magari utilizzando il *personal computer* che ormai ha un prezzo così accessibile da poter essere acquistato anche dai barboni. Lo stesso discorso vale per la contabilità: non occorre essere laureati in economia e commercio. (*Interruzione del senatore Forte*). Scusi, senatore Forte, io non l'ho interrotta.

FORTE, *relatore*. Senatore Roscia, ho detto che io dovrei essere escluso da quella categoria. Ho dichiarato esattamente il contrario e lei sta stravolgendo tutto quello che ho detto.

ROSCIA. Se lei apre questo precedente, ogni volta che parlerà anch'io la interromperò.

PRESIDENTE. Senatore Forte, in seguito, se lo vorrà, troverà il modo per rispondere al senatore Roscia.

ROSCIA. Signor Presidente, si apre un precedente poichè le numerose e ripetute interruzioni del relatore ci costringono e ci invogliano, nostro malgrado, ad interrompere le dotte disquisizioni che esporrà nel momento in cui replicherà ai nostri interventi.

Si è cercato di arginare o controllare meglio i trasferimenti illeciti di denaro inventando la famigerata legge sull'antiriciclaggio, che pare non abbia dato alcun esito in quanto solo duecento pesci piccoli sono caduti nella rete. Tuttavia, ha creato, sta creando e creerà molti problemi di ordine burocratico a tutti i contribuenti, senza risolvere nulla.

Il Senato si è limitato a ratificare quanto deciso in sede deliberante dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati circa la legge sulla trasparenza della cessione delle partecipazioni nella composizione della base societaria e nelle società di capitali, nonchè per i trasferi-

menti. Questa legge (lo dico con pacatezza e tranquillità) è stata inventata dai notai ed è un regalo, collega Forte, che avete fatto senza motivo ad una categoria di professionisti. Le dichiarazioni dei notai sono quelle con l'imponibile più elevato. Con la legge sulla trasparenza delle partecipazioni abbiamo voluto regalare altre competenze ed altri emolumenti ad una categoria già sin troppo beneficiata. Tra l'altro, non si tratta di una categoria così santa e pura. Ad esempio, come voi tutti sapete, un notaio settentrionale ha falsificato circa 400 milioni di marche bollate, mentre per il senatore Candioto, notaio meridionale, è stata avanzata una richiesta di autorizzazione a procedere per falsità ideologica, in quanto ha affermato il falso in un atto pubblico.

Le mie considerazioni riguardano una professione che forse era utile mille anni fa, quando non esistevano le carte d'identità o altri documenti di riconoscimento; tra l'altro, si costringono le piccole imprese, anche quelle soggette alla *minimum tax*, a recarsi dal notaio, che a volte presenta una parcella che supera l'imponibile della stessa azienda. È vergognoso ed assurdo, ma è il frutto di una decretazione frettolosa, urgente ed irrazionale. Il settore commerciale, come hanno ricordato molti colleghi, subisce un'infinità di balzelli. Signor Ministro, non so se le imposte siano duecento, centoventisette o centoquarantasette: tenere la contabilità di questi balzelli, che si aggiungono e si sovrappongono, nascono come funghi e muoiono nelle notti d'estate, è ormai impossibile. Un commerciante, un albergatore, un piccolo operatore sono taglieggiati da un incredibile numero di imposte. Pensiamo, ad esempio, a quella sui frigoriferi: se un commerciante possiede dieci frigoriferi, deve compilare dieci bollettini di pagamento; lo stesso vale per il canone radiotelevisivo: pensiamo ad un albergatore che debba pagare la tassa per ogni televisore.

L'elenco potrebbe essere lunghissimo, ma non voglio infierire troppo sui colleghi: già l'hanno fatto altri prima di me. Tuttavia, potrei portare a conoscenza un calcolo - da me fatto con l'aiuto del *computer*, pertanto molto più preciso di quello di altri colleghi - relativo all'incidenza delle imposte sui lavoratori autonomi. Premetto che, pur svolgendo questa professione, mi sembra ingiusto che l'aggravio degli adempimenti determini un costo eccessivo per le consulenze tributarie: una tassa impropria, ingiusta, che si va ad aggiungere alle numerose altre. Perché allora non procediamo sulla via della semplificazione? Il già dimenticato ministro Gorla nel dicembre 1992 ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge a questo scopo, che è tuttora nelle sabbie mobili. Inoltre, non mi sembra che tale provvedimento stabilisca che ogni contribuente deve pagare solo una tassa sui mestieri, come hanno proposto ad esempio i ragionieri in un recente convegno. Io sono d'accordo con questo tipo di imposizione, perché è impossibile pensare di mettere un finanziere a fare la guardia ad ogni registratore di cassa. Naturalmente, il nostro non è - e spero non lo si voglia far diventare - un regime comunista da socialismo reale, dove ogni cosa viene controllata e passata sotto la lente d'ingrandimento...

MANZI. Magari si facessero i controlli!

ROSCIA. Io sono d'accordo, signor Ministro, sugli studi di settore e sarebbe giusto tassare anche l'ostentazione di ricchezza, che tante volte

infastidisce il cittadino. Mi rendo conto che un lavoratore dipendente non può tollerare che il vicino dichiari un reddito inferiore, utilizzando tutti gli strumenti consentiti dalla legge, e poi ostenti una grossa automobile, magari presa in *leasing*. Forse non si tratta di un evasore, ma di un contribuente perfetto; però l'ostentazione di ricchezza crea nervosismo, crea tensione sociale. Tuttavia, la tensione sociale viene anche alimentata con la pubblicazione dei libri bianchi, o neri.

Si è già parlato delle statistiche, ed io non voglio addentrarmi in quel discorso, ma è chiaro che occorre agire per riportare una certa pace sociale. Se è vero che i lavoratori autonomi utilizzano l'elusione e l'erosione, senza giungere all'evasione, per dichiarare un reddito appena presentabile, essi sanno che questo verrà falciato, dimezzato dalle tasse o che addirittura i due terzi dovranno essere versati all'Era-rio o agli istituti previdenziali. A questo proposito, alcuni colleghi - specialmente del Gruppo del Movimento sociale italiano - hanno fatto un po' di confusione. Il numero delle ditte che hanno cessato l'attività non è né di 40.000, né di 91.000: sono più di 150.000 e molte altre cesseranno l'attività prima della fine dell'anno.

Non si tratta solo dell'evasione fiscale; non c'è solo il discorso della tassa sulla partita IVA o delle piccole imposte come la *minimum tax*. Queste imprese non pagheranno nemmeno più i contributi all'INPS o all'INAIL, e quindi altri buchi si creeranno nel bilancio dello Stato allargato. Queste sono cose che probabilmente il povero Gorla non è riuscito a pensare e a immaginare; eppure sono cose molto importanti, fondamentali.

Mi si devono consentire, signor Ministro, onorevoli colleghi, alcune altre considerazioni, perchè questo decreto dà effettivamente la possibilità di parlare di tutto il sistema tributario. In parte questo ragionamento lo ha svolto anche il relatore, che ha potuto spaziare nell'oceano delle norme tributarie in cui anche il più navigato tributarista, probabilmente anche lo stesso Ministro, che sappiamo essere molto preparato professionalmente e che è uno dei migliori conoscitori di tutte le leggi in materia, alcune volte si potrebbe trovare in difficoltà, perchè si tratta di una materia talmente complessa che rischiamo di annegare in tanti in cose apparentemente semplici.

Volevo allora ricordare alcune cose fondamentali, come ad esempio il discorso delle scadenze e delle proroghe (che vanno a braccetto con le prime). Ogni anno viene fissata una data e subito vi è la promessa che vi sarà una proroga, per cui si mettono in moto le varie *lobbies* dei commercianti, degli artigiani e dei professionisti per chiedere la proroga e ottenere di pagare più tardi. Secondo me, questo non giova a nessuna amministrazione, particolarmente all'amministrazione finanziaria dello Stato italiano, che ha bisogno di tante cose, ma prima di tutto di una certa serietà. Si dica una volta per tutte che un determinato giorno bisogna presentare la dichiarazione dei redditi, magari prevedendo un lasso di tempo di dieci giorni prima e dieci giorni dopo, cercando anche di agevolare i contribuenti e gli operatori. D'altronde, dobbiamo pensare che gran parte del lavoro viene poi scaricato sulle associazioni di categoria e sui centri di assistenza fiscale. Bisognerà poi vedere le dichiarazioni che ne conseguono; se ci fosse un controllo serio sulle contabilità, se la Guardia di finanza, invece di piombare armi

in pugno nelle singole ditte come se tutti i contribuenti fossero dei delinquenti, facesse dei controlli ragionati, magari affinando le proprie professionalità, se gli alti funzionari del fisco (i signori Leo, Monacchi e Schiavo) invece di scrivere libri e ricavarne *royalties* e diritti d'autore scrivessero tempestivamente le circolari da portare a conoscenza dei contribuenti, magari con un certo anticipo (sessanta giorni prima; meglio ancora novanta, perchè non è che poi siano circolari particolarmente chiare), si dimostrerebbe di seguire il ragionamento giusto. Occorre quindi, secondo me, fissare una volta per tutte, in termini assolutamente improrogabili, la scadenza cui fare riferimento.

Per quanto riguarda il pagamento, occorre poi – e questa tra l'altro è stata una nostra conquista, che però mi sembra vanificata dalle continue proroghe – che vi sia un lieve differimento per quanto concerne la presentazione della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA; tra l'altro, si potrebbe immaginare di unificare la dichiarazione IVA e quella dei redditi, così come sarà necessario arrivare, secondo me, all'unificazione dell'ufficio imposte, dell'ufficio IVA e dell'ufficio del registro, affinché sia possibile non dico aggredire il contribuente con le armi in pugno, ma fare un ragionamento complessivo e chiaro con il contribuente stesso. Sarebbe ancora meglio – come dicevo prima – far sapere all'inizio al contribuente, con i famosi studi di settore o con ciò che ricordava prima il collega Guglieri, come si intende procedere.

Dobbiamo forfettizzare, arrivare alla tassazione del reddito normale, perchè sono convinto che la tassazione del reddito effettivo debba essere riservata alle società di un certo livello. È in quell'ambito che gli agenti della Guardia di finanza e i «verificatori» devono poi portare avanti le loro indagini, accertare le grandi evasioni ed è in quell'ambito che troveranno anche le tangenti. Probabilmente, se i controlli funzionassero in un certo modo, le avrebbero scoperte prima, senza arrivare alla degenerazione del sistema.

Inoltre, una volta fissata la data occorre che le scadenze non si sovrappongano determinando grossi problemi. A tale riguardo, voglio ricordare il «casotto» (definiamolo così) che si è verificato due anni fa e l'anno scorso quando i contribuenti, e per loro gli operatori fiscali (chiamiamoli pure in questo modo, tanto ormai c'è dentro di tutto), dovevano compilare le dichiarazioni dei redditi e la domanda di condono (quest'ultima, va detto, sebbene produca alcuni effetti all'inizio, determina in seguito dei pregiudizi), ma sono considerazioni che abbiamo già svolto e non vogliamo ripeterci. In quell'occasione (è agli atti), pur sapendo che era stata posta la questione di fiducia dal Governo, abbiamo voluto consegnare ai lavori parlamentari alcuni ordini del giorno affinché fossero precisati alcuni aspetti e effettivamente si provvedesse a semplificare e ad ordinare la materia disciplinandola una volta per tutte. Più volte abbiamo detto al ministro Gorla di essere in attesa dei testi unici sulla riscossione delle imposte, sul loro accertamento, sull'IVA; invece, gli unici testi approvati sono quelli sul bollo e su aspetti che, tutto sommato, contano di meno. Certamente sarebbe stato più importante un nuovo testo unico concernente le imposte dirette in cui magari si stabilisse che per due anni, pur

nell'esigenza di reperire soldi, non si prevedevano più modifiche, e questo nello stesso interesse dell'amministrazione e prima ancora in quello dei contribuenti.

Naturalmente, anche in questo caso si può dire: «fatta la legge, trovato l'inganno». Ma allora, che cosa si deve fare? Chiudere? In ogni caso, l'esigenza è quella di semplificare; occorre porre dei paletti entro i quali i contribuenti e i loro consulenti si sappiano muovere in un certo modo.

Inoltre, ritengo che un passo importante da compiere sia quello dell'unificazione degli uffici finanziari, ma non seguendo la via delle società concessionarie della riscossione. Infatti, mentre qualche anno fa il contribuente poteva versare le ritenute fiscali presso la banca del suo paese, oggi è costretto a fare 20 o 30 chilometri rischiando anche di versarle in ritardo. Secondo noi, questa non è la via giusta da seguire per l'unificazione degli uffici finanziari. Non è solo quando si ridisegnano i collegi elettorali che si deve tener presente l'orografia del territorio, ma anche quando si stabilisce la distribuzione dei vari uffici finanziari, che in alcune zone, e particolarmente in quelle di montagna, debbono essere anche più numerosi, e dotati di personale adeguato. Vorrei aprire una parentesi sul discorso del personale, che è molto più numeroso nel Sud che Nord; tale aspetto è particolarmente grave, in quanto si continua a trasferire, a promettere, sotto la pressione dei sindacati e dei vari potentati politici, trasferendo personale che avrebbe invece il compito di operare i controlli e prima ancora i rimborsi, che vanno eseguiti tempestivamente. Il conto corrente fiscale, che doveva essere in vigore già da quest'anno, purtroppo non è ancora in funzione; eppure è uno strumento importantissimo. Anzi, dovrebbe essere diffuso; dovrebbe infatti esistere un conto corrente fiscale e previdenziale per consentire alle aziende che hanno rilevanti crediti finanziari verso lo Stato di compensarli con i contributi previdenziali. Si tratta di un ragionamento semplice, l'imprenditore ed in genere la gente comune non fanno ragionamenti complicati: se sono creditori dello Stato, ad esempio, per 100 milioni, si chiedono come mai devono continuare a versare i contributi in misura doppia, tripla o quadrupla. Lo stesso accade con l'IVA, perchè il comune imprenditore si chiede come mai continua ad essere creditore dell'IVA; forse perchè sfortunatamente è fornitore di esportatori abituali e l'esportatore abituale scarica sull'imprenditore gli acquisti senza IVA. Di solito, la media e la grande impresa costringono la piccola impresa ad un credito esagerato; molte piccole imprese rischiano così di fallire. È vero che lo Stato corrisponde un interesse del 9 per cento, ma non è altrettanto automatico che l'impresa riesca a portare in banca questa documentazione ed a farsi anticipare l'importo dell'IVA a credito. Infatti, c'è comunque un differenziale finanziario, in quanto i tassi di interesse non sono al 9 per cento, ma molto superiori ed inoltre le piccole imprese non hanno la necessaria forza per imporsi e pertanto pagano tassi del 13, del 14 o del 15 per cento; nel Sud pagano addirittura il 17, il 18 o il 20 per cento. In questo modo penalizziamo i contribuenti e gli operatori più piccoli, o quelli che comunque sono i più sfortunati e i più disgraziati perchè

operano in zone dove per numerose ragioni il sistema finanziario si preoccupa solo di raccogliere i depositi da spostare al Nord, o a livello europeo e internazionale.

Pertanto, il discorso del rimborso IVA rappresenta un problema assillante che sentiamo di sostenere.

Per quanto riguarda la modulistica (mi riferisco, in particolare, al modello 740), quest'anno, come ho detto prima, abbiamo compilato dichiarazioni di dodici, tredici pagine di lunghezza, magari facendo soltanto una croce sul foglio e riportando il codice fiscale e la firma. È una cosa da matti: se portiamo il nostro modello 740 in Francia o negli Stati Uniti ci ridono dietro per sei mesi; è una cosa vergognosa. Cominciamo a sospettare che questo serva a qualcuno; magari alle tipografie, che ogni anno stampano tonnellate di carta per modelli fiscali e per quelli previdenziali. Infatti, anche per l'INPS il ragionamento è lo stesso: ogni anno i moduli cambiano e noi corriamo a comprarli e li rinnoviamo, facendo così dei regali alle tipografie.

È lecito pensare che anche in questo caso si continuino a percepire tangenti: la via migliore, quindi, è quella di semplificare, di arrivare ad un modello di quattro pagine. Meglio ancora sarebbe un modello non prestabilito dal Ministero delle finanze. Il Ministro delle finanze dovrebbe compilare un elenco delle informazioni che vuole dal contribuente, il quale gliele può fornire su un foglio qualsiasi, magari scritto a macchina, meglio ancora se con la stampante *laser*, con la quale riusciamo ormai a fare di tutto. In questo modo eviteremmo di buttare via tonnellate di carta e faremmo un favore anche ai nostri amici ambientalisti senza rovinare tante piante.

Un'altra considerazione è quella di limitare le modifiche e le deroghe in corso d'anno. È vero che ci sono continue esigenze di bilancio per cui ogni volta bisogna reperire nuove entrate; però, si dovrebbe anche tentare di trovare un equilibrio. Ormai siamo arrivati a raschiare il fondo del barile, come ha ammesso lo stesso Ministro, peraltro l'unico che finalmente ha deciso di ridurre di un punto il tasso di sconto perchè si è reso conto che, superando un certo limite, si rischia di «ammazzare la pecora». Si potrebbe anche tenere – come si usa dire – le bocce ferme, lasciare quindi immutate le leggi e procedere alle verifiche necessarie al fine di semplificare e sfoltire gli adempimenti previsti e – perchè no? – eliminare le vidimazioni iniziali, annuali, e via dicendo. Si potrebbe mandare il personale impiegato in questo settore nelle aziende particolarmente a rischio per effettuare i controlli necessari. Siamo infatti convinti che le vidimazioni non servano a nulla, e di questo si è accorto anche l'ex ministro delle finanze Visentini: nelle aziende dell'IRI, nonostante tenessero dei bei registri e delle ottime contabilità, l'evasione e le tangenti proliferavano; tutte le società, che sono state certificate addirittura dalle famose *big-height*, hanno nascosto le tangenti. Quindi, le vidimazioni servono solo ad impiegare male il personale, che invece dovrebbe fare qualcosa di più e di diverso.

PRESIDENTE. Senatore Roscia, vorrei ricordarle che i tempi della discussione sono contingentati. Lei sta parlando da trentacinque minuti; tradizionalmente in Senato gli interventi non superano i venti

minuti. Collaboro con lei, ma non vorrei che poi i colleghi del suo Gruppo si trovassero in difficoltà. Le ho voluto chiarire la questione dei tempi a disposizione; poi, lei si regoli come vuole, senatore Roscia.

ROSCIA. La ringrazio, signor Presidente. Accolgo con piacere il suo chiarimento. Eventualmente integrerò le mie considerazioni intervenendo in sede di dichiarazione di voto. Concludo ora il mio intervento per lasciare ai miei colleghi la possibilità di utilizzare il tempo a disposizione del mio Gruppo. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ravasio. Ne ha facoltà.

RAVASIO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il relatore Forte ha già riferito esaurientemente sul contenuto del provvedimento e sull'andamento dei lavori in Commissione, con particolare riferimento alla decisione di non presentare emendamenti allo scopo di consentire la conversione del decreto-legge, già alla quinta reiterazione.

Devo dare atto che la Camera dei deputati, in sede di prima lettura del provvedimento, ha accolto numerose osservazioni che già la Commissione finanze del Senato aveva formulato in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge, poi decaduti. Mi riferisco, in particolare, alla tassa sui sacchetti di plastica, alla questione del superbollo per gli autoveicoli azionati con Gpl e metano e ad alcuni problemi relativi al settore agricolo, trattati negli articoli 17 e 20 e nella tabella A.

Sostanzialmente sono rimaste aperte due questioni: quella relativa alla *minimum tax* e quella concernente l'estensione ai consulenti tributari della possibilità di patrocinare i loro clienti in sede di contenzioso.

Parto dalla seconda questione per rilevare che bisogna trovare il modo di porre fine a questo assurdo braccio di ferro tra i due rami del Parlamento. La Camera è più sensibile ai problemi sollevati dai consulenti tributari, e ciò anche nella precedente legislatura. Il Senato è più attento alle questioni di principio sollevate dai dottori commercialisti e, più in generale, dai professionisti inquadrati in appositi ordini professionali.

Credo che debba essere il Governo ad esaminare compiutamente la materia e a fare una proposta ultimativa alle Camere. In ciò il Governo è favorito dalla soluzione che ha trovato la Camera, che è una soluzione di tipo provvisorio.

Indubbiamente le ragioni dei consulenti tributari trovano un forte supporto nel fatto che il provvedimento al nostro esame estende ai funzionari delle associazioni di categoria la possibilità di assistere i loro associati dinnanzi alle commissioni tributarie. Comunque, su questo punto il Governo faccia una ricognizione su come è trattata la questione negli altri paesi della CEE e presenti una proposta concreta.

E veniamo alla questione della *minimum tax*. Intervenendo in Aula in veste di relatore sul provvedimento che istituì la *minimum tax* ebbi modo di dire che si trattava di un sistema rozzo, che andava certamente contro la filosofia che aveva ispirato la riforma tributaria del 1973, una

riforma che aveva avvicinato il nostro paese ai più importanti paesi occidentali. Con quella riforma, in pratica, si puntava alla determinazione del reddito sulla base di scritture contabili, più o meno semplificate. Ma tutto ciò presupponeva un'amministrazione finanziaria efficiente e un forte senso civico da parte di tutti i cittadini. Si è dovuto amaramente constatare che entrambi i presupposti erano e sono totalmente assenti nel nostro paese. I cittadini pagano le tasse solo se non possono fare diversamente. L'amministrazione finanziaria, anziché migliorare nella sua organizzazione, è progressivamente peggiorata.

Per porre rimedio alla situazione, il Governo ed il Parlamento hanno inventato via via nuovi strumenti di controllo, nel tentativo di arginare un'evasione che si andava sempre più dilatando, a motivo anche delle alte aliquote, rese ancora più gravose dall'esplosione dell'inflazione nella seconda parte degli anni '70 e in tutti gli anni '80.

I registratori di cassa, che dovevano concretamente realizzare una partecipazione dei consumatori alla lotta all'evasione, e le scritture contabili obbligatorie si sono trasformati in formidabili strumenti a difesa del contribuente, anche in occasione di verifiche fiscali. Giustamente il contribuente affermava e afferma: «Mi avete obbligato a tenere le scritture contabili, a certificare i ricavi con i registratori di cassa: perchè mi dovete contestare il risultato d'esercizio se non rilevate irregolarità?». È un ragionamento ineccepibile.

Di contro, il Ministero delle finanze presentava annualmente i dati riepilogativi delle denunce dei redditi presentate dai contribuenti, da cui risultavano medie di categorie e di settore che scatenavano indignate reazioni da parte di quei contribuenti che, essendo tassati alla fonte, ritenevano di assolvere compiutamente il loro dovere fiscale.

Io stesso ebbi occasione di portare alcuni dati, riferiti all'anno di imposta 1989 (allora l'ultimo dato disponibile), che confermavano una presumibile larga fascia di evasione.

A titolo esemplificativo, e certamente non per criminalizzare qualcuno, citai i dati riferiti al commercio al dettaglio, all'ingrosso ed ai professionisti. Emergeva che 603.678 commercianti al dettaglio, pari al 53 per cento della platea complessiva della categoria, nel 1989, avevano denunciato redditi fino a 10 milioni; un ulteriore 38 per cento aveva denunciato redditi da 10 a 30 milioni: il 91 per cento dei commercianti al dettaglio, quindi, aveva denunciato redditi fino a 30 milioni.

Esaminando i redditi denunciati dai commercianti all'ingrosso si poteva rilevare che il 43 per cento dei rappresentanti di questa categoria aveva denunciato redditi fino a 10 milioni, mentre il 38 per cento di essi aveva redditi compresi tra i 10 e i 30 milioni; sommando le due fasce si otteneva che l'81 per cento dei contribuenti del settore del commercio all'ingrosso aveva denunciato redditi fino a 30 milioni.

La categoria contributiva dei professionisti, nel 1989, aveva denunciato in ragione del 42 per cento redditi fino a 10 milioni e per il 31 per cento redditi compresi tra i 10 e i 30 milioni; sommando le due fasce si poteva rilevare che il 73 per cento dei professionisti aveva denunciato redditi fino a 30 milioni.

Ritengo che siano dati molto chiari, che illustrano la situazione reale del nostro paese e che possono portare alle reazioni di quello stesso mondo sindacale che è già stato richiamato e che pure ha delle

responsabilità - come più avanti andrò a precisare - e che comunque erano lì, a testimoniare una evasione larga, clamorosa, nel nostro paese.

Sulla base di quei dati il Governo sosteneva che, in presenza di dati tanto clamorosi e non potendo esercitare controlli capillari, non restava che obbligare alcune categorie di contribuenti a versare comunque un certo ammontare di imposta correlato al contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o del professionista.

Allo scopo di non colpire ingiustamente i cosiddetti imprenditori marginali, la norma prevedeva che per questi contribuenti fosse possibile far riconoscere da un'apposita commissione provinciale la propria situazione particolare e quindi essere esclusi dall'obbligo della *minimum tax*.

La proposta complessiva del Governo aveva comunque sollevato diffuse perplessità e contrarietà anche qui al Senato, per cui il Governo decise di far approvare il testo con il voto di fiducia.

A nome della Commissione finanze io stesso presentai un ordine del giorno che impegnava il Governo a rivedere la normativa entro il 31 dicembre 1993, procedendo nel contempo ad una effettiva e drastica semplificazione degli adempimenti tributari per i cosiddetti imprenditori minori.

Devo dare atto al Ministro delle finanze di essersi tempestivamente mosso in questa direzione, proponendo un disegno di legge per la semplificazione degli adempimenti fiscali (da troppo tempo, purtroppo, all'esame della Camera dei deputati) e un altro per la modifica della *minimum tax*. La Commissione finanze della Camera ha ritenuto di inserire quest'ultima proposta del Governo nel disegno di legge di conversione al nostro esame, anticipando all'anno di imposta 1993 i contenuti della stessa.

Di fronte alla contrarietà del Governo, essenzialmente per problemi di bilancio, si è arrivati alla soluzione di compromesso che conosciamo e che scontenta tutti. È sicuramente una soluzione pasticciata, che rischia di penalizzare fortemente una parte dei contribuenti minori. Credo comunque che, al punto in cui siamo giunti, sia prioritario dare certezza ai contribuenti, convertendo in legge il decreto-legge in esame.

Venendo alle questioni più generali, mi chiedo e chiedo a lei, signor Ministro: è così difficile accentuare i controlli sull'effettiva emissione degli scontrini di cassa o delle ricevute fiscali dei ristoratori, dei carrozzieri, dei parrucchieri? La Guardia di finanza ritiene mirabolanti i dati statistici che indicano in circa un milione le verifiche eseguite in un anno in questo settore.

Bastano pochi calcoli per dimostrare che si potrebbero eseguire ogni anno almeno 10 milioni di verifiche sulla corretta emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali. Possiamo utilizzare 20.000 dei 65.000 finanziari operanti nel nostro paese per svolgere questo lavoro? Un tal numero di finanziari consentirebbe di formare 10.000 squadre, che potrebbero eseguire 100.000 controlli giornalieri. Se si effettuassero, quindi, 100.000 controlli giornalieri, per venti giorni mensili, si avrebbe un risultato di 24 milioni di controlli annuali.

Ciò significherebbe controllare da sette a dieci volte tutti contribuenti del settore e, poichè dopo tre contravvenzioni è possibile far chiudere l'attività per un certo numero di giorni, significherebbe anche realizzare un *formidabile deterrente contro l'evasione*. È la prima e la più importante forma di controllo su questo gruppo di contribuenti.

Il Ministro sta molto enfatizzando in questi giorni la messa a punto di studi di settore entro il 31 dicembre 1995. È un'iniziativa molto utile, ma mi chiedo, signor Ministro: fino ad oggi l'amministrazione finanziaria come ha fatto ad eseguire gli accertamenti? Davo per scontato che ci si avvalsesse in via prioritaria di studi di settore. Se non ci sono studi di settore – che tutti i paesi del mondo hanno – non rimane che il «nasometro», che potrà essere anche efficace ma è certamente difficile da utilizzare in sede di contenzioso.

Mi pongo un'altra domanda: come verranno definiti questi studi di settore? Esaminando gli archivi del Ministero e facendo delle medie? Ma se diciamo che le denunce non sono veritiere come possiamo ricavare studi di settore e quindi indici di redditività credibili? E quand'anche avessimo completato gli studi di settore, chi eseguirà gli accertamenti? E quanti se ne faranno ogni anno? Se non ricordo male, oggi si compiono circa 100.000 accertamenti all'anno (il doppio, se si considerano anche quelli di tipo formale). Pensiamo di combattere l'evasione in tal modo? Si pone veramente in modo drammatico il problema della riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria. Sottolineo che non è un problema di numeri, in quanto noi abbiamo più addetti di quanti ne abbia l'amministrazione finanziaria degli Stati Uniti d'America. Il problema si risolve in termini di un più razionale utilizzo del personale.

In primo luogo, occorre rivedere la distribuzione geografica dello stesso. Come è noto, infatti, attualmente al Nord opera il 36 per cento del personale e dal Nord proviene il 59 per cento del gettito fiscale. Al Centro opera il 32 per cento del personale e il gettito è solo del 25 per cento. Al Sud e nelle Isole, infine, il personale ammonta al 32 per cento ed il gettito è soltanto del 16 per cento.

In secondo luogo, è necessario prevedere una diversa distribuzione del personale in base all'importanza del tributo.

Sappiamo che sei tributi forniscono l'86 per cento del gettito del nostro paese e ciò vuol dire che gli altri cento tributi danno la parte restante (il 14 per cento).

Non possiamo meravigliarci se alcuni tributi come l'IVA sono largamente al di sotto della media degli altri paesi. Il gettito dell'IVA rappresenta il 6-7 per cento del prodotto interno lordo, contro percentuali dell'11-12 per cento di paesi come la Francia e l'Inghilterra, due paesi simili al nostro. Questo significa che anche lì esiste una forte evasione. In Inghilterra, a fronte di un milione e mezzo di contribuenti IVA, ci sono 12.500 addetti; in Italia, a fronte di 5 milioni e 300.000 contribuenti IVA, ci sono circa 5.500 addetti. In Inghilterra, pertanto, c'è un addetto ogni cento imprese mentre in Italia c'è un addetto ogni mille imprese.

Signor Ministro, è necessario spostare il personale dalla gestione delle tasse che non rendono nulla, che sono soltanto, ahimè, storicamente importanti, verso le sei imposte e tasse che forniscono l'86 per cento del gettito.

Avrei tante cose da dire, ma il tempo è tiranno. Mi consenta comunque una domanda, signor Ministro. L'accanimento contro i professionisti ed i piccoli operatori economici esaurirà l'impegno governativo contro l'evasione? Ho apprezzato molto quanto previsto dall'articolo 62 che risulta molto puntiglioso nei propositi. Si prevedono forti sanzioni, addirittura del 200 per cento ma i grandi evasori potranno continuare i loro giochetti contabili, utilizzando compiacenti sponde estere per occultarvi i redditi sottraendosi così alle imposizioni previste nel nostro paese? Gli ispettori del SECIT, invece di sfornare libri sullo sfascio dell'amministrazione finanziaria e di indagare in settori di modesto interesse fiscale, come spesso hanno fatto, non potrebbero contribuire a dare dignità all'amministrazione finanziaria?

Signor Ministro, ho un'altra preoccupazione. I dati ISTAT indicano che fra il 1984 e il 1989 il lavoro dipendente regolare è diminuito dell'11 per cento mentre il lavoro dipendente non regolare è aumentato del 9 per cento. Il lavoro indipendente irregolare è aumentato del 20 per cento nello stesso periodo e quindi il lavoro irregolare in genere in cinque anni è aumentato del 30 per cento circa. Come pensa di aggredire questo comparto che sta diventando sempre più importante? È evidente che, in una società che va sempre di più verso la terziarizzazione, diventerà sempre più largo il comparto del lavoro indipendente irregolare e del lavoro dipendente non regolare.

Anche su tali fattori il Ministero dovrà svolgere studi approfonditi, individuando meccanismi concreti per contenere l'evasione.

Concludendo il mio intervento, vorrei rammentarle che la pressione tributaria ha raggiunto nel nostro paese livelli intollerabili. Pensi anche - ed è l'ultimo suggerimento - a come riequilibrare la distribuzione del carico fiscale. Nel 1973 le imposte dirette davano il 38 per cento del gettito mentre quelle indirette il restante 62 per cento. Adesso il rapporto si è invertito poiché le imposte dirette danno il 57 per cento mentre le imposte indirette il 43 per cento. Da quasi tutte le parti si sostiene che la soluzione ottimale sta nel mezzo, nel 50 per cento. Credo che valga la pena di compiere uno sforzo per avvicinarci a questa percentuale che ormai è la media europea. *(Applausi dal Gruppo della DC e dei senatori Forte e Brina).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliarini. Ne ha facoltà.

PAGLIARINI. Signor Presidente, sono le 20,40 e scocca l'ora dei bergamaschi: ha appena finito di parlare il senatore Ravasio di Bergamo, e adesso tocca al Pagliarini della Bassa Bergamasca.

PRESIDENTE. Senatore Pagliarini, questa è una buona impostazione. Prevederemo nel Regolamento del Senato la divisione per territorio, non per Gruppi. *(Ilarità).*

PAGLIARINI. Prima di entrare nel merito delle questioni, devo fare due premesse. La prima è che sono un po' emozionato: parlare davanti a tutta questa gente, francamente mi mette un po' in soggezione. Vi

rendete conto che siamo ventiquattro, compreso il signore che mi sta portando l'acqua? E l'ingresso, se non sbaglio, è gratis!

Ma, superando l'emozione, la seconda premessa è che, se leggete i Resoconti stenografici, a volte non sapete dove cercare una determinata informazione: ci sono tante pagine scritte fitte fitte e non sapete se un certo problema è stato toccato oppure no. Quindi, dichiaro che d'ora in avanti prima di svolgere i miei interventi dirò quali sono gli argomenti che andrò a toccare; e prego gli stenografi di evidenziare, con caratteri in corsivo, i vari capitoli, così chi legge può soffermarsi solo su ciò che gli interessa. È una questione di metodo: un oratore identifica in anticipo gli argomenti di cui parlerà, e così, i colleghi senatori sanno di cosa parlerà: se gli argomenti interessano restano in Aula, in caso contrario se ne vanno.

Il mio intervento riguarderà questa sera cinque capitoli, che elenco: primo, la reale armonizzazione con l'IVA europea; secondo, l'assistenza tecnica nei contenziosi tributari; terzo, il compromesso all'italiana; quarto, lo «scatolone»; quinto, questo provvedimento non ha copertura finanziaria. A quest'ultimo proposito, spero che il senatore Sposetti ascolti fino alla fine perchè ho letto su «Il Sole-24 Ore» che la 5ª Commissione – ma forse egli non era presente – non ha sollevato alcun problema sulla mancanza della copertura finanziaria di questo provvedimento. Ma questo è il quinto capitolo e non voglio anticiparlo.

Primo capitolo: *armonizziamoci davvero con l'IVA europea*. Ho sentito questa mattina alcuni senatori sostenere che porre la fiducia è stato necessario per armonizzarci con l'IVA europea e con le direttive CEE, senza aspettare ancora. È verissimo, ma non dobbiamo dimenticare che proprio otto giorni fa, il 20 ottobre, la Corte di Lussemburgo ha pronunciato la sua sentenza nel procedimento intentato da un cittadino italiano, Maurizio Balocchi (tra l'altro, deputato della Lega Nord), contro il Ministero delle finanze. L'oggetto del contendere era l'acconto IVA da pagare a dicembre, e tale sentenza ha dato torto al Ministero delle finanze.

Se non fosse stata posta la fiducia, o meglio se fosse stato un po' più sensibile ai problemi dell'Europa, come sostiene, il Governo avrebbe modificato questo provvedimento. Se dobbiamo adeguarci all'Europa dobbiamo tenere conto di quanto ha deciso la Corte di Lussemburgo: l'acconto IVA non deve essere pagato a dicembre perchè è in contrasto con gli articoli 10 e 22 della sesta direttiva del Consiglio della CEE del 17 maggio 1977, n. 388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d'affari. Questa sensibilità purtroppo il Governo non l'ha avuta e non l'avrà mai, perchè noi siamo sempre gli ultimi a recepire le direttive CEE e, quando lo facciamo, lo facciamo in ritardo, e le recepiamo in modo incompleto. Magari il Governo non ha potuto avere questa sensibilità per motivi di cassa, ma noi siamo molto sensibili alle direttive comunitarie e per questo motivo abbiamo proposto alcuni emendamenti in modo da inserire in questo provvedimento, che prevede l'armonizzazione con la normativa CEE, quanto emerge dalla sentenza suddetta. Il Governo, però, ha posto la questione di fiducia ed allora non se ne parla nemmeno. Ma almeno, per favore, non veniteci a dire che avete chiesto la fiducia perchè dobbiamo armonizzarci con la CEE. In tal modo avete

solo impedito di discutere sulla sentenza della Corte di Lussemburgo per armonizzarci realmente con la normativa CEE. È ovvio che tale armonizzazione avrebbe comportato lo spostamento dell'anticipo dell'IVA di dicembre; sarebbe saltato fuori un buco di circa 4.000 miliardi ed il Parlamento avrebbe dovuto prenderne atto e agire di conseguenza. Noi avevamo suggerito non di istituire nuove tasse, ovviamente, salvo magari prendere questo spunto per accelerare il processo di privatizzazione. Era questa l'occasione buona di fare altri tagli alle spese, per esempio sugli aiuti alla cooperazione e cose del genere.

Questa è allora la conclusione del primo capitolo: armonizziamoci davvero con l'IVA europea però, per favore, diteci tutto quello che volete, ma non veniteci a dire che con questa legge si crea questa armonizzazione. Anzi, la sentenza della Corte del Lussemburgo ha appena evidenziato l'ennesima differenza e questa era l'occasione buona per avvicinarci realmente ai nostri *partners* europei.

Secondo capitolo: *l'assistenza tecnica nei contenziosi tributari*. Qui davvero la situazione è francamente drammatica, perchè il fatto che siano abilitate all'assistenza tecnica persone iscritte nei ruoli tenuti dalle camere di commercio fa pensare. Io a Milano ho una cameriera che mi stira le camicie, e questa signora è iscritta alla camera di commercio perchè è sufficiente andar lì e fare richiesta per essere iscritti. Diciamo che non è iscritto nei ruoli della camera di commercio soltanto colui che non fa domanda: tutti gli altri sono iscritti perchè basta chiederlo. È vero che si dice che per fare l'assistenza si deve avere la laurea, ma se sono laureati facciano l'esame di Stato!

Vediamo allora di capire qual è il problema. È ovvio che chi è laureato ha già fatto l'esame di Stato, almeno nel 95 per cento dei casi. Gli altri sono proprio quelli che non tutelano a sufficienza. Il fatto è che questa possibilità non riguarda solo quelli che fanno domanda alla camera di commercio, bensì addirittura i dipendenti delle associazioni di categoria. Ci rendiamo conto di cosa significa? Mio cugino Filippo ha sempre fatto il macellaio: ora lo ha assunto una associazione di categoria ed ecco che è abilitato all'assistenza tecnica anche il cugino Filippo. Non fidatevi di mio cugino Filippo, perchè non è bravo a fare l'assistenza, anche se adesso la può fare!

Questo discorso sull'assistenza tecnica è veramente gravissimo. È vero che ci sono dei limiti, perchè si dice che l'ambito è ristretto all'IVA, l'IRPEF, l'IRPEG e l'ILOR. Dobbiamo però renderci conto che per fare l'assistenza in materia di IRPEG un soggetto deve conoscere i bilanci, la problematica degli ammortamenti anticipati, l'economia d'azienda, eccetera: mio cugino Filippo che ha fatto il macellaio prima di essere assunto da una associazione non le conosce queste cose e magari anche altri non le sanno. Non mi sembra quindi corretto quanto previsto in materia di assistenza. L'IRPEG è una cosa seria; la pianificazione fiscale delle imprese non è certo una cosa da prendere sottogamba, ed invece sembra che qui la si prenda veramente sottogamba.

Io poi sono un bravo ragazzo di campagna e non lo sapevo, me lo hanno detto i colleghi commercialisti, ma qui si viola l'articolo 33 della Costituzione che prevede il superamento degli esami di Stato. Signor Ministro, sia ben chiaro che io sono contrario agli albi professionali. Se

uno è bravo e ha esperienza, a me va benissimo. Credo che sia logico avere l'obiettivo di ridurre gli albi professionali, ma qui ne prevediamo un altro: non ha mica senso, non mi sembra che si cammini verso la civiltà. Francamente mi sembra una polemica brutta, non mi è piaciuta. E con queste parole accorate chiudo il secondo capitolo che era intitolato - ripeto - «Assistenza tecnica nei contenziosi tributari».

Terzo capitolo: *il compromesso all'italiana*. Su questo si può proseguire velocemente. Il senatore Forte ha fatto una relazione molto interessante. Poi magari nella replica risponderà anche al senatore Roscia, perchè, se ho capito bene, senatore Forte, lei i tributaristi praticamente li mandava «sulla luna». Comunque, basta mettersi d'accordo. Lei però ha detto: «l'anticipo del 95 per cento è stato reso necessario da problemi formali di copertura».

Ma allora, l'obiettivo qui è quello di fare delle leggi fatte bene e non magari accorgersi di avere il problema della copertura e quindi procedere con la «stangata» sui denti. Non è mica giusto, no?

FORTE, *relatore*. Ho detto «formali».

PAGLIARINI. Certo, però a proposito di questo noi non dobbiamo dimenticare che la gente non ha i quattrini: «ghè in minga i danèel» (questo magari andrebbe scritto in corsivo, perchè nel Resoconto le parole straniere vanno in corsivo).

Queste persone devono pagare il 95 per cento e non hanno i quattrini. Come fanno? Capisco che i problemi di copertura sono problemi spinosi, però se non hanno i soldi non li hanno. Non si può imporre ai nostri concittadini di andare a indebitarsi con le banche per pagare le tasse. Conosco persone che lo fanno perchè ritengono un dovere e un piacere pagare le tasse, ma su questo poi si apre tutto un altro tipo di problemi, perchè poi chi fa così non sa dove vanno a finire i quattrini e quindi vive in un altro mondo.

Ho quindi terminato il discorso del «compromesso all'italiana» che, francamente, il Governo e il Parlamento non avrebbero dovuto porre. Infatti, se uno ha ragione, se la tiene, altrimenti ne prende atto, ma comunque non si attuano compromessi solo formali, perchè non si paga il 95 per cento come se non fosse niente; esiste la vecchia normativa e quindi comunque si deve pagare, e tutto il resto salta per aria. Questo, in sostanza è il problema.

Capitolo 4 del mio intervento: *«lo scatolone»*. Lo «scatolone» è l'equivalente della calza che in Australia si tiene attaccata dietro alla porta. Se qualcuno è già stato in Australia sa che tutte le ricevute delle spese che un cittadino australiano sostiene, una volta tornato a casa, se le toglie dalla tasca e le mette nella calza. Alla fine del mese somma le spese, riportate nelle ricevute contenute nella calza e tale importo viene detratto dalle imposte. Dal momento che tra i clienti di cui certifico il bilancio c'è una fabbrica di calze, ho voluto suggerire uno strumento tecnico diverso perchè altrimenti si sarebbe detto che utilizzavo la mia posizione di senatore per fare pubblicità ai fabbricanti di questo prodotto e ho inventato il termine di «scatolone», ma il concetto è identico.

Ogni famiglia italiana acquista uno scatolone e in esso ripone le ricevute di tutto quello che paga: conti del ristorante, pelliccia per l'amante (in un'intervista al quotidiano «la Repubblica» mi è «scappata» un'ipotesi e, dal momento che mi è successo in quel contesto posso dirla anche in questa sede: se uno si reca da una signora di facili costumi deve farsi rilasciare la ricevuta fiscale da mettere nello scatolone per poi dedurla dalle tasse). Il problema è proprio questo. Noi per combattere l'evasione abbiamo l'esigenza di una procedura molto semplice che è quella di permettere la deduzione fiscale, in percentuale, di tutte le spese che la gente sostiene. Non che questa costituisca l'ipotesi di fondo, ma questo è un momento in cui bisogna spingere i consumi e, quindi, l'unica soluzione è tassare il risparmio; tutto quello che si spende viene, in percentuale, (dallo 0 al 100 per cento, si tratta di fare alcuni calcoli) dedotto dal reddito fiscalmente imponibile. In tal modo, ovviamente, aspetti negativi quali il lavoro nero ed altro diminuirebbero sensibilmente. Riguardo alle modalità di controllo di tale ipotetica procedura, noi abbiamo già scritto le istruzioni per le dichiarazioni dei redditi dell'anno 1995, la speranza è che queste ultime valgano per tutta Italia; se però non si terranno le elezioni, probabilmente varranno solo per una parte d'Italia che sarà fiscalmente più progredita rispetto a tutto il resto. Le istruzioni consistono essenzialmente in questo: la dichiarazione dei redditi dovrebbe comporsi di cinque fogli. Il foglio n. 1 è quello delle entrate, nel quale il contribuente dichiara i quattrini che ha percepito come stipendio, eccetera. In fondo al foglio n. 1 è predisposta una dichiarazione nella quale il contribuente si dice consapevole che se gli sono entrati altri quattrini in Italia, all'estero, o nel resto del mondo, direttamente, indirettamente, o per interposta persona, il minimo che rischia sono cinque anni di galera.

Il foglio n. 2 è quello delle spese che, secondo la tecnica prima enunciata, sono deducibili. Il contribuente, pertanto, una volta calcolata la somma delle sue spese (20, 25, 30, 15 milioni) dichiarerà che nello «scatolone» sono contenuti i documenti a supporto della cifra indicata e che, «giurin giuretta», la cifra è giusta, la somma è stata calcolata più volte con la calcolatrice e si farà carico di tutte le responsabilità in quanto i documenti sono autentici e non fabbricati dagli amici. Inoltre è consapevole che, qualora i controlli lo colgano in fallo, rischia cinque anni di galera. Sappiamo, per quanto riguarda il foglio n. 3, che dobbiamo sottrarre dagli importi del foglio n. 1 quelli del foglio n. 2, ed il risultato evidenzierà il reddito fiscalmente imponibile. Nel foglio n. 4 verranno riportati i beni del contribuente o, se volete, quello che si può definire stato patrimoniale di famiglia. Ad esempio, vanno indicati i dati relativi al conto corrente con numero e saldo; nel caso di più di un conto andrà fatto l'elenco. Vanno inoltre segnalati tutti gli immobili posseduti e le informazioni ad essi relative. In fondo al foglio il contribuente dichiarerà che quelli dichiarati corrispondono a tutti i suoi beni. Nel foglio n. 5, qualora a qualcuno fosse sfuggita la gravità del gesto che sta compiendo, vi è un'ulteriore dichiarazione in cui si afferma che nel foglio n. 1 sono riportate tutte le entrate, nel foglio n. 2 tutte le uscite, nel foglio n. 4 i beni posseduti e che quindi si è consapevoli che se si raccontano delle storie come

minimo si va in galera per cinque anni. Questo è naturalmente solo un esempio che, come vedete, può semplificare il sistema. Mentre invece, allo stato dei fatti, mi sembra che non si semplifichi proprio niente. Ho sentito dire che sono in atto dei lavori: speriamo di arrivare in fretta a qualcosa di molto semplice come l'esempio che vi ho fatto che mi sembra che potrebbe stare in piedi soprattutto perchè bisogna spingere i consumi. Le aziende non producono più niente, i negozi non vendono più niente e quindi bisogna fare qualcosa; non bisogna tirare a campare; invece, purtroppo, si tira a campare e si complica ulteriormente una situazione già complicata.

Questa era la fine del capitolo numero 4: lo scatolone. Capitolo numero 5 (vedo con piacere che il senatore Sposetti è rimasto qui, così posso tirarlo in ballo): *la storia della copertura*.

Ho letto proprio adesso su «Il Sole-24 Ore» del 28 ottobre questa frase incredibile: «Anche la Commissione bilancio ha dato via libera al provvedimento senza frapporre ostacoli, senza ripetere cioè le osservazioni mosse dalla omologa Commissione della Camera». Marco Fabio Rinforzi che ha scritto questo articolo ha commesso un errore enorme perchè qualcuno, nella Commissione bilancio, i problemi li ha sollevati: li ho sollevati io. Non è affatto vero che c'è copertura finanziaria, c'è la speranza di una copertura. Infatti - e ce ne ricorderemo per tutte le coperture future - il Presidente della Commissione bilancio, senatore Abis, ha detto che i colleghi della Camera hanno osservato che non c'è copertura perchè con il compromesso, non c'è niente da fare, il gettito diminuisce; però, anche se il Ministro non era presente era come se ci fosse, perchè aveva mandato una lettera e la lettera era sulla spalliera della sedia, come se fosse presente il Ministro. In quella lettera non c'era scritto di tagliare gli stipendi ai cuochi dell'ambasciata di Washington perchè in tal modo avremmo trovato subito la copertura finanziaria perchè prendono, mi sembra, 30 milioni al mese (dato che una dattilografa ne prende 9). La copertura finanziaria non è stata trovata tagliando le spese, come noi avremmo voluto; la copertura finanziaria è stata trovata in questa maniera: «L'effetto finanziario del provvedimento, pertanto, più che essere oggetto di una previsione» - le coperture finanziarie si fanno con i numeri - «può costituire un obiettivo politico-tecnico» - è verissimo, però la copertura finanziaria non è un obiettivo politico-tecnico, la copertura finanziaria nella Commissione bilancio deve essere una somma di numeri che danno dei totali - «e il suo conseguimento finirà per dipendere quasi esclusivamente dall'azione di controllo che verrà non solo annunciata ma anche realizzata». Ma allora, prima, cosa facevamo? Lo annunciavamo e basta? Leggendo queste cose mi è venuto in mente quello che mi diceva un parlamentare che agli inizi degli anni Settanta aveva presentato una legge molto scomoda riguardo alla quale era stato fatto anche un *referendum*. Questo parlamentare, che aveva una splendida azienda chimica, mi ha detto che quando ha firmato quella proposta di legge la finanza in due anni ha operato controlli nella sua azienda per ben quattro volte, al punto che poi è andato dal Ministro delle finanze e gli ha detto: «Adesso basta!».

In altre parole mi sembra di capire che adesso i controlli si fanno davvero, mentre prima erano uno strumento di pressione politica o

peggiò: se una persona era antipatica veniva sottoposta al controllo della finanza; se aveva una bella moglie gli si mandava la finanza per farlo andare in galera. Se è così, per favore, modifichiamo la legge sulla galera: mandiamoci i signori che hanno governato in questi ultimi quarant'anni. Ma ai lavori forzati, ripristiniamo i lavori forzati, l'impiccagione no perchè altrimenti non lavorano. I lavori forzati sarebbero più utili.

Al di là di questa digressione la copertura finanziaria è stata trovata in questo modo: l'azione di controllo non verrà solo annunciata ma questa volta la realizziamo già nel breve periodo sulle dichiarazioni acquisite al 1992. L'obiettivo stabilito dal Ministero delle finanze è che non si deve verificare una riduzione sulle previsioni di entrata: sono d'accordo anch'io ma, se tecnicamente entrano meno quattrini, non si può dire di aver raggiunto l'obiettivo. Purtroppo in questo caso i colleghi membri della Commissione bilancio (dai quali un anno fa avevo tutto da imparare, come adesso del resto, perchè devo riconoscere la loro competenza in materia) non hanno svolto un buon lavoro: hanno fatto una cosa sporca, brutta. Poichè il numero uno della Commissione bilancio è il senatore Sposetti, devo dichiarare ufficialmente che egli mi ha deluso. L'unico che, come me, ha espresso voto contrario su questa copertura finanziaria è il senatore Manzi (nominato senatore recentemente), che è stato per tredici anni sindaco di Collegno (comune vicino a Torino), al quale rivolgiamo tutti i nostri migliori auguri poichè questa sera si accinge ad intervenire per la prima volta in Aula. Concludo quindi il mio intervento: sono le nove di sera; i bergamaschi hanno finito. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord e del senatore Cannariato*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzi. Ne ha facoltà.

MANZI. Signor Ministro, onorevoli colleghi, come diceva il senatore Pagliarini poc'anzi intervenuto, mi sembra di capire che all'ultimo arrivato viene riservato un trattamento particolare: a quanto pare, questa sera tocca a me spegnere la luce.

PRESIDENTE. Non sarà lei l'ultimo ad intervenire e quindi a spegnere la luce, senatore Manzi. Prevedo che altri senatori interverranno. La invito a svolgere il suo intervento con grande tranquillità.

MANZI. La ringrazio, signor Presidente. Comunque, anche in considerazione dell'ora tarda, arriverò subito al concreto dichiarando che non sono d'accordo sulla *minimum tax* perchè ritengo che sia profondamente ingiusta. Non si tratta di voler privilegiare e difendere determinate categorie; si tratta soltanto di far pagare il giusto, il dovuto, senza inventare cifre, come ha fatto invece il Governo mettendo sullo stesso piano l'artigiano che tira avanti da solo, con difficoltà, ed un altro operatore appartenente alla stessa categoria che dispone di molti dipendenti e di maggiori possibilità.

Non ripeterò quanto ha già detto, assai meglio di me, il senatore Piccolo su questo argomento, illustrando tra l'altro le numerose proposte concrete di Rifondazione comunista sul problema del fisco. Ma la

minimum tax di cui ora discutiamo viene ad assumere un valore particolare, come dimostra la richiesta del voto di fiducia da parte del Governo. Di colpo è diventata determinante nella manovra finanziaria del Governo Ciampi; la difesa della *minimum tax* è diventata in quest'Aula l'ultima spiaggia da difendere ad ogni costo – almeno così sembra – contro quelli che vorrebbero in qualche modo respingerla o anche soltanto modificarla. È un po' strano questo atteggiamento, come lo è – almeno per me – l'intervento di quei colleghi che, in Commissione bilancio, hanno detto peste e corna di singoli articoli e adesso invece sostengono la validità di questa manovra finanziaria; poi dovranno spiegarla bene nei collegi parlando agli elettori. Ho qualche dubbio sulla possibilità di ottenere il consenso degli elettori. Non sarà certamente un compito facile spiegare i tagli che colpiscono a destra e a sinistra senza indicare una soluzione ai grandi problemi del momento.

Prendiamo, ad esempio, la situazione dei comuni, gli organi dello Stato più vicini ai cittadini, essendo il comune l'ente che più di ogni altro deve rispondere ai problemi dei cittadini. Proprio in questi giorni il nuovo sindaco di Torino che, appena eletto, qualche mese fa prometteva interventi rapidi per risolvere i problemi della sua città, rilascia una intervista dove, a distanza di pochi mesi, dichiara di trovarsi in gravi difficoltà a lottare da solo, per cui non sa bene come risolvere i problemi. Ma non si tratta solo del nuovo sindaco di Torino: questa è più o meno la situazione di tutti i comuni italiani. Si sostiene che con questa finanziaria debbano diventare più autonomi. Magari fosse così! La realtà è diversa perchè contemporaneamente si prevedono seri tagli nelle entrate e blocco del personale. Orbene, come è possibile che con meno soldi e con meno personale a disposizione si possano garantire migliori servizi ai cittadini? Non è sostenibile! La realtà è che l'anno prossimo i sindaci si troveranno ad avere molte nuove responsabilità e sempre meno poteri reali. Non passa giorno in cui i *mass media* non denuncino le difficoltà in cui si trovano le aree metropolitane delle grandi città. La situazione dei trasporti è drammatica. Il cittadino continua a servirsi del mezzo privato, perchè il mezzo pubblico è carente: troppo lento, non sempre presente, eccetera eccetera. In questo modo, tra qualche settimana o tra qualche mese, torneremo a sentir parlare di inquinamento nei centri urbani, di zone a rischio per la salute.

Dinanzi a queste critiche, tutte le aziende di trasporti (io ho partecipato alla gestione di una di queste aziende) rispondono affermando che la colpa non è loro, perchè gli vengono ridotti continuamente i fondi, denunciano il fatto che hanno mezzi per lo più vecchi ed antiquati, che si dovrebbero sostituire, ma non hanno i soldi necessari per farlo. L'unica risposta possibile per tentare di risolvere il loro problema sarà ancora una volta quella di aumentare le tariffe e di eliminare certe linee. Ma in questo modo ottengono il risultato opposto, ed avviene esattamente il contrario di quanto sarebbe necessario per ridurre il trasporto privato ed individuale. Difatti, tra l'altro, dai dati di cui siamo in possesso, in questo ultimo anno, in quasi tutte le grandi città è diminuito il numero degli utenti del servizio pubblico. D'altra parte basta osservare il traffico delle auto delle ore di punta in una

grande città: la maggioranza dei mezzi privati viaggia con una sola persona a bordo e così la velocità commerciale che raggiungono i mezzi pubblici nelle grandi città non va, nella migliore delle ipotesi, oltre gli 8-10 chilometri all'ora, mentre l'inquinamento aumenta, con gravi conseguenze per la salute dei cittadini. Ma in questa manovra finanziaria non si parla di questi problemi e si rilancia la palla ai comuni, chiedendogli di arrangiarsi. Ci vuol poco a comprendere che in queste condizioni si preannunciano tempi duri per i trasporti nelle grandi città, ancora peggiori di quelli che abbiamo vissuto finora.

Lo stesso discorso si può fare per il problema della casa, per il quale i comuni sono stati sovente costretti ad inventare soluzioni assurde e provvisorie per garantire un tetto alle famiglie degli sfrattati, sino al punto di arrivare a sistemarli in albergo per periodi che per forza di cose diventano lunghi, con gravi costi per la comunità. Eppure abbiamo sentito dire ieri dalla collega Fagni che i mezzi ci sono, o quanto meno dovrebbero esserci, per poter sviluppare una giusta politica della casa. Ma di questo non vi è traccia nella manovra finanziaria. I provvedimenti previsti rischiano di diventare dei palliativi dinanzi alla marea incombente degli sfratti, che colpisce prevalentemente la parte più povera della popolazione, non ultimi, intendo qui ricordarli, i pensionati, che vivono numerosi nei centri storici delle grandi città. Con la scusa di poter risanare l'edificio, il proprietario privato sfratta il pensionato, per poter in seguito affittare l'alloggio a prezzi ben superiori.

Ma la manovra finanziaria non affronta questi come tanti altri problemi, poichè il suo compito è un altro: quello di ridurre le spese, per ridurre il debito pubblico.

Sono d'accordo sul fatto che nella attuale situazione italiana sia necessario arrivare presto a questo risultato, ma l'impressione che ricavo da questa manovra finanziaria - parlo da senatore di recente nomina, e quindi posso sbagliarmi - è che le scelte intraprese non risolveranno i problemi del paese ma ancora una volta colpiscono fondamentalmente i più poveri e pesano più di tutti sulla pelle della povera gente. Le statistiche mostrano che per la prima volta dopo tanti anni i consumi delle famiglie italiane sono diminuiti. Signor Presidente, colleghi senatori, come fa una famiglia di un operaio, composta da tre o quattro persone, a vivere con lo stipendio del capofamiglia, che non supera mensilmente il milione e 500.000 (o magari è di un milione e 300.000 o di un milione e 400.000 lire)? Essendo obbligata a pagare l'affitto ed essendo chiamata a far fronte alle spese indispensabili, come la luce o il gas, quella famiglia è obbligata ad effettuare dei tagli sul cibo, su generi essenziali: questa è la situazione di moltissime famiglie italiane; anche perchè in passato, nelle famiglie, si lavorava in due; ma ora, in quante famiglie si lavora ancora in due? Evidentemente la crisi occupazionale ha peggiorato la situazione, determinando - più che nel passato - condizioni di vita estremamente difficili.

Qualcuno potrà ribattere che si tratta di «problemmini», di fronte al grande problema del risanamento della finanza dello Stato. È vero, ma sono i problemi della gente comune, i problemi di tutti i giorni: quelli dei disoccupati di Napoli, ma anche quelli degli operai specializzati della Viberti di Torino. La manovra finanziaria del Governo Ciampi

questi problemi non li affronta, o per lo meno non sufficientemente. Per questo è veramente grave la richiesta del voto di fiducia, perchè vuol dire che il Governo non accetta alcuna modifica, non accetta di discutere sui problemi. È un po' come quando, una volta, sul tram si pregava di non disturbare il manovratore. Addirittura i giornali riferiscono che, se saranno presentate proposte di modifica, il Ministro si dimette. Questo vuol dire che non si può fare nessuna proposta di modifica.

Visto però che questo atteggiamento è sostenuto dalla maggioranza che appoggia - direttamente o indirettamente - il Governo, non mi resta che concludere con una nota pessimistica, come ha fatto il senatore Lopez in quest'Aula qualche giorno fa riferendosi alla scuola. Il collega Lopez diceva: «signor Ministro, il nostro è un paese stanco, un paese senza fiducia nel suo futuro, con un Governo che non può e non sa infondergliela. Con i vostri tagli avete assunto la funzione di chirurghi davanti ad un corpo eroso da cancrena. I vostri sono tagli alle speranze, alle prospettive di vita, di lavoro e di cultura, soprattutto delle giovani generazioni».

Per tutti questi motivi il Gruppo di Rifondazione comunista voterà contro la richiesta di fiducia da parte del Governo (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista e dei senatori Forte, Brina e Cannariato. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cannariato. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, anche se in pochi, che avete la pazienza di ascoltare, mi sia consentita qualche osservazione non da tecnico della finanze ma da persona che cerca di ascoltare le reazioni dei cittadini dinanzi alle imposizioni del Governo. Non posso quindi dissertare sulle leggi finanziarie, ma posso semplicemente fare alcune osservazioni e credo che siano di un certo peso.

Innanzitutto voglio far notare che questo Governo ricorre ai decreti-legge in continuazione. Abbiamo evidenziato altre volte che questo è un Governo della non fiducia e quindi, per poter andare avanti, deve costringere una maggioranza che non esiste a stare in Aula e a rispondere di sì.

Non è una filosofia che può durare a lungo. Prima o poi questa corda si spezzerà; e si spezzerà nel momento in cui magari il Governo riterrà di aver bisogno di un sostegno del Parlamento ma, avendo perduto la fiducia nel Parlamento, questa fiducia non la potrà guadagnare tutta d'un colpo.

Sono anche un po' stupito per il modo in cui il Governo procede nel chiedere denaro ai cittadini. Non c'è una *ratio*, una misura. Il Governo, ogni qualvolta trova un buco nel bilancio, ricorre ad una nuova tassa. Non potendo controllare se ci sono oppure no gli evasori, in maniera presuntiva dice che ci sono. Impone una tassa (la *minimum tax*) e questo comporta per i cittadini dover ricorrere - come ha evidenziato qualche collega prima di me - anche ai prestiti bancari per soddisfare le richieste del fisco. Questo succedeva nel maggio e nel

giugno scorsi, quando molti titolari di attività economiche sono dovuti ricorrere alle banche per chiedere prestiti onde soddisfare le richieste del fisco. Se non ci crede, signor Ministro, può compiere degli accertamenti presso gli istituti bancari per verificare quanti prestiti in quel periodo siano stati richiesti e siano serviti per compiere una semplice partita di giro: non uscivano neppure dalla banca, rimanevano lì.

È una semplice constatazione, come lo è quella relativa alle 150.000 partite IVA consegnate. Le domande che già l'anno scorso ponevo al presidente Amato sono state ripetute dall'onorevole Novelli alla Camera: dal Governo non abbiamo ricevuto una risposta ufficiale.

È vero che alcune imprese hanno chiuso per fine attività, ma molte lo hanno fatto perchè non potevano sopportare la *minimum tax*, non perchè non volessero pagare le tasse ma perchè erano esorbitanti e superiori a quelle che potevano sopportare. Signor Ministro, quelle imprese continueranno a lavorare, ma non pagheranno le tasse, neanche quel minimo che prima pagavano.

Ritengo non ci sia una *ratio* nella conduzione della politica fiscale del Governo. Ad esempio, non capisco che cosa significa quel 95 per cento che deve essere comunque pagato. Il *solve et repete* è un principio che poteva andare bene una volta ma che valore può avere oggi, quando il fisco, nel momento in cui deve restituire qualcosa ai cittadini, fa aspettare tre, quattro, cinque anni e, quando c'è del contenzioso, ancora di più, come sottolineavano alcuni colleghi specialisti nel settore? In tutti questi anni i cittadini hanno atteso la restituzione dei loro soldi.

Queste sono le constatazioni che faccio discutendo con i cittadini. Il Governo abitua i cittadini a fuggire dalla legalità. Infatti, quando un cittadino rinuncia a vivere ed a lavorare alla luce del sole si rifugia nell'illegalità, quell'illegalità diffusa in cui il paese sta sprofondando. Il Governo compie un'opera diseducativa nei riguardi dei cittadini quando non sa ascoltare la voce che da loro proviene.

Signor Ministro, non sono certo un tutore degli evasori mentre sono tutore di una legalità che deve essere inculcata nei cittadini che non devono essere spinti a sfuggire al fisco, ad aver paura dello Stato e di tutto ciò che significa Stato e potere centrale. Si spiegava una volta che il brigantaggio in Sicilia e nel Mezzogiorno era nato a causa del fisco e del servizio militare: ma il fisco ha mantenuto, ancora oggi, quel volto truce che perseguita i cittadini.

Non possiamo permettere questo e neanche che il CAF, che dai cittadini è stato mandato in pensione, rimanga con i CAAF. L'istituzione di questi centri non può, secondo noi, sortire l'effetto al quale mira il Governo. Non vogliamo che il Governo sia l'autore o la causa di quel conflitto fra poveri, tra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Il senatore Libertini, nel suo ultimo intervento in quest'Aula, aveva sottolineato che spesso la *minimum tax* ha penalizzato chi pagava il dovuto ed ha favorito chi non lo pagava. Il senatore Libertini non faceva nomi ma aveva la prova provata che molti, per la *minimum tax*, gioivano. Infatti, in tal modo, non erano obbligati a pagare tutto ciò che dovevano ma erano solo costretti a pagare il minimo della tassa che risultava inferiore a quanto da loro dovuto.

Signor Ministro, dobbiamo guardare ai cittadini, ai loro bisogni, alle loro richieste. Il Parlamento non deve diventare l'interprete dei bottegai, dei commercianti e dei liberi professionisti che evadono le tasse. Il Parlamento deve interpretare una larga e diffusa coscienza civile che viene mortificata con queste forme di tassazione. Non possiamo accettare che si arrivi alla confusione anche per quanto concerne lo scadenziario dei pagamenti delle imposte: la partita IVA si paga a marzo, con una particolare trafila, mentre si potrebbe pagare insieme alla dichiarazione dei redditi. L'IRPEF, la tassa sulla salute, l'ICI (e quest'anno bisognava pagarla in due rate), hanno scadenze diverse. Sono metodi irrazionali e i cittadini sono costretti a ricorrere ai consulenti finanziari, a fare le code all'ufficio postale o in banca, perdendo il loro tempo e le loro giornate di lavoro. I cittadini non possono guardare al fisco con quella sollecitudine e quella attenzione civile che invece ci sono in altri paesi.

Questi sono i motivi per cui l'esame del presente decreto-legge - che in alcune sue parti potrebbe essere considerato con attenzione - non ci porta ad esprimere una valutazione positiva.

Signor Ministro, colgo l'occasione della sua presenza per chiederle cosa deciderà per gli uffici periferici delle Finanze. Si afferma che verranno accorpati nelle grandi città, ma in questo modo gli operatori dei paesi periferici dovranno fare centinaia di chilometri per consultare gli uffici centrali. Desidero che il Ministro dia un chiarimento perchè sono preoccupati non solo i dipendenti delle Finanze, ma anche gli amministratori locali ed i cittadini. È bene che si ponga termine all'alternanza di notizie: si chiude, non si chiude, lo si fa oggi, lo si farà domani, non lo si farà mai.

Per quanto riguarda gli accertamenti, su cui molti colleghi hanno fatto osservazioni molto pertinenti, bisogna distinguere quelli effettuati dalla Guardia di finanza e quelli effettuati dai dipendenti degli uffici finanziari. Spesso in periferia - e non mi riferisco soltanto ai paesi lontani dai grandi centri, ma anche alle situazioni dove difficilmente si instaura un rapporto diretto con la Guardia di finanza o con gli uffici finanziari - gli accertamenti sono talmente caratterizzati da una sorta di sadismo che i cittadini sono spinti alla ribellione. Mi è stato riferito che alcuni accertamenti si concludono con multe salatissime, a volte superiori al valore della stessa attività commerciale: ma spesso mi viene anche detto che tutto si accomoda ed allora io debbo sospettare che ci sia sotto qualcosa di illegale. Ebbene, signor Ministro, bisogna controllare anche i controllori che a volte, se non fanno odiare lo Stato e chi lo rappresenta, allontanano i cittadini dal giusto rapporto con le istituzioni.

Signor Ministro, l'attende molto lavoro. Le auguro - come è stato notato - che possa mettere a frutto la sua professionalità in questo settore, ma la prego di non presentare e sostenere in Parlamento decreti-legge di questo tipo, che certamente non possono trovare il nostro consenso. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PICCOLO, segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 29 ottobre 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani, 29 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1584) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

La seduta è tolta (ore 21,20).

Allegato alla seduta n. 238**Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato, in data 28 ottobre 1993, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il senatore Capiello in sostituzione del senatore Pischedda, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3113. - «Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» (1603) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MEDURI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI e RESTA. - «Norme per l'accesso alla scuola di specializzazione di anestesia e rianimazione» (1602).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Pierani ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1599.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

DI LEMBO ed altri. - «Modifiche ed integrazioni alla disciplina della professione di ingegnere» (1330), previ pareri della 1ª, della 7ª, della 10ª e della 11ª Commissione.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

Sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Pagliarini, per i reati di cui all'articolo 595 del codice penale (*Doc. IV, n. 223*);

nei confronti del senatore Citaristi, per reati di cui agli articoli 648, 61, numero 2 e 7 del codice penale; agli articoli 81, 110, 319 e 319-bis, 61, numero 2 del codice penale; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, nonchè ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare (*Doc. IV, n. 224*).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 27 ottobre 1993, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di versamento dell'imposta comunale sugli immobili» (n. 96).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 novembre 1993.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'ambiente ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare concernenti:

la nomina del professor Enzo Valbonesi a presidente dell'Ente parco nazionale delle foreste casentinesi (n. 216);

la nomina del professor Cesare Lasen a presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi (n. 217);

la nomina del professor Carlo Alberto Graziani a presidente dell'Ente parco nazionale dei monti Sibillini (n. 218).

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, sono state deferite alla 13ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente parco nazionale delle foreste casentinesi;

la nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi;

la nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente parco nazionale dei monti Sibillini.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 13ª Commissione permanente.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente irriguo umbro-toscano di Arezzo.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 9ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pierani ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-00901, dei senatori Giovanolla ed altri, 4-04667, dei senatori Stefano ed altri, e 4-04674, dei senatori Pinna ed altri.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 50.

Interpellanze

MARTELLI, GARRAFFA, TABLADINI, CIMINO, GIUNTA, SIGNORELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* – Premesso:

che in relazione al caso EFIM, lo Stato è costretto a pagare debiti ed interessi in continuo preoccupante aumento;

che in relazione al caso IRI, il Parlamento, all'inizio dell'anno, era stato informato che le perdite previste sarebbero ammontate a circa 3.500 miliardi, mentre a metà anno sarebbero salite a circa 5.000;

che al momento attuale giunge notizia che il *deficit* sarebbe addirittura ancora più elevato della presunta cifra attuale e di quella precedentemente riferita;

considerato:

che una *merchant bank* (si veda Mediobanca) ha risolto in pochi mesi casi di debitori di proporzioni ancora più ampie di quelle dell'EFIM;

che le partecipazioni statali da anni accumulano decine di migliaia di miliardi di debiti in investimenti che non hanno poi utili riscontri positivi in termini di sviluppo industriale e di occupazione, e come testimonianza di ciò si citano ad esempio i fallimenti delle partecipazioni statali in Sardegna ed in tutto il Sud,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei motivi per i quali si riponga ancora fiducia in esperienze negative del passato (si veda le partecipazioni statali);

se siano a conoscenza di cosa intenda fare l'IRI per arrestare il proprio degrado;

se e cosa il Governo intenda fare per non vanificare l'attuale azione di risanamento dei conti pubblici che impone gravi sacrifici e penalizza settori vitali come ad esempio la sanità, evitando di deviare inutilmente, perchè irrisorie rispetto ai debiti, le poche risorse disponibili verso il ripianamento degli assurdi debiti delle partecipazioni statali.

(2-00391)

Interrogazioni

MIGONE, BENVENUTI, BRATINA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che in data 26 ottobre 1993 è stata presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite una risoluzione proposta da Messico, Costa Rica e Zimbabwe, per chiedere alla Corte internazionale di giustizia di

emettere un parere consultivo sul problema della liceità dell'uso o della minaccia dell'uso delle armi nucleari;

che un parere favorevole, a tale atto, da parte dell'Italia rappresenterebbe un concreto passo in avanti verso la promozione delle ragioni del diritto e verso il disarmo nucleare generalizzato ed effettivo,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in relazione alla risoluzione citata e se il Ministro degli affari esteri non ritenga, anche in considerazione dell'ampio dibattito e dei deliberati parlamentari intorno al problema della denuclearizzazione, di farsi promotore, presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di iniziative tese all'accoglimento di tale risoluzione.

(3-00906)

MARTELLI, GARRAFFA, MANARA, SIGNORELLI. – *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che è del 21 ottobre 1993 la notizia apparsa sul «Corriere della Sera» secondo la quale, presso l'ospedale di Caprino (Verona) un anestesista si sarebbe rifiutato di intervenire su un bambino al quale era stata diagnosticata una appendicite acuta;

che tale rifiuto si sarebbe basato sul fatto che il medico in oggetto, dottor Paolo Roberto Grazioli, stava per terminare il suo turno di guardia che sarebbe scaduto alle ore 15, mentre il bambino si era presentato pochi minuti prima;

che sono purtroppo diffusi in Italia questi piccoli presidi ospedalieri che troppo spesso non sono in grado di affrontare situazioni di urgenza ed emergenza, creando anzi perdite di tempo pericolose per i pazienti;

constatato:

che è obbligo deontologico, nonchè umano, di ogni medico soccorrere il paziente che si presenta alla sua attenzione in qualunque momento;

che dovrebbe essere obbligo di ogni struttura sanitaria sedicente tale mettere il paziente in condizioni di poter usufruire in qualunque momento di ogni reparto e servizio esistente nella stessa;

considerato che la legge ha a suo tempo deliberato di dover valutare l'orario di lavoro dei medici in base al timbro del cartellino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che l'uso del cartellino abbia svilito la professione medica e che, posto purtroppo in mano a persone deontologicamente ed umanamente di poco valore, il cartellino non sia diventato una sorta di limite tra il dovere di medico (e quindi di tutti i suoi obblighi deontologici) ed il momento di fine lavoro, coincidente col momento di perdita di valore di tutti quei doveri che il medico acquisisce all'atto dell'abilitazione alla professione;

se siano a conoscenza che sia stato avviato un procedimento giudiziario nei confronti del dottor Grazioli e se non si ritenga opportuno che la vicenda sia sottoposta alla valutazione dell'ordine dei medici;

se non ritengano sia il caso di accertare le eventuali concomitanti responsabilità del direttore sanitario dell'ospedale di Caprino e del primario cui fa capo il servizio di anestesia.

(3-00907)

STEFANELLI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che l'istituto tecnico commerciale «N. Stefanelli» di Mondragone, in provincia di Caserta, ospita circa 600 alunni distribuiti in 28 classi;

che il personale addetto al servizio di segreteria, la gestione del quale rientra nelle funzioni della provincia, è largamente carente rispetto alle necessità dell'istituto, essendo composto da tre elementi con le seguenti qualifiche e mansioni:

un applicato di segreteria;

un cantoniere utilizzato come applicato;

un magazziniere;

che questa insufficienza è fonte di gravissimo disagio per il buon andamento e per l'assolvimento dei compiti essenziali al funzionamento di un istituto di istruzione superiore di queste dimensioni;

che uno degli effetti più vistosi di tale carenza di personale è rappresentato dalla circostanza che da alcuni mesi i 65 componenti il corpo docente non percepiscono lo stipendio per la mancanza materiale di personale tecnico in grado di compiere le necessarie procedure amministrative;

che tale stato di cose è determinato dalla inadempienza della provincia che si è dichiarata impossibilitata ad assicurare l'ulteriore presenza di propri dipendenti nella sede in questione;

che l'istituto peraltro non ha avuto modo di utilizzare dipendenti pubblici in mobilità per mancanza di fondi e che per la stessa ragione si è visto costretto a rifiutare quello offerto dal provveditorato agli studi;

che tale situazione si protrae ormai ad anno scolastico iniziato senza che si prefigurino sbocchi positivi con grande mortificazione per la professionalità dei docenti e con negative e profonde ripercussioni sulle attività didattiche, determinando una inefficienza intollerabile e ingiustificata agli occhi della cittadinanza e un pericoloso stato di tensione che potrebbero compromettere - ove la situazione sfociasse in azioni di protesta - l'intero svolgimento dell'anno scolastico,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi immediati i Ministri in indirizzo intendano assumere per risolvere adeguatamente e non transitoriamente il problema.

(3-00908)

CHERCHI, PINNA. - *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ENI spa è stata convocata l'assemblea dei soci per la messa in liquidazione di Carbosulcis spa;

che la legge n. 351 del 1985 ha disposto, ai fini della realizzazione del progetto, l'intervento finanziario dello Stato pari a 356 miliardi di lire 1984;

che tale finanziamento è stato conferito all'ENI in cinque annualità (1985-89), risultando pari a 505 miliardi l'ammontare complessivo, essendosi tenuto conto di una rivalutazione parametrata al tasso di inflazione atteso;

che dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di iniziativa del Governo per il finanziamento del progetto (Atto Senato n. 1138, IX legislatura) risulta che «l'intervento finanziario dello Stato [fu] determinato in base alle necessità di recupero di redditività, propria dell'iniziativa sotto il profilo imprenditivo, che..., ammontano a 271 miliardi di lire 1984, ed ai criteri di equilibrio normalmente applicati per l'ENI. Questi ultimi comportano l'assegnazione di risorse per la copertura di un terzo del residuo fabbisogno finanziario, [...]. L'ammontare complessivo risulta pertanto di 356 miliardi di lire 1984...»;

che il presidente *pro tempore* dell'ENI nella relazione presentata alla Commissione industria della Camera dei deputati in data 15 maggio 1985, affermava che l'ENI «ha formulato un progetto tecnicamente valido ed ha esposto in termini molto chiari le valutazioni economiche...»; che una volta ottenuti dallo Stato i fondi per coprire la diseconomia del progetto pari a 271 miliardi e 85 miliardi per copertura di 1/3 dell'investimento con fondo di dotazione, «l'ENI è impegnato a reperire, in aggiunta ai fondi ricevuti dallo Stato, altri 770 miliardi di lire [...]. Ciò vuol dire che lo Stato copre l'onere improprio e che l'iniziativa, al netto di questo onere, verrà finanziata per 2/3 dall'ENI e per 1/3 dallo Stato con apporto di fondi di dotazione dell'ENI. Quanto sopra dimostra l'infondatezza dell'accusa della presunta sostanziale indifferenza dell'ENI alla bontà del progetto perchè l'onere finanziario verrebbe assicurato dallo Stato»;

che la ripartizione dell'intervento finanziario a carico dello Stato (copertura diseconomia più apporto al fondo di dotazione pari a 1/3 dell'ammontare dell'intervento finanziario) e a carico del CIPI in data 5 aprile 1984 ed approvato dallo stesso CIPI (residui 2/3 del finanziamento) risulta in modo inequivocabile anche nel progetto presentato al CIPI in data 5 aprile 1984 ed approvato dallo stesso CIPI;

che la deliberazione dell'ENI di liquidare il progetto di coltivazione del bacino carbonifero del Sulcis rappresenta di fatto la rescissione del contratto stabilitosi tra ENI e Stato, in forza del quale a carico del bilancio dello Stato sono stati in particolare erogati fondi per la copertura della diseconomia del progetto, per un esercizio venticinquennale della miniera;

che si pone come esigenza oggettiva e imprescindibile il recupero da parte dello Stato dei fondi conferiti per il progetto messo in liquidazione, esigenza tanto più cogente poichè i fondi sono stati attinti da stanziamenti destinati dal bilancio dello Stato allo sviluppo economico della Sardegna,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se le amministrazioni dirette dai Ministri in indirizzo abbiano avviato le necessarie iniziative per il recupero dei fondi conferiti all'ENI ed in particolare della quota assegnata a titolo copertura diseconomia per la coltivazione di 27 milioni di tonnellate di carbone, pari a 271 miliardi di lire 1984, corrispondenti ad oltre 400 miliardi di lire 1993;

in caso negativo, se i Ministri in indirizzo intendano impartire disposizioni in proposito anche al fine di evitare di incorrere in una omissione di atti d'ufficio;

se intendano assicurare che i fondi recuperati verranno ridestinati al piano energetico della Sardegna.

(3-00909)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOFFARDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che da alcune settimane gli studenti di numerose scuole superiori di Genova sono in lotta per denunciare l'inadeguatezza degli edifici, la carenza delle strutture, la vecchiezza dei programmi, l'insopportabile costo dei libri e le gravi conseguenze che il recente decreto del Governo comporterà per il diritto allo studio nella scuola pubblica, si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere il provvedimento in questione e quali azioni si intenda svolgere per dare risposte puntuali e soddisfacenti alle denunce di carenze strutturali e programmatiche fatte dagli studenti stessi.

(4-04700)

PREIONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Si chiede di sapere se corrispondano a verità – ed in tal caso cosa il Governo intenda fare e quali provvedimenti intenda adottare – le affermazioni contenute nell'articolo seguente, pubblicato sul numero di novembre 1993 della rivista «Quattroruote»:

«Morte del diesel. Delitto di Stato.

Hanno ucciso il diesel. Vi sono riusciti a colpi di superbolli, di tangenti, di giorni proibiti alla circolazione, di promesse mai mantenute di abolire la sovrattassa. E così, mentre il resto d'Europa beneficia dei vantaggi del motore a gasolio, che sono tanti, noi al solito restiamo al palo.

Il primo attacco decisivo arriva nel 1976 con l'applicazione del superbollo, che poteva ancora essere sopportato da chi, per necessità di lavoro, percorre decine e decine di migliaia di chilometri l'anno. Invece si va oltre, inaugurando una politica dei prezzi tale da ridurre, progressivamente, la convenienza del gasolio sulla benzina. Sulle ragioni di una simile politica fiscale, oggi le inchieste di "Mani pulite" stanno facendo luce. Già, perché all'origine di tutto ci sono, ancora una volta, tangenti per somme che superano ogni immaginazione.

Risale al 1982 un oscuro contratto di fornitura di gas metano firmato con l'Algeria: il prezzo di acquisto è assolutamente fuori mercato. Si spiega che per ragioni politiche occorre accettarlo e subirlo. Poco dopo i giornali segnalano casi di automobilisti, che fanno il "pieno" alle vetture diesel con il gasolio da riscaldamento: questo, infatti, costa 348 lire contro le 456 dell'altro per autotrazione. I nostri governanti prendono la palla al balzo e, con l'alibi di evitare la truffa, unificano i due prezzi al livello più alto.

La conseguenza è che oggi siamo l'unico paese europeo a pagare il gasolio da riscaldamento 1.220 lire al litro.

Ma la trovata di agganciare i due prezzi e di farli salire in dieci anni di quattro volte non deriva solo dalla sete di soldi dell'erario, ma soprattutto da quella di uomini politici non ancora identificati. A cominciare dal "giallo" del metano algerino. Basta leggere i bilanci (sono pubblici) dell'ENI e delle consociate che importano il metano in Italia dal 1983 in avanti, per accorgersi che viene pagato carissimo. Tanto caro che il Governo si vede costretto con un'apposita legge a rifondere alla SNAM ben 540 miliardi di lire (soldi di noi cittadini che paghiamo le tasse) per risarcire le enormi perdite di bilancio. Tanto caro che, mentre si potrebbe acquistare (1986) metano a meno di 90 lire al metro cubo da URSS e Olanda, ne compriamo 8 miliardi di metri cubi dall'Algeria a un prezzo che, secondo i nostri calcoli, si avvicina molto alle 400 lire al metro cubo.

Misteriosamente dal 1983 in avanti il costo del metano importato dalla SNAM non viene più pubblicato con la giustificazione che si tratta di "un dato d'importanza strategica". Ed è questo che oggi c'impedisce di valutare quante migliaia di miliardi sono stati rubati al popolo italiano. Intanto una cosa è certa: in tutto il mondo il metano, da sempre, costa circa il 60 per cento del petrolio (pur tenendo conto dei diversi poteri energetici), mentre da noi il 40 per cento di più.

Per quanto riguarda il contratto con l'Algeria, questo viene rinnovato una prima volta nel 1986 e successivamente nel 1990. E sull'ultimo rinnovo, finalmente, «Mani pulite» riesce a evidenziare una parte del marcio: 30 miliardi di presunte tangenti che il Governo algerino imputa alla SNAM di aver pagato a "intermediari" italiani e algerini non ancora identificati. Il riscontro della tangente lo si ha nel bilancio 1992, dove la cifra è indicata sotto la voce "intermediazione commerciale pagata a terzi".

Che cosa c'entra il metano col diesel? È evidente che per riuscire a vendere il 33 per cento del metano importato dalla SNAM (tanto vale la fornitura algerina) i nostri politici di allora, o una parte di essi, devono prima vietare l'uso di olio combustibile, poi scoraggiare l'uso del gasolio per il riscaldamento. Quindi ne agganciano il prezzo a quello per l'autotrazione (1° agosto 1982) e danno inizio ai rincari, a raffica, di entrambi. Soltanto così il metano può essere competitivo. E pensare che, nel 1986, esso costa a "bocca di pozzo", cioè sul luogo di produzione, intorno alle 10 lire al metro cubo. Da noi, oggi, è vicino alle 1.000 lire.

Come abbiamo visto, a farne le spese è il diesel, che in Italia ha un crollo, mentre in Francia è a gasolio un'auto nuova su due. Gli unici che si ribellano agli aumenti del gasolio sono i camionisti, e il Governo concede loro 200 miliardi di sgravi fiscali per l'anno passato. Chi ha un tir riceve oltre 6 milioni all'anno di rimborsi. Quest'anno il Governo aveva stanziato 370 miliardi. La CEE se ne è accorta e con una durissima sentenza ha condannato l'Italia a farseli restituire dalle imprese di autotrasporto. Addirittura maggiorati degli interessi.

Di questa situazione facciamo tutti le spese. Chi si riscalda con il gasolio, perchè costa da tre a quattro volte di più che nel resto dell'Europa; chi adopera il metano, perchè anch'esso è carissimo; l'intero Paese, perchè se l'industria motoristica del diesel è in crisi si

perdono ricchezze e posti di lavoro; la salute pubblica, perchè si toglie alla gente la possibilità di usare un carburante ecologico.

Questa storia all'italiana che vede, in pochi anni, precipitare le immatricolazioni del diesel dal 25 al 7 per cento lo conferma: di "queste" tasse si può anche morire».

(4-04701)

PROCACCI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che negli anni scorsi la regione Marche aveva invitato il Ministero dell'ambiente ad istituire la riserva naturale della Gola del Furlo in provincia di Pesaro;

che l'area in questione, situata in una zona interessata da foreste demaniali, è particolarmente importante per la presenza di varie specie di uccelli rapaci;

che adesso la futura riserva naturale, sempre promessa e mai realizzata, si trova esposta alle continue incursioni di persone con deltaplani e parapendii con cui scendono lungo le pareti disturbando gravemente la nidificazione di rapaci quali aquile e falchi pellegrini, mentre le strade vengono percorse in lungo e in largo da decine di auto senza controllo alcuno;

che il 4 luglio 1991 la regione Marche, con nota dell'assessore all'ambiente Fabio Benni, ha ulteriormente sollecitato il Ministero dell'ambiente – servizio conservazione della natura a procedere attraverso tutti gli adempimenti necessari per l'istituzione della riserva naturale;

che nel frattempo il Ministero dell'ambiente aveva già preparato la cartografia ed il decreto di istituzione (12 marzo 1991, a firma dell'architetto Fiorentino), dopodichè tutto si è bloccato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere rapidamente all'istituzione della riserva naturale della Gola del Furlo anche in considerazione del fatto che tale riserva è richiesta dalla regione Marche.

(4-04702)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che il Ministero dei trasporti sta attuando da alcuni anni un processo di radicale trasformazione delle Ferrovie dello Stato per agganciarsi all'efficienza e alla funzionalità dei mezzi di comunicazione degli altri paesi europei;

che il Ministero dei trasporti è impegnato alla realizzazione delle linee veloci tra le grandi città per facilitare le comunicazioni;

che si cerca e si programma il nuovo in attesa del futuro, dell'atteso Duemila, per non sganciarsi dal sesto posto tra i paesi più industrializzati;

che gli organi di stampa utilizzando titoli come «Pendolari sardine», raccogliendo le contestazioni dei viaggiatori, riportano le condizioni di viaggio sul treno 2616 in partenza da Bergamo alle ore 7,30 ed in arrivo a Milano: «Già stracolmo alla partenza, viaggiare come sardine, svenimenti e malesseri vari»;

che il caso citato è uno dei tanti che si riscontrano sui treni italiani utilizzati negli orari del pendolarismo giornaliero degli operai e degli studenti, nei fine settimana per il pendolarismo su tutto il territorio nazionale e nel periodo delle varie festività nazionali;

che sussiste una contraddizione tra una programmazione avvenistica ed una realtà attuale non sopportabile e non giustificabile;

che si suppone che non esista una corretta programmazione dei mezzi di comunicazione in base alle richieste dell'utenza,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna, nello specifico, l'immediata eliminazione di ogni disservizio a cui sono soggetti i pendolari sulla tratta Bergamo-Milano, una programmazione corretta delle corse dei treni sulle linee locali e nazionali, determinata dalle reali richieste dell'utenza, ed inoltre se non si reputi necessario il rispetto della dignità umana dei lavoratori e degli studenti che sembra essere lesa con le predette condizioni di viaggio.

(4-04703)

ROCCHI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la neurofisiopatologia occupa un ruolo primario nel campo delle neuroscienze ed in America, così come in diversi paesi europei, esiste in ambito ospedaliero lo specialista in neurofisiopatologia;

che in Italia non esiste in ambito ospedaliero questa figura professionale ed anche nell'ambito della specializzazione esistono grossolane contraddizioni; infatti la specializzazione in neurofisiopatologia è da tempo inserita nella tabella A (che serve per la formazione delle commissioni esaminatrici per la valutazione dei titoli di carriera negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali) con equipollenza alla neurologia ed in tabella B (che serve invece per la verifica e la valutazione dei titoli di studio negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali) solo fra le discipline affini;

che altre società di diverse discipline hanno chiesto ed ottenuto l'inserimento delle varie specializzazioni sia nella tabella A che nella tabella B; per esempio: a) fisiopatologia cardiocircolatoria equipollente alla cardiologia sia in tabella A che in tabella B; b) fisiopatologia respiratoria equipollente alla pneumologia sia in tabella A sia in tabella B, eccetera;

che è un controsenso che lo specialista in neurofisiopatologia possa far parte di una commissione d'esame (tabella A) ma non possa concorrere per posti di aiuto neurologo presso le USL nè produrre domanda per la specialistica ambulatoriale in neurologia,

si chiede di sapere quali siano i motivi che ostano al riconoscimento della figura professionale dello specialista in neurofisiopatologia e se non si intenda intervenire per chiarire i ruoli e le competenze di questa figura superando così anche le contraddizioni e le ambiguità della normativa vigente sulla questione.

(4-04704)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che i consiglieri comunali di Francavilla Fontana (Brindisi) Euprepio Curto e Cosimo Cannarile hanno denunciato ai carabinieri i danni provocati all'ambiente e alla salute dei cittadini dall'attività svolta da una fabbrica sita nella zona industriale sulla strada statale n. 7 per Grottaglie a circa 4 chilometri dal centro abitato di Francavilla Fontana;

che, in particolare, la fabbrica in questione, nell'attività di saponificazione delle ossa, creerebbe fumi inquinanti ed odori nauseabondi,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, anche attraverso il nucleo operativo ecologico dei carabinieri, per accertare i fatti denunciati e per assicurare comunque la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei cittadini.

(4-04705)

MOLINARI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che a Fiume (Croazia) è stato istituito, nell'agosto 1993, il consolato generale d'Italia;

che all'organico dell'ufficio si è provveduto con il trasferimento di alcune unità di operatori del consolato generale di Capodistria, da completarsi con l'assunzione di 2 contrattisti locali con la qualifica di esecutivi, giusta autorizzazione ministeriale del settembre 1993;

che in data 13 ottobre 1993 il console generale d'Italia ha emanato il bando di concorso per l'assunzione di un solo contrattista;

che secondo voci circolanti, anche a livello ministeriale, il posto oggetto del bando sarebbe destinato a persona imposta dalla nostra ambasciata di Zagabria,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano stati i motivi per i quali il bando di concorso è stato limitato ad una sola unità di contrattista;

se risponda al vero che il posto messo a concorso è stato «congelato», previo tassative disposizioni, dal nostro ambasciatore, per essere destinato a persona di sua conoscenza;

quali provvedimenti si intenda assumere per garantire un corretto espletamento della prova concorsuale di cui al bando emanato dal consolato di Fiume, onde assicurare l'assunzione di personale locale in grado di coadiuvare concretamente l'attività del nostro ufficio consolare, anche in relazione ai cogenti problemi della minoranza italiana in Istria;

infine, come abbia operato il nostro ambasciatore di Zagabria in occasione delle gravi decisioni del Governo croato di annullare lo *status* di «etnia originaria» alla nostra comunità istriana e se la sua missione, dopo i modesti risultati ottenuti, non debba considerarsi conclusa, assegnando a quella sede un diplomatico di provata sensibilità verso i problemi della minoranza di lingua italiana che possa concorrere responsabilmente alla revisione del trattato di Osimo con autentico spirito di servizio a favore delle legittime istanze dei connazionali residenti nella Repubblica croata.

(4-04706)

SPECCHIA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che presso il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) sono in corso iniziative di protesta da parte dell'amministrazione comunale, dei sindacati, dei partiti e delle associazioni, e ciò a seguito della smobilitazione e della paventata chiusura della locale sezione decentrata dell'ufficio circoscrizionale del lavoro;

che è stato costituito un comitato di agitazione permanente anche per tutelare il diritto dei cittadini ad avere dei servizi visto che il comune di San Vito dei Normanni, con una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, manca di scuole superiori e di diversi uffici essenziali;

che, in particolare, nonostante le intese raggiunte con il comune di San Vito dei Normanni, l'ufficio circoscrizionale di Ostuni sta smobilitando la sezione decentrata in questione con il trasferimento ad Ostuni delle schede degli iscritti e dei relativi carteggi;

rilevato che l'eventuale chiusura della sezione decentrata dell'ufficio circoscrizionale del lavoro arrecherebbe forti disagi ai cittadini di San Vito dei Normanni ed in particolare ai 2.500 braccianti agricoli,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga:

a) di assicurare, al momento, la piena funzionalità della sezione decentrata dell'ufficio circoscrizionale del lavoro;

b) di concorrere alla creazione a San Vito dei Normanni di un apposito ufficio circoscrizionale del lavoro a servizio anche di altri comuni vicini;

quali altre iniziative intenda assumere in merito.

(4-04707)

SCHEDA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che nella provincia di Vercelli, dove il fenomeno della deindustrializzazione è in atto ormai da alcuni anni, si assiste ad una progressiva, preoccupante diminuzione della popolazione, scesa da 56.000 a 49.000 abitanti, e ad una crescita del tasso di disoccupazione che ha raggiunto ormai livelli fino al 13 per cento della popolazione attiva con 13.000 disoccupati in provincia, di cui 7-8.000 nelle due circoscrizioni di Santhià e Vercelli;

considerato che l'azienda Novaceta-Snia costituiva uno dei nuclei industriali fondamentali per il sostegno dell'economia e dell'occupazione vercellese con i suoi 206 addetti e con il suo indotto;

tenuto conto:

che in questo quadro si colloca la decisione del socio inglese di Novaceta-Snia di cessare l'attività nello stabilimento di Vercelli aprendo una procedura in base all'articolo 24 della legge n. 223 del 1991 per 206 lavoratori, comunicata a Roma alle segreterie unitarie dei chimici;

che la decisione di cessazione dell'attività è stata improvvisa e senza segnali particolari, in una condizione di mercato da non prevedere flessioni decisive, e fa pensare che la scelta di cessare l'attività a Vercelli possa servire agli inglesi per recuperare l'intero spazio di mercato, anche perchè a causa del divario qualitativo a favore di Vercelli tra la nostra produzione e quella inglese, cessando la prima sarà possibile alla seconda spuntare aumento di prezzo sul mercato;

preso atto delle difficoltà, in tale situazione, di immaginare azioni che possano determinare il blocco del processo in atto,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga che la chiusura dello stabilimento di Vercelli di Novaceta, che produce filo di fibre artificiali per il mercato tessile, e il conseguente acquisto del suo parco macchine e della sua tecnologia da parte della Courtaulds, assieme all'acquisizione da parte della medesima dello stabilimento di Magenta ove si producono fibre di filo acetato prevalentemente colorato per uso tessile, non realizzi una concentrazione che dia luogo alla violazione della normativa comunitaria sulla concorrenza *ex* articoli 92 e 93 del Trattato di Roma, del Regolamento CEE n. 4064/89, articoli 3 e successivi, e della normativa italiana sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione (legge 10 ottobre 1990, n. 287), in particolare in rapporto all'articolo 16, comma 1, che stabilisce l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 e in rapporto all'articolo 19, commi 1 e 2, riguardante il divieto di concentrazione.

(4-04708)

RANIERI, VISCO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il Banco di Napoli in questo momento è governato da amministratori che, dopo il *referendum* sulle nomine, sono affrancati da ogni controllo e la loro opera si svolge nel totale disinteresse del Governo che oltretutto nulla fa per promuovere una innovazione legislativa nel settore;

che ciò riguarda tutti gli organi istituzionali del Banco di Napoli: consiglio d'amministrazione della spa e della fondazione, presidenti della spa e della fondazione, amministratori delegati della spa;

che il prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione della spa sarà il banco di prova per verificare la capacità e la volontà del Governo e della Banca d'Italia di intervenire per evitare un inaccettabile e perverso processo di «autoperpetuazione» tra i consigli di amministrazione della fondazione e della spa;

che sarebbe gravissimo se si giungesse alla conferma in blocco dell'attuale consiglio di amministrazione della spa come epilogo dell'accordo politico che ha varato i nuovi vertici del Banco di Napoli;

che sempre di più si avverte l'esigenza di un consiglio di amministrazione della spa scelto al di fuori delle logiche di spartizione tra partiti o gruppi, attraverso una valorizzazione delle competenze locali e dei capitali di rischio, innovando profondamente i criteri di nomina, e di una revisione del ruolo della fondazione e del suo rapporto con gli altri organi di gestione,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sulla situazione del Banco di Napoli;

quali interventi, anche di carattere straordinario, ritenga di compiere perchè siano superate logiche di lottizzazione che mortificano competenze e professionalità e che perpetuano gestioni che durano da anni.

(4-04709)

GIOVANOLLA, BORRONI. – *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che i produttori di miele del nostro paese risentono della esasperata concorrenzialità dei produttori extracomunitari;

che il grave ritardo nella emanazione del decreto ministeriale sul miele vergine integrale penalizza ulteriormente i produttori italiani;

che la mancanza di strumenti legislativi certi non consente di creare le condizioni migliori per qualificare i nostri prodotti,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno che venga emanato in tempi rapidi il decreto ministeriale e applicata compiutamente la legge n. 753 del 1982.

(4-04710)

CONDARCURI, FAGNI, SARTORI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che in Calabria, per gli effetti più che altrove negativi della crisi complessiva del paese, sono diventate più drammatiche le condizioni di degrado economico-sociale e del territorio con gravi implicazioni sulle attività produttive di tutta la regione e con pesanti conseguenze sui già precari livelli occupazionali;

che in presenza di un'emergenza occupazionale, causa della violenta protesta dei giorni addietro in più parti della Calabria, non si fa molto per alleviare la disoccupazione;

che in Calabria sono stati da tempi immemorabili avviati i lavori per la costruzione di due dighe: «Alaco» (provincia di Catanzaro) e «Menta» (provincia di Reggio Calabria) a cura della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

che le anzidette opere sono finalizzate a soddisfare le esigenze idropotabili di due bacini di utenza per complessivi 600.000 abitanti;

che i lavori risultano da tempo inspiegabilmente sospesi;

che la necessità e la fattibilità delle opere risulta riconfermata a tutti i livelli;

che nonostante ciò gli operai, con loro disappunto, sono in cassa integrazione;

che pertanto, sostanzialmente, lo Stato eroga risorse finanziarie senza ottenere alcuna produzione,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire per la tempestiva rimozione degli elementi ostativi in presenza dei quali da molto tempo cospicue risorse finanziarie vengono sperperate per fermo cantiere e cassa integrazione, anzichè venire utilizzate nella costruzione delle opere che comunque, si ripete, dovranno essere ultimate.

(4-04711)

MONTINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che su «La Repubblica» di domenica 24 ottobre 1993, a pagina 2, compare un'intervista al Ministro;

che, interpellato a proposito del pentitismo degli ex terroristi e dei mafiosi, il Ministro detta una lunga risposta che si conclude con

queste parole: «...mentre il pentito può essere mosso dalle più svariate motivazioni, il condannato per terrorismo effettuerebbe le sue dichiarazioni per un contributo alla verità storica e anche per tener fede al messaggio di sfida ad una vecchia società che si presentava ai suoi occhi come da combattere per i suoi limiti e le sue carenze, ultimamente rivelatisi più diffusi e gravi di quanto sembrasse»,

si chiede di sapere:

se queste espressioni corrispondano effettivamente al pensiero del Ministro e, ove ciò fosse, se non ritenga egli che queste valutazioni suonino come una completa giustificazione dell'attività e delle scelte del terrorismo italiano, visto che questa società ha rivelato di avere più limiti e carenze di quanto gli stessi brigatisti osassero pensare;

se non ritenga, in tal caso, di proporre al Governo e al Parlamento di varare quanto prima l'indulto senza condizioni preteso da Curcio. Se queste sono le idee del Ministro, l'interrogante ritiene che anche Moro è stato sacrificato invano.

(4-04712)

ZUFFA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che nel giugno 1990 l'amministrazione comunale di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) inoltrava alla sede toscana dell'ANAS la richiesta di installazione di una barriera fonoassorbente per il tratto della superstrada Firenze-Siena, in prossimità della frazione di Bargino;

che nell'ottobre 1990 l'ANAS toscana riconosceva la fondatezza della richiesta e indicava la possibilità di inoltrare alla Direzione generale la richiesta autorizzativa per la perizia di spesa, per l'esercizio finanziario 1991;

che nonostante i ripetuti solleciti dell'amministrazione comunale non si è più avuta notizia negli anni successivi di alcun passo concreto compiuto dall'ANAS per la risoluzione del problema;

che aumenta il disagio degli abitanti per l'insopportabile rumore del crescente traffico della vicina superstrada,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per difendere gli abitanti della frazione di Bargino dall'inquinamento acustico, nonché dalle altrettanto inquinanti lungaggini burocratiche.

(4-04713)

MOLINARI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - In merito al processo di dismissione avviato dal gruppo Iritecna riguardante le società per azioni Sogea e Forus;

relativamente alla consulenza con la quale il gruppo Iritecna ha affidato l'espletazione delle procedure di vendita alla Banca di Roma;

verificato che nel corso dei tempi di svolgimento delle procedure di vendita indicate dal bando d'asta più di un organo di informazione ha pubblicato indiscrezioni su presunti vincitori della gara d'asta indicando addirittura la cifra dell'acquisizione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga d'essere in presenza di una palese violazione delle prerogative di riservatezza a cui tutti i soggetti in causa avrebbero dovuto attenersi;

se non ritenga di dover intervenire tempestivamente presso il consulente di vendita, la Banca di Roma, per verificare se da fonte interna all'istituto bancario o da fonte interna ad Iritecna o da fonte proveniente dai potenziali acquirenti le fughe di notizie consegnate alla pubblicazione della stampa avvenute prima del 15 ottobre 1993 - termine ultimo per presentare le offerte - non abbiano costituito atti di vera e propria turbativa della gara d'asta e, nei comportamenti successivi alla data, non siano ravvisabili atti di eventuali favoritismi a vantaggio di uno o più acquirenti.

(4-04714)

SCAGLIONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che la legge finanziaria testè presentata in Senato reca un vistoso, quanto dannoso, «taglio» in seno al Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di 100 miliardi;

che tale decurtazione sicuramente provocherà effetti devastanti nel già tanto penalizzato mondo dello spettacolo, che proprio in questi tempi deve affrontare i disagi ed i vuoti legislativi relativi al passaggio di molte competenze alle regioni, ed il conseguente riordino - sicuramente positivo a lungo raggio - certamente farà sorgere difficoltà iniziali;

che l'abolizione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stata votata attraverso un *referendum* popolare che ha espresso la volontà da parte degli elettori di cambiare i vecchi giochi e l'ormai sclerotizzata nomenclatura a favore di un vero rinnovamento in questo settore così importante anche per l'economia italiana per il tramite di un indotto non indifferente;

che un rinnovamento si impone e che le vecchie regole dovranno per forza di cose cambiare soprattutto nell'amministrazione dei grossi enti pubblici come gli enti lirici e i teatri stabili pubblici,

l'interrogante chiede di sapere come siano possibili ancor oggi, a fronte di tutte queste emergenze, gli sprechi e la dispersione delle già provate risorse finanziarie attraverso contratti ingiustificati e compensi assolutamente non in linea con le attuali disponibilità.

Si ritiene opportuno citare almeno alcuni esempi significativi che riguardano il Teatro stabile di Roma e il teatro La Fenice di Venezia; il primo ente ha corrisposto una somma che si aggira sui 100 milioni al critico Giovanni Raboni per la realizzazione di una serie di letture dantesche, mentre il secondo ha retribuito con un *cachet* di ben 105 milioni il direttore d'orchestra francese Pretre per un concerto e corrisponde inoltre ad un direttore del coro la somma mensile di 22 milioni.

Tali esempi rappresentano ad avviso dell'interrogante veri e propri abusi finanziari, dei quali si chiede spiegazione soprattutto alla luce delle prospettive future, certamente non rosee.

(4-04715)

DIONISI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Premesso:

che dagli atti parlamentari risulta che nell'audizione del 27 aprile 1982 dell'allora Ministro della sanità, onorevole Renato Altissimo,

davanti alla Commissione di inchiesta parlamentare sulla P2 presieduta dall'onorevole Anselmi, furono richieste dall'onorevole Antonio Ventre delucidazioni sui rapporti tra il dottor Duilio Poggiolini iscritto alla P2 ed il mondo dell'industria farmaceutica, ed in particolare sul ruolo svolto dallo stesso Poggiolini, alto funzionario del Ministero della sanità, nell'agevolare la registrazione di alcuni farmaci nel Prontuario terapeutico nazionale e nel determinarne i prezzi;

in particolare, che nella stessa audizione, l'onorevole Antonio Ventre chiede di essere informato sui provvedimenti assunti dal Ministro della sanità, onorevole Altissimo, nei riguardi del dottor Poggiolini;

considerato che quanto recentemente emerso dalle indagini della magistratura sui rapporti malavitosi tra funzionari del Ministero della sanità, industria farmaceutica e massoneria e, sembrerebbe, personalità del mondo cattolico, che hanno gravemente inquinato la politica sanitaria del nostro paese e specialmente quella farmaceutica, mette in una diversa luce la stessa archiviazione, da parte dell'ex ministro Altissimo, dell'indagine sull'appartenenza del dottor Duilio Poggiolini alla loggia massonica segreta P2 di Licio Gelli, alla quale aderivano anche un ex Ministro della sanità, personalità del mondo sanitario accademico e ospedaliero e dell'industria farmaceutica;

valutato anche che non sembra oggi comprensibile nè giustificabile l'assenza di ogni ulteriore indagine e provvedimento da parte del Ministro della sanità dell'epoca, avvertito, dall'onorevole Ventre ed altri, della strana coincidenza dell'appartenenza alla P2 delle personalità interessate a vario titolo alla politica sanitaria e dei possibili inquinamenti della gestione della politica farmaceutica,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per avviare accertamenti in tutte le direzioni e su vicende che si sono sviluppate in un ampio arco di tempo affinché siano individuate le responsabilità, puniti i colpevoli e modificata profondamente la politica sanitaria e farmaceutica per restituire ai cittadini fiducia e diritto alla salute.

(4-04716)

SALVATO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che in via Ogliano a Gragnano (Napoli) è stata realizzata la costruzione di 160 alloggi IACP da ATI, un *pool* di imprese costruttrici (Passarelli, Cantieri Sud, Silvestri, Coppola, Girardi e Bontempo);

che dai 14 miliardi iniziali la spesa è lievitata, passando a ben 21 miliardi con un costo di almeno 1.800.000 lire al metro quadrato;

che durante la costruzione sono state rinvenute in quella località una serie di cavità sotterranee da risanare;

che a tutt'oggi non è affatto chiaro se questo risanamento sia mai stato realizzato;

considerato:

che almeno due delle imprese dell'ATI sono coinvolte in procedimenti giudiziari;

che per l'ambiente e le persone gravi sarebbero i rischi di un mancato risanamento delle cavità sotterranee;

che ad oggi non risulta essere stata promossa nessuna perizia di parte nè dall'IACP nè dal comune di Gragnano,
si chiede di sapere se e in che modo si intenda intervenire.

(4-04717)

ROCCHI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'amministrazione postale ha disposto la ristrutturazione dell'ufficio postale di via Recina, nel quartiere Appio Latino, in Roma;

che i lavori riguardanti l'ammodernamento dell'ufficio si trascinano da molti mesi, senza che se ne intraveda l'ultimazione e senza che l'amministrazione postale si sia preoccupata di darne comunicazione, a mente della legge sulla trasparenza n. 241 del 1990;

che i disagi derivanti agli utenti sono divenuti insopportabili, specie per gli anziani che presso detto ufficio riscuotevano le pensioni erogate, a vario titolo, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e da altri enti di previdenza,

si chiede di sapere se, alla luce del ritardo nella consegna dei lavori da parte della impresa appaltatrice, non si intenda intervenire per l'acceleramento dei lavori stessi, ovvero procedere alla rescissione del contratto di appalto, fatta salva l'applicazione della penale a carico dell'impresa inadempiente, secondo quanto prevede il contratto di appalto di cui è parte integrante il capitolato che regola l'affidamento di opere pubbliche.

(4-04718)

PISCHEDDA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con l'attivazione delle Direzioni generali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono sopresse le intendenze di finanza e le relative competenze sono attribuite a norma del successivo articolo 79;

che fino alla data di entrata in esercizio degli uffici delle entrate e del territorio le funzioni di competenza delle sopresse intendenze sono esercitate dai competenti comparti delle medesime intendenze che operano quali sezioni staccate rispettivamente della direzione regionale delle entrate e della direzione compartimentale del territorio che le coordinano per la parte di competenza;

che le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio, fino al completo funzionamento dei propri servizi, esercitano le proprie funzioni anche attraverso i corrispondenti reparti delle sopresse intendenze di finanza;

che con la soppressione delle intendenze c'è chi vuole l'assegnazione degli intendenti di finanza nelle direzioni regionali per assumere la direzione dei singoli servizi creati col decreto ministeriale n. 10 del 1993;

che tale tesi, non avvalorata da alcuna disposizione legislativa, si pone in contrasto con la normativa regolarmente dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, dal quale emerge che la

soppressione delle intendenze di finanza non comporta la contestuale eliminazione o riduzione dei relativi servizi e attribuzioni che sopravvivono nella loro interezza, complessività e rilevanza tributaria, rendendo compatibili con essi la sopravvivenza del dirigente coordinatore;

che tali servizi, peraltro, saranno devoluti in massima parte agli istituendi uffici delle entrate e del territorio, rendendo la loro gestione da parte delle direzioni regionali meramente provvisoria;

che peraltro, ad avviso di molti soggetti interessati e della stessa utenza, sembrerebbe più rispondente ai principi di buon andamento e convenienza amministrativa non stravolgere un assetto organizzatorio che vede uno sbocco nel breve periodo, a livello provinciale, negli uffici delle entrate e del territorio;

che al contrario, l'eliminazione dell'intendenza di finanza, istituzionalmente preposta alla direzione e coordinamento di tali servizi, determinerebbe un vuoto decisionale con conseguenze negative inimmaginabili per gli interessi dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti;

che, inoltre, la concentrazione degli intendenti a livello regionale e la contestuale attribuzione ad essi della responsabilità dei singoli servizi nell'intero ambito regionale determinerebbe difficoltà facilmente comprensibili nei servizi stessi particolarmente nelle regioni con numerose province; difatti la mancata conoscenza delle varie realtà amministrative provinciali da parte del dirigente preposto al servizio comporterebbe ineluttabilmente un rallentamento nell'attività decisionale ed un disorientamento generalizzato nell'utenza, che si attende, invece, sempre più sicuri punti di riferimento e celerità nello svolgimento dell'attività amministrativa;

che il particolare momento storico richiede tempi certi e brevi in sintonia con le previsioni temporali del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990 per il Ministero delle finanze, di imminente pubblicazione;

che il venir meno repentinamente della funzione dell'intendenza di finanza in provincia creerebbe smarrimento e preoccupazione tra i contribuenti ed inevitabili malumori che, aggiunti a quelli per ora esistenti tra la popolazione contro l'amministrazione finanziaria, darebbero nuovi motivi per fomentare la rivolta fiscale;

che, in merito alla istituzione di questi nuovi uffici, si ritiene opportuno riportare il pensiero espresso dall'attuale Ministro per la funzione pubblica, professor Sabino Cassese, in una relazione tenuta a Milano nel maggio 1989, che ha affermato: «In periferia viene ripresa l'idea, peraltro da altri criticata, della Commissione Santalco delle direzioni regionali di finanza, le quali però, secondo la proposta, dovrebbero essere suddivise in servizi corrispondenti alle direzioni centrali, sicchè, c'è da chiedersi, che senso abbia costituire un ufficio regionale il quale poi sia uno e trino, o uno e quadruplo, o uno e quintuplo o quanto volete, e cioè debba ridurre nel suo seno tutte le ripartizioni dell'amministrazione centrale, questo strumento di unificazione perderebbe quindi il suo significato»;

che nonostante ciò, con la legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono state istituite le direzioni regionali delle entrate e le direzioni

compartimentali del territorio, con una organizzazione interna che, per alcune direzioni regionali delle entrate, prevede 9 servizi e all'interno 14 divisioni e per le direzioni compartimentali del territorio 5 servizi, ai quali saranno preposti dei dirigenti;

che tale struttura, che assomiglia a piccoli ministeri regionali delle finanze, assorbirà mediamente in ogni regione un dirigente generale e 28 dirigenti, che per le 20 regioni costituisce un rilevante numero di circa 500 dirigenti, i quali unitamente a più di 5.000 dipendenti, verranno sottratti agli uffici operativi, con buona pace per la futura organizzazione degli istituendi uffici delle entrate e del territorio;

che per ovviare a siffatti inconvenienti, da più parti si afferma che basterebbe affidare, sino alla costituzione degli uffici delle entrate e del territorio, agli intendenti di finanza il coordinamento dei reparti delle soppresses intendenze, in modo da non provocare la sicura paralisi dei cennati reparti con grave nocumento per l'amministrazione finanziaria e per i contribuenti;

che mentre si può agevolmente rilevare come gli intendenti di finanza abbiano dimostrato di possedere elevate capacità professionali ed organizzative, competenza giuridica, alto senso del dovere e di dedizione allo Stato: *qualità tutte che ne fanno dei funzionari in grado di riconoscere anche diritti e ragioni dei numerosi contribuenti*, che si rivolgono agli uffici per la tutela dei loro diritti,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda fornire notizie in ordine agli orientamenti in materia, tenuto conto che il recente decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 prevede l'istituzione di uffici provinciali subordinati agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito delle circoscrizioni in contraddizione con la prevista soppressione delle intendenze di finanza, e se non ritenga necessario l'adeguamento della legge e del regolamento di ristrutturazione del Ministero delle finanze con riferimento all'istituzione degli uffici previsti dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

(4-04719)

MEDURI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere se il Ministro sia a conoscenza che imperterrito, nonostante il dissenso di tutte le sigle sindacali e degli organi compartimentali superiori, il direttore provinciale delle poste di Reggio Calabria, dottor Vincenzo Giuliano, continua a proferire minacce e ad aggredire verbalmente rappresentanti sindacali;

che nella fattispecie l'aggressione verbale con minaccia, per telefono, è stata indirizzata al signor Giuseppe Russo, segretario regionale della Cislal poste, per aver egli sottoscritto, assieme ad altri rappresentanti sindacali ed al capo del compartimento postale della Calabria, un verbale di riunione che così concludeva: «Infine le organizzazioni sindacali chiedono che venga urgentemente disposta un'inchiesta ispettiva a carico del dottor Giuliano - direttore provinciale di Reggio Calabria - per il suo continuo comportamento omissivo nel trattare le questioni e nell'assumere responsabilità dirigenziali che hanno determinato una situazione di dissesto organizzativo e di danno al prestigio dell'amministrazione».

L'interrogante sottolinea all'attenzione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'intollerabilità dei comportamenti del dottor Giuliano il quale non perde occasione per tentare di perseguire (si vedano episodi Scavante) o di denunciare alla magistratura (si veda episodio Russo e Foti) dipendenti sindacalmente organizzati con la Cisl.

Poichè comunque, la protesta nei confronti dei comportamenti del direttore provinciale è generalizzata e proviene, ormai, da tutte le organizzazioni sindacali, nè migliore è il giudizio che del direttore provinciale hanno i superiori organi compartimentali, lo scrivente chiede inoltre di sapere se il Ministro non ritenga di disporre un'accurata ispezione, ascoltando anche le organizzazioni sindacali al fine di una possibile rimozione e destinazione ad altro incarico del direttore provinciale delle poste di Reggio Calabria.

(4-04720)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00906, dei senatori Migone ed altri, sulla risoluzione presentata da Messico, Costa Rica e Zimbabwe all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per chiedere alla Corte internazionale di giustizia l'emissione di un parere consultivo sul problema della denuclearizzazione;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00909, dei senatori Cherchi e Pinna, sul recupero dei fondi conferiti all'ENI per lo sviluppo energetico della Sardegna.

